Decisione vincolante del comitato (articolo 65)

Translations proofread by EDPB Members.

This language version has not yet been proofread.

Decisione vincolante 2/2022 relativa alla controversia sorta sul progetto di decisione dell'autorità di controllo irlandese concernente Meta Platforms Ireland Limited (Instagram) ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD

Adottata il 28 luglio 2022

Indice

1 Sintesi della controversia 6

2 Diritto a una buona amministrazione 8

3 Condizioni per l'adozione di una decisione vincolante 9

3.1. Obiezioni espresse dalle autorità interessate in relazione a un progetto di decisione 9

3.2. Mancato seguito dell'autorità capofila alle obiezioni pertinenti e motivate al progetto di decisione o parere della stessa secondo il quale dette obiezioni non sono pertinenti e motivate ..10

3.3. Ammissibilità del caso 10

4 Struttura della decisione vincolante 11

5 Base giuridica per il trattamento delle informazioni di contatto 11

5.1. Analisi dell'autorità capofila nel progetto di decisione 11

5.2. Sintesi delle obiezioni sollevate dalle autorità interessate 14

5.3. Posizione dell'autorità capofila in merito alle obiezioni 22

5.4. Analisi dell'EDPB 22

5.4.1. Valutazione della pertinenza e della motivazione delle obiezioni 22

5.4.2. Valutazione nel merito 31

6 Potenziali violazioni ulteriori (o alternative) individuate dalle autorità interessate 45

6.1. Sulle potenziali violazioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 7 e dell'articolo 8, paragrafo 1, RGPD per quanto concerne il trattamento delle informazioni di contatto 45

6.1.1. Analisi dell'autorità capofila nel progetto di decisione 46

6.1.2. Sintesi delle obiezioni sollevate dalle autorità interessate 46

6.1.3. Posizione dell'autorità capofila in merito alle obiezioni 46

6.1.4. Analisi dell'EDPB 46

6.2. Sulle potenziali violazioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), RGPD per quanto concerne il trattamento delle informazioni di contatto 47

6.2.1. Analisi dell'autorità capofila nel progetto di decisione 47

6.2.2. Sintesi delle obiezioni sollevate dalle autorità interessate 47

6.2.3. Posizione dell'autorità capofila in merito alle obiezioni 48

6.2.4. Analisi dell'EDPB 48

6.3. Sulla base giuridica per quanto concerne il trattamento pubblico per impostazione predefinita 49

6.3.1. Analisi dell'autorità capofila nel progetto di decisione 49

6.3.2. Sintesi delle obiezioni sollevate dalle autorità interessate 51

6.3.3. Posizione dell'autorità capofila in merito alle obiezioni 51

6.3.4. Analisi dell'EDPB 52

7 Sulla determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria 52
7.1. Analisi dell'autorità capofila nel progetto di decisione 52
7.2. Sintesi delle obiezioni sollevate dalle autorità interessate 55
7.3. Posizione dell'autorità capofila in merito alle obiezioni 57
7.4. Analisi dell'EDPB 58
7.4.1. Valutazione della pertinenza e della motivazione delle obiezioni 58
7.4.2. Valutazione nel merito 59
8 Decisione vincolante 71
9 Osservazioni finali 73

Il comitato europeo per la protezione dei dati

visti l'articolo 63 e l'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (in appresso: «**RGPD**») ([1]),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso: «**SEE**»), in particolare l'allegato XI e il protocollo 37 dello stesso, modificato dalla decisione del comitato misto SEE n. 154/2018, del 6 luglio 2018 ([2]),

visto l'articolo 11 e l'articolo 22 del proprio regolamento interno (in appresso: «**regolamento interno dell'EDPB**») ([3]),

considerando quanto segue:

(1) Il ruolo principale del comitato europeo per la protezione dei dati (in appresso: «**EDPB**» o «comitato») è assicurare l'applicazione coerente del RGPD in tutto il SEE. A tal fine, dall'articolo 60 RGPD risulta che l'autorità di controllo capofila (in appresso: «**autorità capofila**») coopera con le altre autorità di controllo interessate (in appresso: «**autorità interessate**») nell'impegno per raggiungere un consenso, che l'autorità capofila e le autorità interessate si scambiano tutte le informazioni utili e che l'autorità capofila comunica senza indugio le informazioni utili sulla questione alle altre autorità interessate. L'autorità capofila trasmette senza indugio alle altre autorità interessate un progetto di decisione per ottenere il loro parere e tiene debitamente conto delle loro opinioni.

(2) Se una delle autorità interessate solleva un'obiezione pertinente e motivata al progetto di decisione conformemente all'articolo 4, punto 24, e all'articolo 60, paragrafo 4, RGPD, e l'autorità capofila non intende dare seguito a tale obiezione o la ritiene non pertinente o non motivata, quest'ultima sottopone la questione al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63, RGPD.

(3) Conformemente all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD, l'EDPB adotta una decisione vincolante che riguarda tutte le questioni oggetto delle obiezioni pertinenti e motivate, in particolare se sussiste una violazione del RGPD.

(4) La decisione vincolante dell'EDPB è adottata da parte di una maggioranza di due terzi dei membri del comitato, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, RGPD, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento interno dell'EDPB, entro un mese dalla decisione del presidente dell'EDPB e dell'autorità di controllo competente in merito alla completezza del fascicolo. La scadenza può essere prorogata di un ulteriore mese, tenendo conto della complessità dell'argomento, per decisione del presidente dell'EDPB, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'EDPB.

(5) Conformemente all'articolo 65, paragrafo 3, RGPD, qualora, nonostante tale proroga, l'EDPB non sia stato in grado di adottare una decisione entro il termine previsto, dovrà agire in tal senso entro due settimane dalla scadenza della proroga a maggioranza semplice dei suoi membri.

([1]) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
([2]) Nella presente decisione, con «Stati membri» ci si riferisce agli «Stati membri del SEE».
([3]) Regolamento interno dell'EDPB, adottato il 25 maggio 2018.

(6) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento interno dell'EDPB, fa fede solo il testo inglese della decisione, in quanto l'inglese è la lingua della procedura di adozione dell'EDPB,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE VINCOLANTE

1 SINTESI DELLA CONTROVERSIA

1. Il presente documento contiene una decisione vincolante adottata dall'EDPB ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD. La presente decisione vincolante riguarda la controversia sorta a seguito di un progetto di decisione (in appresso: «**progetto di decisione**») emesso dall'autorità di controllo irlandese («*Data Protection Commission*», in appresso: «**AC IE**», denominata nel presente documento anche «**autorità capofila**») e delle successive obiezioni formulate da diverse autorità interessate, in particolare: l'autorità di controllo tedesca per Amburgo («*Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit*») che rappresenta i punti di vista proprio e delle altre autorità di controllo tedesche, inclusa quella per Berlino («*Der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit*»), per Brema («*Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit der Freien Hansestadt Bremen*») e per la Renania settentrionale-Vestfalia («*Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen*»), in appresso denominate collettivamente «**AC DE**»; l'autorità di controllo finlandese («*Tietosuojavaltuutetun toimisto*»), in appresso «**AC FI**»; l'autorità di controllo francese («*Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés*»), in appresso «**AC FR**»; l'autorità di controllo italiana («*Garante per la protezione dei dati personali*»), in appresso «**AC IT**»; l'autorità di controllo dei Paesi Bassi («*Autoriteit Persoonsgegevens*»), in appresso «**AC NL**»; e l'autorità di controllo norvegese («*Datatilsynet*»), in appresso «**AC NO**».

2. Il progetto di decisione riguardava una «*indagine di propria iniziativa*» avviata dall'AC IE il 21 settembre 2020 in merito alle attività di trattamento di Facebook Ireland Limited, una società con sede a Dublino (Irlanda). La società ha successivamente cambiato ragione sociale in «Meta Platforms Ireland Limited» e in appresso è denominata «**Meta IE**». Qualsiasi riferimento a Meta IE nella presente decisione vincolante si intende riferito, a seconda dei casi, a Facebook Ireland Limited o a Meta Platforms Ireland Limited.

3. Il progetto di decisione riguardava il rispetto, da parte di Meta IE, delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c), all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 12, paragrafo 1, agli articoli 13, 24, 25 e 35 RGPD in relazione a taluni trattamenti di dati personali di utenti minorenni ([4]) nel contesto del servizio di rete di media sociali «Instagram» (in appresso: «**Instagram**»). In particolare, riguardava il trattamento di dati personali da parte di Meta IE in relazione alla divulgazione al pubblico di indirizzi di posta elettronica e/o numeri di telefono di minorenni utenti della funzionalità «account Instagram Business» (account Instagram professionale) nonché un'impostazione predefinita come pubblica per gli account personali di utenti minorenni su Instagram.

4. Nel progetto di decisione l'AC IE ha dichiarato di essere senza dubbio, ai sensi del RGPD, l'autorità capofila per quanto riguarda Meta IE, in quanto titolare del trattamento transfrontaliero di dati personali nel contesto del servizio offerto da Instagram ([5]).

5. La tabella che segue riporta una sintesi temporale degli eventi oggetto della procedura che ha comportato la presentazione della questione al meccanismo di coerenza.

([4]) Gli utenti registrati di Instagram avevano un'età compresa tra 13 e 17 anni. L'età minima per registrarsi come utente su Instagram è pari a 13 anni. Cfr. progetto di decisione, punto 9.
([5]) Progetto di decisione, punti 47-57.

21 settembre 2020	L'AC IE avvia l'indagine e chiede informazioni a Meta IE. L'ambito di applicazione e la base giuridica dell'indagine sono definiti nella comunicazione di avvio dell'indagine inviata a Meta IE il 21 settembre 2020. L'ambito di applicazione temporaneo dell'indagine è fissato per un periodo compreso tra il 25 maggio 2018 e il 21 settembre 2020. Il 27 ottobre 2020 Meta IE risponde alle domande preliminari formulate dall'AC IE.
27 novembre 2020	L'AC IE fornisce a Meta IE una dichiarazione di principi nella quale espone la sintesi fattuale delle questioni pertinenti e descrive le questioni da dirimere ai sensi del RGPD. Il 10 dicembre 2020 Meta IE presenta osservazioni in risposta a tale dichiarazione e il 29 gennaio 2021 fornisce all'AC IE una valutazione aggiornata degli interessi legittimi.
11 giugno 2021	L'AC IE presenta un progetto preliminare di decisione nei confronti di Meta IE in merito alle proprie attività di trattamento nel contesto dell'ambito di applicazione dell'indagine («**progetto preliminare di decisione**»). L'AC IE invita Meta IE a presentare osservazioni sul progetto preliminare di decisione.
Agosto-settembre 2021	Il 9 agosto 2021 Meta IE trasmette le proprie osservazioni sul progetto preliminare di decisione all'AC IE («**osservazioni di Meta IE sul progetto preliminare**»). Il 16 agosto 2021 Meta IE trasmette all'AC IE una perizia supplementare. Su richiesta separata dell'AC IE, il 23 settembre 2021 Meta IE presenta ulteriori osservazioni in merito all'articolo 83, paragrafo 3, RGPD («**osservazioni di Meta IE sull'articolo 83, paragrafo 3, RGPD**»).
Dicembre 2021	Il 3 dicembre 2021 l'AC IE trasmette il proprio progetto di decisione alle autorità interessate, conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, RGPD. Diverse autorità interessate (AC DE, AC FI, AC FR, AC IT, AC NL e AC NO) sollevano obiezioni a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, RGPD. Vengono inoltre scambiate diverse osservazioni.
21 gennaio 2022	L'AC IE pubblica una risposta composita che illustra le proprie proposte di compromesso («**risposta composita**») e la trasmette alle autorità interessate. L'AC IE chiede a dette autorità di indicare se ritengono soddisfacenti le proposte di compromesso dell'AC IE come possibile seguito da dare.
Febbraio 2022	Alla luce delle proposte contenute nella risposta composita hanno luogo ulteriori comunicazioni tra l'AC IE e le autorità interessate, nel corso delle quali diverse autorità interessate confermano all'AC IE che le sue proposte di compromesso non erano sufficienti e che intendevano ribadire le loro obiezioni.

	Il 25 febbraio 2021 Meta IE viene invitata a esercitare il proprio diritto di essere ascoltata in merito a tutto il materiale che l'AC IE aveva proposto di rinviare all'EDPB e il 6 aprile 2022 presenta le proprie osservazioni (le «**osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65**»).
13 maggio 2022	L'AC IE deferisce la questione all'EDPB conformemente all'articolo 60, paragrafo 4, RGPD, avviando così la procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.

6. In seguito alla presentazione della questione da parte dell'autorità capofila all'EDPB ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4, RGPD, nel contesto del sistema di informazione del mercato interno (di seguito, «**IMI**») ([6]), il 13 maggio 2022, il segretariato dell'EDPB ha valutato la completezza del fascicolo per conto del presidente del comitato in linea con l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento interno dell'EDPB.

7. Il 20 maggio 2022 il segretariato dell'EDPB ha contattato l'AC IE chiedendo informazioni e documenti aggiuntivi da presentare mediante l'IMI. L'AC IE ha fornito tali informazioni e documenti il 24 maggio 2022.

8. Una questione di particolare importanza esaminata dal segretariato dell'EDPB è stata il diritto di essere ascoltati, come previsto dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ulteriori dettagli al riguardo figurano nella sezione 2 della presente decisione vincolante.

9. Il 1° giugno 2022, dopo che l'AC IE e il presidente dell'EDPB avevano confermato la completezza del fascicolo, il segretariato dell'EDPB lo ha trasmesso ai membri del comitato.

10. Il presidente dell'EDPB ha deciso, in conformità dell'articolo 65, paragrafo 3, RGPD, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento interno dell'EDPB, di prorogare di un ulteriore mese il termine (normalmente pari a un mese) per l'adozione della decisione, tenuto conto della complessità della questione.

2 DIRITTO A UNA BUONA AMMINISTRAZIONE

11. L'EDPB è soggetto al rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 41 (Diritto ad una buona amministrazione). Tale concetto è ripreso anche nell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento interno dell'EDPB.

12. La decisione dell'EDPB «*è motivata e trasmessa all'autorità di controllo capofila e a tutte le autorità di controllo interessate ed è per esse vincolante*» (articolo 65, paragrafo 2, RGPD). Detta decisione non mira a rivolgersi direttamente a terzi. Tuttavia, come misura precauzionale per l'eventuale necessità che Meta IE eserciti il diritto di essere ascoltata dall'EDPB ([7]), quest'ultimo ha valutato se a Meta IE fosse stata offerta la possibilità di esercitare lo stesso diritto in relazione alla procedura condotta

([6]) L'informazione del mercato interno (IMI) è il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 17 del regolamento interno dell'EDPB.
([7]) Cfr. linee guida 03/2021 dell'EDPB sull'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD, adottate il 13 aprile 2021 (versione per consultazione pubblica) (in appresso: «**linee guida dell'EDPB sull'articolo 65, paragrafo 1, lettera a)**», punti 98-99.

dall'autorità capofila e all'oggetto della controversia che deve essere risolta dall'EDPB stesso, in particolare se tutti i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto ricevuti e valutati dall'EDPB per adottare la propria decisione nel contesto della presente procedura fossero già stati precedentemente trasmessi a Meta IE.

13. L'EDPB osserva che Meta IE ha beneficiato dell'opportunità di esercitare il suo diritto di essere ascoltata in merito a tutti i documenti contenenti le questioni di fatto e di diritto prese in considerazione dall'EDPB nel contesto della presente decisione e ha presentato le proprie osservazioni scritte ([8]), che sono state trasmesse all'EDPB dall'autorità capofila ([9]).

14. Considerando che Meta IE è già stata ascoltata dall'AC IE in merito a tutte le questioni di fatto e di diritto trattate dall'EDPB nella sua decisione, quest'ultimo ritiene che l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sia stata rispettata.

3 CONDIZIONI PER L'ADOZIONE DI UNA DECISIONE VINCOLANTE

15. Le condizioni generali per l'adozione di una decisione vincolante da parte dell'EDPB sono stabilite dall'articolo 60, paragrafo 4, e dall'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD ([10]).

3.1. Obiezioni espresse dalle autorità interessate in relazione a un progetto di decisione

16. L'EDPB osserva che diverse autorità interessate (AC DE, AC FI, AC FR, AC IT, NL e AC NO) hanno sollevato obiezioni in relazione al progetto di decisione tramite l'IMI a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, RGPD. Ciascuna di tali obiezioni è stata presentata entro il termine previsto dall'articolo 60, paragrafo 4, RGPD.

17. L'autorità di controllo portoghese («*Comissão Nacional de Proteção de Dados*») e l'autorità di controllo danese («*Datatilsynet*») hanno trasmesso osservazioni sul progetto di decisione. Poiché tali osservazioni non costituiscono delle obiezioni ai sensi dell'articolo 4, punto 24, RGPD, non possono

([8]) In particolare: osservazioni di Meta IE sul progetto preliminare del 9 agosto 2021; osservazioni di Meta IE sull'articolo 83, paragrafo 3, RGPD del 23 settembre 2021; e osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65 del 6 aprile 2022.

([9]) L'EDPB osserva che Meta IE ha riconosciuto di aver *«avuto la possibilità di presentare osservazioni scritte in relazione al progetto di decisione, alla risposta composita e alle obiezioni delle autorità interessate presentate all'[AC IE]»* (lettera di Meta IE all'EDPB del 17 maggio 2022). L'AC IE ha confermato altresì che Meta IE è stata invitata a esercitare il suo diritto di essere ascoltata «*in relazione a tutto il materiale che l'AC IE ha proposto all'EDPB come riferimento»* (lettera dell'AC IE al segretariato dell'EDPB del 12 maggio 2022). Infine, come riconosciuto da Meta IE nelle sue osservazioni ai fini dell'articolo 65, *«[l]e presenti osservazioni riguardano soltanto le questioni oggetto di obiezione e le questioni in merito alle quali [Meta IE] è stata informata del fatto che saranno sottoposte dall'[AC IE] al meccanismo di risoluzione delle controversie»* (osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, pag. 1). Il segretariato dell'EDPB ha verificato e confermato che gli sono stati forniti gli stessi documenti, che contenevano le questioni di fatto e di diritto pertinenti. Gli unici documenti aggiuntivi inclusi sono stati quelli contenenti le diverse osservazioni formulate da Meta IE.

([10]) Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD, l'EDPB adotta una decisione vincolante quando un'autorità di controllo interessata ha sollevato un'obiezione pertinente e motivata a un progetto di decisione dell'autorità capofila o l'autorità capofila ha rigettato tale obiezione in quanto non pertinente o non motivata.

attivare il meccanismo di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD e, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione vincolante ([11]).

3.2. Mancato seguito dell'autorità capofila alle obiezioni pertinenti e motivate al progetto di decisione o parere della stessa secondo il quale dette obiezioni non sono pertinenti e motivate

18. Secondo l'AC IE, le risposte delle autorità interessate in merito alle altre obiezioni hanno chiarito che nessuna singola proposta di compromesso era accettabile per tutte le autorità interessate. Conformemente all'articolo 60, paragrafo 4, RGPD, l'AC IE ha sottoposto la questione al meccanismo di coerenza ai fini della risoluzione delle controversie da parte dell'EDPB a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD. Nella sua lettera al segretariato dell'EDPB relativa al deferimento della controversia all'EDPB a norma dell'articolo 65, RGPD, l'AC IE ha chiarito che non proponeva di «*dare seguito*» alle obiezioni sollevate dalle autorità interessate e/o che non riteneva le obiezioni pertinenti e motivate ([12]).

3.3. Ammissibilità del caso

19. A titolo di osservazione preliminare, l'EDPB prende atto dei punti di vista di Meta IE secondo cui un rinvio del caso da parte dell'AC IE all'EDPB era prematuro e il processo di cui all'articolo 60 RGPD non era stato pienamente completato nel caso di specie ([13]). L'EDPB rileva tuttavia che il caso in questione soddisfa *prima facie* tutti gli elementi elencati dall'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD, in quanto diverse autorità interessate hanno sollevato obiezioni a un progetto di decisione dell'autorità capofila entro il termine previsto dall'articolo 60, paragrafo 4, RGPD, e l'autorità capofila non ha dato seguito alle obiezioni o le ha respinte in quanto non pertinenti o motivate.

20. L'EDPB prende inoltre atto della posizione di Meta IE secondo cui l'attuale risoluzione delle controversie a norma dell'articolo 65 RGPD dovrebbe essere sospesa in ragione di una domanda di pronuncia pregiudiziale pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in appresso: la «**Corte**») nella causa C-252/21 ([14]). Inoltre, il 17 maggio 2022 Meta IE ha inviato una lettera all'EDPB ([15]) nella quale chiedeva altresì la sospensione della procedura dinanzi all'EDPB nel contesto del procedimento in questione alla luce delle cause pendenti dinanzi alla Corte: C-446/21 ([16]) e C-252/21 ([17]). A seguito della sua valutazione l'EDPB ritiene che l'ambito di applicazione della controversia che deve essere risolta dallo stesso nel contesto della presente procedura non si sovrapponga a quello della summenzionata domanda di pronuncia pregiudiziale pendente, dati i diversi trattamenti in questione. Pertanto l'EDPB non deve valutare ulteriormente la possibilità di

([11]) Linee guida dell'EDPB sull'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), punto 17.
([12]) La lettera dell'AC IE al segretariato dell'EDPB è datata 12 maggio 2022. La trasmissione della controversia all'IMI è avvenuta il 13 maggio 2022.
([13]) Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, punti 12-17.
([14]) Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, punto 30: secondo Meta IE, nella causa C-252/21 la Corte è stata invitata a *«esaminare l'ambito di applicazione delle basi giuridiche di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD e, di conseguenza, può essere utile ai fini dell'applicazione alla questione in esame»*.
([15]) Lettera di Meta IE all'EDPB del 17 maggio 2022.
([16]) Domanda di pronuncia pregiudiziale del 20 luglio 2021, *Schrems*, C-446/21.
([17]) Domanda di pronuncia pregiudiziale del 22 aprile 2021, *Meta Platforms e a.*, C-252/21.

sospendere la propria procedura concernente la risoluzione della controversia a norma dell'articolo 65, RGPD in attesa della decisione della Corte in merito alle pronunce pregiudiziali.

21. Alla luce di quanto precede, in particolare del fatto che le condizioni di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD sono soddisfatte, l'EDPB è competente per l'adozione di una decisione vincolante che riguarda tutte le questioni oggetto delle obiezioni pertinenti e motivate, ossia l'eventualità che vi sia o meno una violazione del RGPD o che l'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sia conforme o meno al RGPD ([18]).

22. L'EDPB ricorda che la propria attuale decisione non pregiudica le valutazioni che il comitato può essere chiamato a effettuare in altri casi, anche con le stesse parti, tenendo conto del contenuto del progetto di decisione in questione e delle obiezioni sollevate dalle autorità interessate.

4 STRUTTURA DELLA DECISIONE VINCOLANTE

23. Per ciascuna delle obiezioni sollevate, l'EDPB valuta in primo luogo se debba essere considerata come «*pertinente e motivata*» ai sensi dell'articolo 4, punto 24, RGPD, come chiarito nelle sue linee guida sul concetto di obiezione pertinente e motivata ([19]).

24. Qualora ritenga che un'obiezione non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 4, punto 24, RGPD, l'EDPB non prende posizione sul merito di eventuali questioni sostanziali sollevate con tale obiezione in questo caso specifico ([20]). L'EDPB valuterà il merito delle questioni sostanziali sollevate con tutte le obiezioni che ritiene «*pertinenti e motivate*».

5 BASE GIURIDICA PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI DI CONTATTO

5.1. Analisi dell'autorità capofila nel progetto di decisione

25. Nel 2016 è stato introdotto un nuovo tipo di account Instagram, denominato «account Business» (account professionale). Agli utenti di Instagram che sono passati da un «account personale» a un «account professionale» sono state rese visibili informazioni aggiuntive in merito al loro profilo e a quello dei loro follower. Fino al settembre 2019 gli utenti, compresi quelli minorenni, che sono passati a un «account professionale» erano tenuti a visualizzare ulteriori dati di contatto in forma pubblica quali un indirizzo di posta elettronica e/o un numero di telefono (in appresso: «**informazioni di contatto**»), che sono stati pubblicati sul profilo dell'utente ([21]). Il 4 settembre 2019 Meta IE ha soppresso l'obbligo di rendere pubbliche le informazioni di contatto ([22]).

([18]) Articolo 4, paragrafo 24, RGPD e articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD. Alcune autorità interessate hanno formulato osservazioni e non vere e proprie obiezioni, che pertanto non sono state prese in considerazione dall'EDPB.
([19]) Linee guida 9/2020 dell'EDPB relative al concetto di obiezione pertinente e motivata, versione 2 adottata il 9 marzo 2021 (in appresso: «**Linee guida dell'EDPB sull'obiezione pertinente e motivata**»). Le linee guida (versione 2) sono state adottate il 9 marzo 2021, dopo l'avvio dell'indagine da parte dell'AC IE relativa a questo caso particolare.
([20]) Linee guida dell'EDPB sull'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), punto 63.
([21]) Progetto di decisione, punti 13-14.
([22]) Progetto di decisione, punto 25.

26. Nel suo progetto di decisione l'AC IE ha valutato se Meta IE potesse basarsi in alternativa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD come base giuridica per la divulgazione al pubblico delle informazioni di contatto degli utenti minorenni di account Instagram professionali (in appresso: «**trattamento delle informazioni di contatto**»). In particolare, l'AC IE ha constatato che erano interessati i seguenti trattamenti effettuati da Meta IE ([23]):

(1) Meta IE ha consentito agli utenti minorenni di Instagram di passare da account personali ad account professionali;

(2) fino al 4 settembre 2019, quando passavano a un account professionale, nel contesto della procedura di trasferimento dell'account, agli utenti minorenni veniva presentata una schermata contenente un'opzione (intitolata «Rivedi le tue informazioni di contatto»). Tale schermata veniva compilata automaticamente con le informazioni dell'utente, ottenute da Meta IE al momento della registrazione, che l'utente aveva la possibilità di modificare. Per completare la procedura di passaggio all'account professionale, l'utente era tenuto a fornire un indirizzo di posta elettronica o un numero di telefono. Gli utenti che disponevano di account Instagram privati sono stati indotti a passare a un account pubblico nel contesto della procedura di passaggio al nuovo account;

(3) a partire dal 4 settembre 2019, al momento del passaggio a un account professionale agli utenti minorenni veniva presentata una schermata con un'opzione riveduta (sempre intitolata «Rivedi le tue informazioni di contatto») compilata automaticamente con le informazioni dell'utente ottenute al momento della registrazione. In questa fase gli utenti avevano la possibilità di modificare i propri dati di contatto oppure di scegliere di non fornire le informazioni di contatto premendo il pulsante «Non utilizzare le mie informazioni di contatto» presente in fondo alla pagina;

(4) se un utente minorenne associava un indirizzo di posta elettronica e/o un numero di telefono a un account professionale (come requisito obbligatorio per il passaggio al nuovo tipo di account prima del settembre del 2019 o su base facoltativa dopo il settembre del 2019), tale numero di telefono e/o indirizzo di posta elettronica venivano pubblicati sulla pagina del profilo Instagram dell'utente, sotto forma di «pulsante di contatto»;

(5) gli indirizzi di posta elettronica e/o i numeri di telefono resi pubblici nel contesto degli account Instagram professionali non sono criptati e sono visibili come testo normale;

(6) gli indirizzi di posta elettronica e/o i numeri di telefono resi pubblici nel contesto degli account Instagram professionali sono visibili agli utenti Instagram registrati sull'applicazione mobile Instagram;

(7) inoltre, prima del marzo 2019, gli indirizzi di posta elettronica e/o i numeri di telefono associati agli account Instagram professionali erano visibili (anche per le persone non registrate come utenti Instagram) come testo normale nel codice sorgente HTML della versione per browser web delle pagine di profilo di Instagram;

(8) per un periodo compreso tra agosto 2020 e novembre 2020, gli indirizzi di posta elettronica e/o i numeri di telefono associati agli account Instagram professionali erano visibili (anche per le persone non registrate come utenti Instagram) come testo normale

([23]) Come descritto nel progetto di decisione, punto 42.

nel codice sorgente HTML della versione per browser web delle pagine dei profili di Instagram.

27. L'AC IE ha riscontrato che, registrandosi per la creazione di un account Instagram personale, un interessato accettava le Condizioni d'uso di Instagram ([24]). L'articolo 1 delle Condizioni d'uso di Instagram (intitolato «*Il servizio Instagram*») elencava nove settori di servizio affermando ([25]):

> «*[...] [i]l Servizio è composto dagli aspetti seguenti (il Servizio):*
>
> ***Offerta di opportunità personalizzate per la creazione, connessione, comunicazione, scoperta e condivisione.*** *Le persone non sono tutte uguali. Vogliamo rafforzare le relazioni tramite esperienze condivise di effettivo interesse per l'utente. Pertanto, sviluppiamo sistemi per provare a comprendere chi e che cosa sia di interesse per l'utente e per gli altri e usiamo tali informazioni per aiutare l'utente a creare, trovare, partecipare e condividere esperienze rilevanti. Quanto sopra implica mettere in evidenza contenuti, funzioni, offerte e account che potrebbero essere di interesse per l'utente e offrire modi di utilizzo di Instagram in base alle azioni intraprese dal singolo utente e da tutti gli utenti all'interno e all'esterno di Instagram*».

28. Alla luce delle osservazioni di Meta IE, l'AC IE ha rilevato, nel progetto di decisione, che Meta IE si basava sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD per il trattamento delle informazioni di contatto soltanto nella misura in cui un utente minorenne aveva capacità contrattuale con giuridica ai sensi del diritto applicabile dello Stato membro ([26]). Meta IE si basava sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD come base giuridica alternativa per quanto riguarda gli utenti minorenni che non disponevano della capacità contrattuale, ai sensi del diritto applicabile dello Stato membro, per concludere un contratto con Meta IE ([27]).

29. Nel valutare il ricorso di Meta IE all'**articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD** per il trattamento delle informazioni di contatto, l'AC IE ha osservato innanzitutto che, come spiegato in precedenza, un interessato ha accettato le Condizioni d'uso di Instagram al momento della registrazione per la creazione di un account Instagram personale e ha fatto riferimento all'articolo 1 di tale documento ([28]). L'AC IE ha ritenuto che l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD non richiedesse l'inclusione di disposizioni contrattuali esplicite relative al trattamento al fine di fornire una base giuridica e che fosse sufficiente che il trattamento fosse necessario all'esecuzione di un contratto con l'interessato ([29]). Il progetto di decisione affermava inoltre che «*la pubblicazione delle informazioni di contatto nel contesto di account professionali può essere considerata un trattamento necessario ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD*» ([30]). Il progetto di decisione constatava che «*il trattamento delle informazioni di contatto poteva essere necessario per l'esecuzione delle Condizioni d'uso di [Meta IE] con i suoi utenti*» e che non si era verificata alcuna violazione da parte di Meta IE «*nella misura in cui la società si basava sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD come base giuridica per il trattamento dei dati personali di determinati utenti minorenni*» ([31]).

([24]) Condizioni d'uso di Instagram, versione del 18 aprile 2018.
([25]) Progetto di decisione, punto 114.
([26]) Progetto di decisione, punto 114.
([27]) Progetto di decisione, punti 105 e 114.
([28]) Progetto di decisione, punto 114.
([29]) Progetto di decisione, punto 115.
([30]) Progetto di decisione, punto 115.
([31]) Progetto di decisione, punto 116.

30. Nel valutare l'invocazione da parte di Meta IE dell'**articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD** per il trattamento delle informazioni di contatto relative agli utenti minorenni che non dispongono di capacità contrattuale avente efficacia giuridica, l'AC IE ha innanzitutto osservato che «*il trattamento soddisfa i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), nella misura in cui gli interessi perseguiti in relazione al trattamento delle informazioni di contatto sono interessi legittimi di [Meta IE] e di altri utenti di Instagram, nella misura in cui la pubblicazione dei dati di contatto al pubblico può essere una modalità ragionevole e legittima per promuovere un'impresa professionale o un'altra iniziativa pubblica*» ([32]). Per quanto concerne la necessità del trattamento delle informazioni di contatto ai fini dei legittimi interessi perseguiti, il progetto di decisione affermava che: «*tale trattamento poteva essere stato, in una certa misura, un mezzo ragionevole per consentire agli utenti di Instagram di pubblicare i dati di contatto al di fuori della piattaforma in determinate circostanze. In particolare, tale trattamento potrebbe essere considerato necessario per gli utenti professionali che desideravano essere pubblicamente contattabili tramite posta elettronica o telefonicamente nel contesto delle loro attività professionali*» ([33]).

31. Per quanto concerne il test comparativo, l'AC IE ha concluso nel progetto di decisione che: «*in alcune circostanze, quando il trattamento delle informazioni di contatto è avvenuto nel contesto di attività professionali ben ponderate, è possibile che gli interessi legittimi in questione non prevalgano sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'utente minorenne*» ([34]). L'AC IE ha inoltre concluso che il trattamento delle informazioni di contatto poteva essere lecito sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD «*in relazione ad alcuni degli utenti minorenni in questione*» e pertanto non si è verificata alcuna violazione da parte di Meta IE «*nella misura in cui [quest'ultima] ha fatto affidamento sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD come base giuridica per il trattamento dei dati personali di determinati utenti minorenni*» ([35]).

5.2. Sintesi delle obiezioni sollevate dalle autorità interessate

32. L'**AC DE**, l'**AC FI**, l'**AC FR**, l'**AC IT**, l'**AC NL** e l'**AC NO** hanno sollevato obiezioni in merito alle conclusioni dell'autorità capofila contenute nel progetto di decisione secondo cui non si è verificata alcuna violazione nella misura in cui Meta IE si è basata sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD e, in alternativa, sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD per il trattamento delle informazioni di contatto.

33. L'**AC NL** ha ritenuto innanzitutto che il ricorso all'**articolo 6, paragrafo 1, lettera b)**, RGPD richiedesse chiarezza in merito alle finalità da considerare nel contesto della valutazione e di un contratto valido tra il titolare del trattamento e l'interessato ([36]). L'AC NL ha ritenuto che si trattasse di un obbligo giuridico dell'AC IE stabilire «*che cos'è il contratto e se tale contratto sia idoneo a fungere da base giuridica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD*» ([37]). Considerando la grave mancanza di trasparenza da parte del titolare del trattamento constatata dall'AC IE nel progetto di decisione, l'AC NL nutriva ragionevoli dubbi circa il fatto che gli interessati fossero stati effettivamente in grado di concludere un contratto con Meta IE tanto volontariamente quanto in maniera sufficientemente informata. Di conseguenza, l'AC NL si è chiesta se esistesse un tale **contratto valido** tra Meta IE e gli

([32]) Progetto di decisione, punto 118.
([33]) Progetto di decisione, punto 119.
([34]) Progetto di decisione, punto 123.
([35]) Progetto di decisione, punto 125.
([36]) Obiezione dell'AC NL, punto 7.
([37]) Obiezione dell'AC NL, punto 10.

interessati nel caso di specie ([38]). In secondo luogo, l'AC NL si è chiesta se le attività di trattamento dei dati in questione fossero effettivamente **necessarie** per l'esecuzione del contratto ([39]). L'AC NL ha sottolineato che il progetto di decisione dell'AC IE non affrontava la questione concernente l'eventualità che Meta IE avesse effettuato o meno la valutazione della necessità e se una tale valutazione soddisfacesse il rigoroso criterio di necessità richiesto dal ricorso a tale base giuridica ([40]). Secondo l'AC NL, ulteriori elementi di prova contenuti nel progetto di decisione, di cui in particolare all'ultima frase del punto 115 del progetto di decisione, nonché la valutazione dell'AC IE sulla minimizzazione dei dati, hanno indicato che il criterio di necessità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD non sarebbe effettivamente soddisfatto nel caso di specie ([41]).

34. L'**AC NL** ha dichiarato che anche il trattamento delle informazioni di contatto non soddisfaceva i requisiti di cui all'**articolo 6, paragrafo 1, lettera f)**, RGPD ([42]). Per quanto riguarda il requisito della **legittimità** dell'interesse perseguito, l'AC NL ha osservato che il progetto di decisione non includeva una valutazione dei motivi per cui l'interesse perseguito da Meta IE risultava essere sufficientemente chiarito e preciso o di quali fossero precisamente gli interessi perseguiti ([43]). L'AC NL ha rilevato altresì che l'AC IE non ha valutato se gli interessi fossero legittimi ([44]), concreti ed effettivi ([45]). Per quanto concerne il requisito della **necessità** del trattamento, l'AC NL ha dichiarato che l'AC IE non ha espresso chiaramente il motivo per cui esisterebbe un nesso tra il trattamento e gli interessi perseguiti. L'AC NL ha ritenuto piuttosto che la dichiarazione dell'AC IE secondo cui il trattamento poteva essere stato un mezzo ragionevole per ottenere la pubblicazione dei dati di contatto al di fuori della piattaforma fosse un ragionamento circolare ([46]). Inoltre, secondo l'AC NL, nel progetto di decisione l'AC IE non aveva valutato adeguatamente se il titolare del trattamento disponesse di altri mezzi per conseguire gli obiettivi in questione. In particolare, il fatto che dal 4 settembre 2019 non fosse più obbligatorio pubblicare le informazioni di contatto degli utenti minorenni indicava che era probabile che il titolare del trattamento disponesse di mezzi meno intrusivi per conseguire il suo obiettivo ([47]). Inoltre, secondo l'AC NL, utilizzando espressioni quali «*in talune circostanze*» ed «*è possibile che*» nel progetto di decisione, l'AC IE avrebbe trattato soltanto tali situazioni e possibilità particolari ([48]). Tale formulazione ha portato il progetto di decisione a non affrontare questioni relative alla necessità del trattamento delle informazioni di contatto in altre situazioni, come nel caso in cui gli utenti minorenni non desiderassero essere pubblicamente contattabili per posta elettronica o telefonicamente in relazione alle loro attività professionali ([49]). Secondo l'AC NL, nel contesto della **ponderazione degli interessi**, la formulazione del progetto di decisione suggeriva che soltanto nelle situazioni in cui gli utenti erano minori ben informati o alfabetizzati in termini di informatica che utilizzavano Instagram per attività professionali ben ponderate, gli interessi o i diritti fondamentali di tali minori non avrebbero prevalso sugli interessi legittimi di Meta IE. A fronte di tali constatazioni l'AC NL ha suggerito che l'AC IE avesse riconosciuto che in altre situazioni gli interessi degli interessati potevano prevalere

([38]) Obiezione dell'AC NL, punto 11.
([39]) Obiezione dell'AC NL, punti 12-15.
([40]) Obiezione dell'AC NL, punto 13.
([41]) Obiezione dell'AC NL, punto 14-15.
([42]) Obiezione dell'AC NL, punti 25-42.
([43]) Obiezione dell'AC NL, punto 28, lettera a).
([44]) Obiezione dell'AC NL, punto 28, lettera b).
([45]) Obiezione dell'AC NL, punto 28, lettera c).
([46]) Obiezione dell'AC NL, punto 31, lettera a).
([47]) Obiezione dell'AC NL, punto 31, lettera b).
([48]) Obiezione dell'AC NL, punti 32 e 35.
([49]) Obiezione dell'AC NL, punto 32.

sugli interessi di Meta IE. Tuttavia tali situazioni non sono state affrontate nel progetto di decisione ([50]). L'AC NL ha inoltre asserito che, in assenza di un'analisi e di conclusioni tratte in merito all'evidenza dell'interesse legittimo perseguito e in merito all'adeguatezza o meno della valutazione di Meta IE dell'impatto del trattamento sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali degli interessati, l'AC IE non avrebbe potuto concludere che gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali degli interessati prevalevano sugli interessi di Meta IE ([51]).

35. L'**AC NL** ha chiesto altresì all'autorità capofila di adottare misure correttive adeguate per affrontare la violazione; inoltre, l'ordine a conformarsi indirizzato al titolare del trattamento, come descritto al punto 627 del progetto di decisione, dovrebbe contemplare l'obbligo di porre rimedio alla violazione dell'articolo 6 RGPD ([52]). Infine, l'AC NL ha affermato che il progetto di decisione, se lasciato invariato, abbasserebbe la soglia della liceità del trattamento e pregiudicherebbe la protezione dei dati personali delle persone fisiche che stipulano contratti che comportano il trattamento di dati personali; priverebbe inoltre gli interessati dei meccanismi di protezione previsti dal RGPD e porrebbe il **rischio** di compromettere la scelta, l'azione e la protezione degli interessati, in particolare dei minori ([53]).

***

36. L'**AC DE** ha dichiarato che i presupposti per avvalersi dell'**articolo 6, paragrafo 1, lettera b)**, RGPD non erano soddisfatti nel caso di specie. Innanzitutto, sulla base delle informazioni fornite dall'AC IE, non era stata fornita alcuna prova sufficiente dell'esistenza di un **contratto valido** tra Meta IE e gli utenti minorenni, sebbene un tale contratto costituisca un prerequisito affinché i titolari del trattamento possano avvalersi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD, come precisato nelle linee guida 2/2019 dell'EDPB ([54]). L'AC IE avrebbe inoltre dovuto esaminare la validità del contratto su cui si basa il titolare del trattamento ([55]) o quanto meno ottenere una spiegazione in merito. Inoltre, secondo l'AC DE, se il titolare del trattamento non ha comunicato chiaramente e in modo trasparente che la pubblicazione delle informazioni di contatto sarebbe stata basata su un contratto (come osservato nelle conclusioni 1 e 2 del progetto di decisione), non potrebbe esistere alcun contratto con tale contenuto ai sensi del quale il particolare trattamento potrebbe essere basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD ([56]). Per quanto concerne la **necessità**, l'AC DE non ha condiviso l'analisi dell'autorità capofila contenuta nel progetto di decisione e ha affermato che l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD può essere invocato soltanto per legittimare il trattamento dei dati che costituiscono un elemento essenziale del contratto ([57]). Di conseguenza, soltanto il trattamento dei dati effettivamente necessario per la corrispondente finalità contrattuale (la gestione di un account Instagram professionale) può essere giustificato sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD. A tale proposito, secondo l'AC DE, non era comprensibile, né era stato spiegato da Meta IE, perché la pubblicazione dei dati di contatto come testo normale o l'uso di tali dati per il testo sorgente

([50]) Obiezione dell'AC NL, punto 35.
([51]) Obiezione dell'AC NL, punto 37.
([52]) Obiezione dell'AC NL, punti 19 e 42.
([53]) Obiezione dell'AC NL, punti 20-22 e 43-47.
([54]) Linea guida 2/2019 dell'EDPB sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento generale sulla protezione dei dati nel contesto della fornitura di servizi online agli interessati, versione 2.0, 8 ottobre 2019 (in appresso: «**linee guida dell'EDPB 2/2019**»).
([55]) Obiezione dell'AC DE, pagg. 3-4.
([56]) Obiezione dell'AC DE, pag. 4.
([57]) Obiezione dell'AC DE, pagg. 4-5.

HTML fosse necessario per il funzionamento di un tale account. L'AC DE ha ritenuto che tale necessità non esistesse nel caso di specie ([58]).

37. L'**AC DE** ha dichiarato altresì che il trattamento delle informazioni di contatto non soddisfa i requisiti di cui all'**articolo 6, paragrafo 1, lettera f)**, RGPD. Innanzitutto, secondo l'AC DE, l'interesse perseguito da Meta IE non era **legittimo**. Più precisamente, l'AC DE ha sostenuto che la promozione di un'impresa professionale o di un'altra iniziativa pubblica non potrebbe costituire un interesse legittimo di Meta IE, dato che i titolari di un'impresa, in quanto minori, non potevano esprimere il loro impegno in modo giuridicamente vincolante in relazione alle condizioni d'uso di Instagram. Secondo l'AC DE, il fatto di trattare i minori come imprese professionali in circostanze in cui il diritto contrattuale nazionale tutela i minori richiedendo il consenso dei genitori pregiudicherebbe la protezione dei minori ([59]). In secondo luogo, l'AC DE ha sostenuto che il trattamento non soddisfaceva il requisito della **necessità** in relazione all'interesse perseguito. Nel caso di specie l'AC DE si è basata sulle stesse argomentazioni addotte nel contesto dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD, come indicato al punto precedente. Inoltre l'AC DE ha osservato che Meta IE ha successivamente modificato la propria prassi per non imporre più la pubblicazione delle informazioni di contatto degli account professionali. In terzo luogo, l'AC DE ha affermato che la **ponderazione degli interessi** dovrebbe basarsi sulla protezione degli utenti minorenni in generale piuttosto che sulle capacità tecniche ed economiche specifiche di ciascun utente minorenne. Secondo l'AC DE, a motivo della loro vulnerabilità mentale la protezione dei minori dovrebbe prevalere sugli interessi menzionati da Meta IE ([60]).

38. Infine, l'**AC DE** ha ritenuto che il progetto di decisione costituisse un **rischio** significativo per i diritti e le libertà fondamentali degli utenti minorenni di Instagram e di altri interessati. In particolare, dato che comporterebbe l'assenza totale di controllo da parte degli interessati sui propri dati personali, l'interpretazione di ampia portata adottata dall'autorità capofila dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f), RGPD renderebbe in generale inefficace la protezione garantita dal RGPD e dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e pregiudicherebbe l'applicazione efficace del RGPD, che costituisce un presupposto per garantire i diritti e le libertà fondamentali degli interessati ([61]).

***

39. L'**AC IT** ha dichiarato che, per quanto concerne l'**articolo 6, paragrafo 1, lettera b)**, RGPD, la valutazione della **necessità** di una determinata attività di trattamento dovrebbe basarsi di fatto sulle finalità del servizio offerto e che l'interessato dovrebbe essere messo al corrente di tali finalità attraverso informazioni adeguate. Nel caso di specie, erano disponibili informazioni molto dettagliate sulle finalità del trattamento e le disposizioni volte ad informare gli utenti, in particolare quelli minorenni, erano tutto fuorché inequivocabili ([62]) Secondo l'AC IT, Meta IE non ha dimostrato la necessità del trattamento. La successiva modifica, mediante la quale la pubblicazione è divenuta facoltativa, ha dimostrato che il trattamento non era necessario. La pubblicazione di dati in generale nel codice sorgente della pagina HTML nella versione web di Instagram potrebbe difficilmente essere considerata necessaria ([63]). L'AC IT ha inoltre osservato che l'Informativa sulla privacy di Meta IE disponibile in Italia non conteneva alcun riferimento al diritto nazionale applicabile, rendendo

([58]) Obiezione dell'AC DE, pag. 5.
([59]) Obiezione dell'AC DE, pag. 6.
([60]) Obiezione dell'AC DE, pag. 7.
([61]) Obiezione dell'AC DE, pag. 9.
([62]) Obiezione dell'AC IT, pagg. 1-2.
([63]) Obiezione dell'AC IT, pag. 2.

pertanto impossibile comprendere su quale base giuridica Meta IE si sia appoggiata al fine di legittimare il trattamento dei dati relativi agli utenti minorenni per l'apertura e la gestione di account professionali ([64]).

40. L'**AC IT** ha sottolineato che, per quanto riguarda l'**articolo 6, paragrafo 1, lettera f)**, RGPD, l'AC IE ha tratto conclusioni soltanto sugli utenti minorenni dotati di competenze digitali. Inoltre l'AC IT ha dichiarato che il **test comparativo** necessario ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD era viziato ([65]). In tale contesto l'AC IT ha rilevato contraddizione tra le affermazioni di Meta IE da una parte, secondo le quali a) i rischi cui erano esposti gli utenti minorenni a causa del trattamento delle informazioni di contatto erano potenziali piuttosto che effettivi e b) erano state adottate garanzie adeguate, e la conclusione dell'AC IE dall'altra, secondo cui Meta IE non aveva attuato misure di sicurezza adeguate e aveva pertanto violato gli articoli 24 e 25 RGPD. Inoltre l'AC IT ha osservato che Meta IE ha scelto di non effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, il che indicava una valutazione errata dei rischi. Secondo l'AC IT, l'errata valutazione dei rischi ha compromesso la ponderazione degli interessi e ha lasciato le argomentazioni dell'AC IE prive di sostanza, ma caratterizzate invece da incoerenze ([66]). Inoltre l'AC IT ha affermato che, laddove il diritto contrattuale nazionale impediva agli utenti minorenni di concludere contratti in ragione della loro incapacità di comprenderne appieno le conseguenze, era improbabile che un test comparativo potesse constatare che l'interesse del titolare del trattamento prevaleva sulla tutela dei diritti e delle libertà degli utenti minorenni ([67]).

41. Inoltre, l'**AC IT** ha chiesto all'autorità capofila di modificare il progetto di decisione «*per quanto concerne l'azione prevista in relazione al titolare del trattamento*. *In particolare, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria dovrebbe essere ricalcolato tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 2, RGPD*» ([68]). Infine, l'AC IT ha dichiarato che, qualora rimanesse invariato, il progetto di decisione comporterebbe un **rischio** per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, in quanto non vi sarebbe un deterrente efficace alla violazione dei diritti degli interessati e l'approccio adottato dall'autorità capofila per quanto concerne le basi giuridiche comprometterebbe i diritti degli interessati in generale, in quanto potrebbe essere interpretato come un'approvazione dell'approccio del titolare del trattamento al trattamento dei dati personali di utenti minorenni ([69]).

***

42. L'**AC FI** ha dichiarato che, per avvalersi dell'**articolo 6, paragrafo 1, lettera b)**, RGPD, era necessario un **contratto valido** tra il titolare del trattamento e gli interessati, ma il progetto di decisione aveva lasciato irrisolta tale questione. Inoltre, secondo l'AC FI, le Condizioni d'uso di Instagram o l'Informativa sulla privacy non erano stati forniti in un linguaggio particolarmente semplice e chiaro tale da consentire a un minore di comprendere in modo sufficiente e di essere effettivamente informato ai fini della conclusione di un contratto, anche in considerazione delle gravi questioni individuate dal progetto di decisione in merito al mancato rispetto, da parte del titolare del trattamento, degli obblighi di trasparenza ([70]). Inoltre, l'AC FI ha sollevato le potenziali questioni relative al fatto che i minori siano considerati parti legittime di un contratto nel contesto dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD e

([64]) Obiezione dell'AC IT, pag. 1.
([65]) Obiezione dell'AC IT, pag. 3.
([66]) Obiezione dell'AC IT, pagg. 3-4.
([67]) Obiezione dell'AC IT, pag. 4.
([68]) Obiezione dell'AC IT, pagg. 2 e 4.
([69]) Obiezione dell'AC IT, pagg. 2 e 4.
([70]) Obiezione dell'AC FI, punti 3-4.

ha ritenuto che, in ogni caso, la valutazione del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD dovrebbe essere effettuata in modo particolarmente approfondito ([71]). Per quanto concerne la **necessità** del trattamento, l'AC FI ha ritenuto che quest'ultimo non potesse essere considerato necessario ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD, quando si è constatato che il medesimo trattamento violava il requisito di necessità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), RGPD. Infine, l'AC FI si è chiesta se la pubblicazione delle informazioni di contatto potesse essere considerata necessaria a tutti gli effetti, dato che non era più obbligatoria ([72]).

43. L'**AC FI** ha contestato la conclusione contenuta nel progetto di decisione relativa all'**articolo 6, paragrafo 1, lettera f)**, RGPD, dichiarando che la valutazione dell'**interesse legittimo** perseguito era insufficiente. Secondo l'AC FI, l'AC IE non aveva valutato e motivato adeguatamente gli interessi legittimi del titolare del trattamento o di terzi ([73]). L'AC IE non aveva neppure valutato se tali interessi fossero stati espressi in modo sufficientemente chiaro e preciso. L'AC FI ha sostenuto che l'AC IE non aveva dimostrato la particolare portata e le circostanze in cui il trattamento era **necessario** per tutelare gli interessi legittimi e ha dichiarato che taluni trattamenti non soddisfacevano il requisito della necessità ([74]). Inoltre, l'AC FI ha constatato che l'AC IE non aveva valutato correttamente la **ponderazione degli interessi legittimi** e dei diritti degli interessati. Ad esempio, secondo l'AC FI, l'AC IE non aveva chiarito in quali circostanze era possibile che gli interessi legittimi non fossero prevalenti sugli interessi e sui diritti degli interessati, in particolare quando tali interessati erano minorenni, nonché tenendo conto dei relativi rischi individuati in altre parti del progetto di decisione ([75]). Inoltre, l'AC FI ha dichiarato che, poiché l'AC IE aveva riscontrato violazioni degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 12, RGPD, molto probabilmente gli interessati non potevano aspettarsi ragionevolmente, al momento della raccolta dei loro dati personali, che le loro informazioni di contatto sarebbero state pubblicate ([76]).

44. Inoltre, l'**AC FI** ha ritenuto che le conclusioni di cui al progetto di decisione comportassero un **rischio** notevole per i diritti e le libertà degli interessati, in particolare in quanto la pubblicazione delle informazioni di contatto comportava rischi per gli utenti minorenni e l'approccio relativo alle basi giuridiche adottato nel caso di specie avrebbe pregiudicato il livello di protezione loro concesso, come anche in altre situazioni analoghe ([77]). Infine, l'AC FI ha chiesto di adottare «*misure correttive appropriate*» per porre rimedio alle violazioni ([78]).

***

45. L'**AC FR** ha rilevato una contraddizione nel progetto di decisione nella misura in cui l'autorità capofila aveva ritenuto che la visualizzazione delle informazioni di contatto fosse **necessaria** ai fini dell'esecuzione del contratto a norma dell'**articolo 6, paragrafo 1, lettera b)**, RGPD e, tuttavia, la stessa autorità capofila aveva ritenuto che tale visualizzazione violasse il principio della minimizzazione dei dati. Secondo l'AC FR, la visualizzazione obbligatoria delle informazioni di contatto non era necessaria per l'esecuzione del contratto, per i motivi esposti dall'AC IE ai punti da 221 a 456 del progetto di decisione, e l'AC IE non aveva tratto adeguate conclusioni dalle proprie analisi e

([71]) Obiezione dell'AC FI, punto 5.
([72]) Obiezione dell'AC FI, punto 6.
([73]) Obiezione dell'AC FI, punto 13.
([74]) Obiezione dell'AC FI, punto 14.
([75]) Obiezione dell'AC FI, punto 15.
([76]) Obiezione dell'AC FI, punto 16.
([77]) Obiezione dell'AC FI, punti 7-9 e 17-19.
([78]) Obiezione dell'AC FI, punti 10 e 20-22.

posizioni ([79]). Inoltre, secondo l'AC FR, il fatto che la stessa Meta IE avesse modificato la sua posizione in merito al carattere obbligatorio della visualizzazione dei dati di contatto a partire dal settembre 2019 dimostrava che non si trattava di un aspetto essenziale nel contesto degli account professionali ([80]). L'AC FR ha rilevato altresì che, in assenza di informazioni chiare fornite all'utente in merito alle condizioni contrattuali, il contratto specifico può difficilmente essere considerato **valido** e che, a tale proposito, l'AC IE non aveva tratto conclusioni dalla sua analisi ([81]). Per quanto concerne l'**articolo 6, paragrafo 1, lettera f)**, RGPD, l'**AC FR** ha constatato contraddizione tra le conclusioni dell'AC IE secondo cui, da un lato, il trattamento delle informazioni di contatto poteva essere **necessario** per i titolari di account professionali e, dall'altro, tale trattamento andava oltre quanto necessario e non soddisfaceva pertanto il principio di minimizzazione dei dati ([82]). L'AC FR ha osservato che alcuni rischi individuati dall'AC IE, quali le molestie e l'adescamento di minori, non erano stati presi adeguatamente in considerazione nel **test comparativo** di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD. Secondo l'AC FR, se tali rischi fossero stati presi in considerazione, i diritti e le libertà degli utenti minorenni avrebbero prevalso sugli interessi del titolare del trattamento ([83]). Inoltre, l'AC FR ha dichiarato che la ponderazione degli interessi avrebbe dovuto contemplare altresì la conclusione dell'AC IE secondo cui Meta IE non aveva informato adeguatamente i propri utenti minorenni in merito al trattamento delle informazioni di contatto ([84]). Secondo l'AC FR, tale mancanza di informazioni privava gli utenti minorenni del controllo sui loro dati personali e poteva, pertanto, far prevalere gli interessi degli utenti minorenni rispetto a quelli del titolare del trattamento ([85]). Infine, l'AC FR ha constatato che l'invocazione dell'interesse legittimo come base per il trattamento offriva una minore protezione agli utenti minorenni rispetto al trattamento basato su un obbligo contrattuale. Di conseguenza, secondo l'AC FR, basare il trattamento su un interesse legittimo aveva privato gli utenti minorenni della protezione negli Stati membri in cui il diritto contrattuale nazionale non consentiva di utilizzare la base giuridica del contratto in tale contesto ([86]). L'AC FR ha pertanto chiesto all'autorità capofila di constatare una violazione dell'articolo 6, RGPD, di imporre una sanzione amministrativa pecuniaria per tale ulteriore violazione e di intimare a Meta IE di conformarsi entro tre mesi ([87]). Infine, l'AC FR ha dichiarato che il progetto di decisione presentava **rischi** per i diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate, in quanto l'approccio suggerito dall'autorità capofila per quanto concerne le basi giuridiche nel caso di specie ridurrebbe in modo significativo la protezione che dovrebbe essere accordata ai minori in relazione ai loro dati e li esporrebbe a un maggiore rischio di molestie e adescamento ([88]). Creerebbe inoltre un precedente per altre organizzazioni e inciderebbe quindi su altri casi analoghi ([89]).

***

46. L'**AC NO** ha ritenuto innanzitutto che le conclusioni e la valutazione dell'autorità capofila di cui al progetto di decisione portassero logicamente alla conclusione che il requisito della **necessità** di cui

([79]) Obiezione dell'AC FR, punto 9.
([80]) Obiezione dell'AC FR, punto 10.
([81]) Obiezione dell'AC FR, punto 11.
([82]) Obiezione dell'AC FR, punto 13.
([83]) Obiezione dell'AC FR, punti 14-16.
([84]) Obiezione dell'AC FR, punto 17.
([85]) Obiezione dell'AC FR, punto 18.
([86]) Obiezione dell'AC FR, punto 19.
([87]) Obiezione dell'AC FR, punto 22.
([88]) Obiezione dell'AC FR, punti 23-25.
([89]) Obiezione dell'AC FR, punto 26.

all'**articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f)**, RGPD, non era soddisfatto ([90]). L'AC NO ha osservato che l'autorità capofila aveva constatato come Meta IE avesse effettuato un trattamento che andava oltre quanto necessario ai fini dello stesso e aveva individuato rischi notevoli per gli utenti minorenni ([91]). Sulla base di tali rilevazioni l'AC NO ha concluso che Meta IE non soddisfaceva il requisito di necessità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f), RGPD e ha suggerito che l'autorità capofila avrebbe dovuto effettuare un'analisi giuridica corrispondente in merito al trattamento nel contesto dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f), RGPD ([92]).

47. Per quanto riguarda specificamente l'**articolo 6, paragrafo 1, lettera b)**, RGPD, l'**AC NO** ha fatto riferimento alle linee guida 2/2019 dell'EDPB ([93]), affermando che, quando il trattamento si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD, il titolare dello stesso deve valutare ciò che è necessario ai fini del conseguimento della finalità contrattuale fondamentale e stabilita di comune accordo. L'AC NO ha osservato che, nel suo progetto di decisione, l'autorità capofila aveva constatato che il trattamento violava l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), RGPD. Di conseguenza, l'AC NO ha ritenuto che il medesimo trattamento non potesse essere necessario per la finalità contrattuale fondamentale e stabilita di comune accordo ([94]) L'AC NO ha ritenuto altresì che poiché, secondo l'autorità capofila, il trattamento delle informazioni di contatto andava oltre ciò che era necessario per la finalità specifica del trattamento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), RGPD, anche il trattamento doveva essere considerato andare oltre ciò che era necessario per l'esecuzione del contratto ([95]). Per quanto riguarda specificamente l'**articolo 6, paragrafo 1, lettera f)**, RGPD, l'**AC NO** ha dichiarato che il **test comparativo** non poteva essere eseguito per gli utenti minorenni ([96]). Più precisamente, l'AC NO ha constatato, innanzitutto, che gli interessi **legittimi** perseguiti da Meta IE non erano specificati nel progetto di decisione. In secondo luogo, Meta IE non avrebbe dimostrato che il trattamento delle informazioni di contatto fosse necessario ai fini del perseguimento degli interessi legittimi. In terzo luogo, l'AC NO ha ritenuto altresì che poiché, secondo l'autorità capofila, il trattamento delle informazioni di contatto andava oltre ciò che era **necessario** per la finalità specifica del trattamento stesso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), RGPD, anche il trattamento doveva essere considerato andare oltre ciò che era necessario ai fini del perseguimento degli interessi legittimi ([97]).

48. Infine, l'**AC NO** ha chiesto all'autorità capofila di concludere che le basi giuridiche di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f), RGPD, non erano applicabili al trattamento delle informazioni di contatto e di esercitare i seguenti poteri correttivi ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, RGPD: 1) intimare al titolare del trattamento di individuare una base giuridica valida per il trattamento in questione oppure di astenersi, da questo momento in poi, da tali attività di trattamento; 2) irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria per trattamento illecito di dati personali, basato erroneamente sull'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f), RGPD ([98]). L'AC NO ha inoltre affermato che dovrebbe essere inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria di importo notevole al fine di garantire l'efficacia e la dissuasività ai sensi dell'articolo 83, paragrafi 1 e 2, RGPD per il trattamento illecito di dati personali, tenuto conto della natura e della gravità della violazione, nonché del numero di

([90]) Obiezione dell'AC NO, pag. 2.
([91]) Obiezione dell'AC NO, pag. 3.
([92]) Obiezione dell'AC NO, pag. 3.
([93]) Linee guida dell'EDPB 2/2019, punti 32-33.
([94]) Obiezione dell'AC NO, pag. 3.
([95]) Obiezione dell'AC NO, pag. 5.
([96]) Obiezione dell'AC NO, pag. 3.
([97]) Obiezione dell'AC NO, pag. 6.
([98]) Obiezione dell'AC NO, pag. 7.

interessati e del danno subito ([99]). Infine, secondo l'AC NO, qualora rimanesse immutato a tale proposito, il progetto di decisione comporterebbe **rischi** significativi per la protezione dei diritti degli interessati. In particolare, l'AC NO ha sostenuto che, consentendo il trattamento dei dati personali in assenza di una base giuridica, il progetto di decisione violerebbe il diritto fondamentale dell'interessato alla protezione dei dati e costituirebbe un precedente pericoloso ([100]). L'AC NO ha affermato altresì che, qualora non venisse inflitta una sanzione pecuniaria per le violazioni, i diritti degli interessati non verrebbero salvaguardati in modo efficace, creando in tal modo un incentivo per il titolare del trattamento e le altre imprese a commettere o reiterare tali violazioni ([101]).

5.3. Posizione dell'autorità capofila in merito alle obiezioni

49. L'AC IE ha confermato di non proporre di «*dare seguito*» alle obiezioni sollevate dalle autorità interessate e/o di non ritenere che le obiezioni siano pertinenti e motivate ([102]). Per quanto concerne le obiezioni dell'AC DE, dell'AC FI, dell'AC FR, dell'AC IT, dell'AC NL e dell'AC NO in merito al rispetto da parte di Meta IE dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f), RGPD in relazione al trattamento delle informazioni di contatto, l'AC IE ha inoltre dichiarato che le suddette costituivano obiezioni «*pertinenti e motivate*». Tuttavia, per quanto riguarda l'«*elemento di azione correttiva*» nelle obiezioni formulate dall'AC FI, dall'AC FR, dall'AC IT e dall'AC NL, l'AC IE ha ritenuto che non fosse adeguatamente razionalizzato e che la rilevanza dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati non fosse stata affrontata ([103]). Per quanto concerne l'obiezione dell'AC NO che chiedeva di riesaminare la sanzione amministrativa pecuniaria tenendo conto della potenziale violazione ulteriore, l'AC IE ha dichiarato che la suddetta costituiva un'obiezione «*pertinente e motivata*» ([104]).

5.4. Analisi dell'EDPB

5.4.1. Valutazione della pertinenza e della motivazione delle obiezioni

50. Nella presente sezione l'EDPB valuta se le obiezioni dell'**AC DE**, dell'**AC FI**, dell'**AC FR**, dell'**AC IT**, dell'**AC NL** e dell'**AC NO**, in merito all'invocazione da parte di Meta IE dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD e, in alternativa, dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD per il trattamento delle informazioni di contatto, soddisfino i requisiti di soglia di cui all'articolo 4, punto 24, RGPD.

51. L'EDPB prende innanzitutto atto dei punti di vista di Meta IE secondo cui le obiezioni dell'AC DE, dell'AC FI, dell'AC FR, dell'AC IT, dell'AC NL e dell'AC NO in merito al rispetto da parte di Meta dell'articolo 6, paragrafo 1, RGPD non hanno raggiunto i requisiti di soglia di cui all'articolo 4, punto 24, RGPD. Secondo Meta IE, nessuna delle obiezioni in questione era pertinente e motivata in quanto le osservazioni dell'autorità capofila di cui al progetto di decisione erano di natura provvisoria ([105]). Inoltre Meta IE ha fornito una motivazione, facendo riferimento a tutte le obiezioni, secondo la quale queste ultime non erano motivate in quanto la rilevanza dei rischi non era dimostrata in maniera chiara dalle obiezioni ([106]). L'EDPB ricorda che il rispetto da parte di Meta IE dell'articolo 6, paragrafo 1, RGPD

([99]) Obiezione dell'AC NO, pag. 8.
([100]) Obiezione dell'AC NO, pagg. 6-7.
([101]) Obiezione dell'AC NO, pag. 9.
([102]) Lettera dell'AC IE al segretariato dell'EDPB del 12 maggio 2022.
([103]) Lettera dell'AC IE a Meta IE del 30 marzo 2022.
([104]) Lettera dell'AC IE a Meta IE del 30 marzo 2022.
([105]) Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, punto 3.1 e punti 26-30.
([106]) In particolare, in relazione a tutte le obiezioni in questione, Meta IE ha dichiarato che «*non esistono rischi significativi per gli interessati dato che: a) il progetto di decisione riguarda soltanto il trattamento storico, dato*

in relazione al trattamento delle informazioni di contatto rientrava nell'ambito di applicazione dell'indagine dell'AC IE nel caso in questione ([107]) e che nel progetto di decisione l'AC IE ha tratto conclusioni in merito all'invocazione da parte di Meta dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD e, in alternativa, dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD per il trattamento specifico nell'ambito di applicazione della sua indagine, ossia il trattamento delle informazioni di contatto ([108]). Esiste quindi un nesso evidente tra le obiezioni e il progetto di decisione ([109]). Le conclusioni pertinenti del progetto di decisione hanno valutato la liceità del trattamento specifico da parte di Meta IE e hanno fornito un'interpretazione delle condizioni per avvalersi delle basi giuridiche di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) ed f), RGPD. L'EDPB ribadisce che le conclusioni in merito alla liceità del trattamento dei dati personali hanno un impatto significativo sull'efficacia della protezione dei diritti degli interessati, dal momento che la liceità del trattamento dei dati personali è un pilastro fondamentale della normativa dell'UE in materia di protezione dei dati ([110]). Di conseguenza, e come ulteriormente dimostrato ed elaborato dall'analisi dell'EDPB che segue, quest'ultimo non concorda con tali argomentazioni presentate da Meta IE.

52. L'EDPB esamina inoltre se ciascuna delle obiezioni in questione sia una «obiezione pertinente e motivata», come richiesto dall'articolo 4, punto 24, RGPD.

53. L'EDPB ritiene che l'obiezione dell'**AC NL** riguardi la questione «*se sussista una violazione del RGPD*», dato che tale autorità interessata si è opposta alle conclusioni dell'AC IE secondo cui non si è verificata alcuna violazione nella misura in cui Meta IE si è basata sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD e, in alternativa, sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD per il trattamento delle informazioni di contatto. Qualora le si desse seguito, l'obiezione dell'AC NL condurrebbe a una conclusione diversa per quanto riguarda le rilevazioni in merito all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f), RGPD. L'obiezione comporterebbe altresì una modifica dell'ordine a conformarsi indirizzata al titolare del trattamento ed eventualmente ulteriori «*misure correttive appropriate*» ([111]). Di conseguenza, dato che ha dimostrato un nesso diretto con la sostanza del progetto di decisione, l'obiezione è «*pertinente*». L'obiezione è altresì «*motivata*» in quanto ha addotto svariate argomentazioni di fatto e di diritto a sostegno della modifica proposta della valutazione giuridica per quanto concerne il motivo per cui i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f), RGPD non sono soddisfatti nel caso di specie così come in merito al motivo per cui Meta IE non può invocare legittimamente tali disposizioni e, pertanto, occorre porre rimedio alla violazione ([112]). Di conseguenza l'EDPB non si è

---

che il periodo di applicazione è compreso tra il 25 maggio 2018 e la data di inizio della presente indagine (21 settembre 2020); b) Meta Ireland ha apportato modifiche significative alle modalità di funzionamento del servizio di Instagram per quanto concerne sia gli account professionali sia la sua impostazione relativa al pubblico per gli utenti adolescenti; e c) in ogni caso, eventuali preoccupazioni relative all'articolo 6, RGPD derivanti dal trattamento delle informazioni personali degli utenti adolescenti rientrano nell'ambito di applicazione dell'indagine simultanea sulle basi giuridiche e implicano questioni che saranno esaminate dalla Corte in procedimenti distinti» (Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, punto 41). Per quanto concerne la questione relativa ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte, l'EDPB rimanda alla sezione 3.3 (punto 20) della presente decisione vincolante.

([107]) Progetto di decisione, punto 46.

([108]) Progetto di decisione, punti 115-116 e 125.

([109]) Linee guida dell'EDPB sull'obiezione pertinente e motivata, punto 24; linee guida dell'EDPB sull'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD, punto 66.

([110]) Articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

([111]) Cfr. punto 35 della presente decisione vincolante.

([112]) Cfr. punti 33-35 della presente decisione vincolante. L'AC NL ha sostenuto, tra l'altro, che il requisito della necessità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD e i tre requisiti cumulativi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD non erano soddisfatti.

detto convinto dalle osservazioni di Meta IE secondo cui le obiezioni non sono né pertinenti né motivate ([113]). L'EDPB ricorda inoltre che la valutazione del merito dell'obiezione è effettuata separatamente, una volta accertato che quest'ultima soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, punto 24, RGPD ([114]).

54. Per quanto riguarda l'obbligo di dimostrare la rilevanza dei rischi posti per i diritti e le libertà degli interessati, contrariamente a quanto sostenuto da Meta IE ([115]), l'EDPB ritiene che l'obiezione sollevata dall'AC NL soddisfi la norma richiesta, sottolineando diverse conseguenze che il progetto di decisione avrebbe per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati ([116]).

55. Infine, contrariamente ai punti di vista dell'autorità capofila, l'EDPB ritiene che la qualifica dell'obiezione dell'AC NL come pertinente e motivata si applichi anche alla parte relativa all'ordine a conformarsi e ad altre «*misure correttive appropriate*». A tale proposito, l'EDPB sottolinea che le argomentazioni addotte dall'AC NL, trattate nei precedenti punti 33 e 34, hanno dimostrato chiaramente il motivo per cui il progetto di decisione dovrebbe essere modificato al fine di includere una violazione riguardante l'assenza di una base giuridica per il trattamento delle informazioni di contatto e la conseguente necessità di garantire che tale trattamento sia conforme al RGPD, modificando l'ordine a conformarsi indirizzato al titolare del trattamento e adottando misure correttive appropriate. Analogamente, l'obiezione dell'AC NL ha evidenziato chiaramente la rilevanza dei rischi per gli interessati qualora il progetto di decisione rimanesse invariato e non si ponesse rimedio alla violazione.

***

56. Nella sua obiezione l'**AC DE** ha contestato la conclusione dell'AC IE secondo cui non vi è stata violazione nella misura in cui Meta IE si è basata sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD e, in alternativa, sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD per il trattamento delle informazioni di contatto, quindi anche per quanto riguarda la questione *«se sussista una violazione del RGPD»* ai sensi dell'articolo 4, punto 24, RGPD. Avendo dimostrato che esisteva un nesso diretto con la sostanza del progetto di decisione e che, qualora accolta, l'obiezione porterebbe a una conclusione diversa, l'obiezione risulta essere *«pertinente»*. L'obiezione è altresì «*motivata*» in quanto ha addotto svariate argomentazioni di fatto e di diritto a sostegno della modifica proposta della valutazione giuridica per quanto concerne il motivo per cui i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f), RGPD non sono soddisfatti

([113]) Meta IE sostiene che «*le obiezioni non sono pertinenti in quanto si basano sulla premessa errata che si riferiscono a una conclusione definitiva del progetto di decisione concernente l'articolo 6 RGPD*» (Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, allegato A, pagg. 33 e 35). Meta IE ritiene inoltre che le obiezioni non siano motivate in quanto «*l'obiezione dell'AC NL ignora la valutazione preliminare dell'[AC IE] relativa agli interessi degli utenti adolescenti nel mantenimento dei pulsanti delle informazioni di contatto negli account professionali*» (Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, allegato A, pag. 35). A tale proposito, cfr. anche il punto 51 della presente decisione vincolante.

([114]) Cfr. linee guida dell'EDPB sull'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), punto 63.

([115]) Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, allegato A, pagg. 34 e 36. Cfr. punto 51 della presente decisione vincolante.

([116]) Ad esempio, l'AC NL ha sostenuto che, se il progetto di decisione fosse mantenuto invariato e pertanto il titolare del trattamento fosse autorizzato a fare affidamento sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) o f), RGPD per il trattamento in questione, ciò ridurrebbe la soglia di liceità del trattamento e priverebbe gli interessati dei meccanismi di protezione previsti dal RGPD (obiezione dell'AC NL, punti 22 e 44-47). L'AC NL ha inoltre asserito che il progetto di decisione non affrontava i rischi per gli interessati, bensì consentiva il protrarsi degli stessi (obiezione dell'AC NL, punto 45).

nel caso di specie ([117]). Di conseguenza l'EDPB non si è detto convinto dalle osservazioni di Meta IE secondo cui le obiezioni non sarebbero né pertinenti né motivate ([118]).

57. L'EDPB ritiene inoltre che l'AC DE abbia dimostrato la rilevanza del rischio per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati ([119]).

***

58. Analogamente, anche l'obiezione dell'**AC IT** riguarda la questione «*se sussista una violazione del RGPD*». Secondo l'AC IT, il trattamento delle informazioni di contatto non può «*essere considerato necessario per [il] funzionamento del servizio*» ([120]), il che rende di conseguenza «*illecito il trattamento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), [RGPD]*» ([121]) e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD ([122]). Avendo dimostrato un nesso diretto con la sostanza del progetto di decisione così come che, qualora seguita, l'obiezione porterebbe a una conclusione diversa ([123]), l'obiezione risulta essere *«pertinente»*.

59. Dato che l'AC IT ha presentato argomentazioni sugli errori di fatto e di diritto presenti nel progetto di decisione per quanto concerne l'analisi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) ed f), RGPD ([124]), l'obiezione è «*motivata*» nella misura in cui riguarda l'ulteriore violazione relativa all'assenza di una base giuridica per il trattamento delle informazioni di contatto.

60. L'EDPB non si è detto convinto dalle affermazioni contrarie di Meta IE ([125]), in quanto l'AC IT ha spiegato il modo in cui la sua obiezione, laddove seguita, porterebbe a una conclusione diversa e ha presentato

([117]) Per quanto riguarda l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD, l'AC DE ha sostenuto che la valutazione da parte dell'AC IE della validità e della necessità del contratto tra Meta IE e gli utenti minorenni è errata e ha fornito una motivazione alternativa (cfr. punto 36 della presente decisione vincolante). Per quanto riguarda l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD, l'AC DE ha ritenuto che le tre condizioni cumulative non fossero soddisfatte (cfr. punto 37 della presente decisione vincolante).

([118]) Meta IE ha sostenuto che le obiezioni non sono pertinenti in quanto l'AC IE non aveva formulato una constatazione formale nel progetto di decisione in merito all'articolo 6, RGPD, ma aveva piuttosto formulato osservazioni preliminari (Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, punti 26-27). A tale riguardo, cfr. punto 51 della presente decisione vincolante. fino qui Detta società ha ritenuto altresì che l'obiezione dell'AC DE in merito all'elemento della «*necessità*» non fosse motivata in quanto «*contraria alla giurisprudenza della Corte e agli orientamenti applicabili (emessi anche dall'EDPB), dato che applica la norma giuridica errata*» (Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, pagg. 38 e 40). L'EDPB ricorda che il merito dell'obiezione è trattato separatamente dalla valutazione dell'eventualità che l'obiezione soddisfi o meno i requisiti di cui all'articolo 4, punto 24, RGPD.

([119]) L'AC DE ha sostenuto, tra l'altro, che l'interpretazione di ampia portata da parte dell'AC IE dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f), RGPD consentirebbe il trattamento dei dati personali in assenza di una base giuridica effettiva, rendendo così inefficace la protezione offerta dal RGPD (obiezione dell'AC DE, pag. 9).

([120]) Obiezione dell'AC IT, pag. 1.

([121]) Obiezione dell'AC IT, pag. 2.

([122]) Obiezione dell'AC IT, pag. 4.

([123]) L'AC IT ha chiesto una modifica del progetto di decisione relativa alla violazione per quanto concerne la base giuridica per il trattamento delle informazioni di contatto e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria come conseguenza di tale ulteriore violazione.

([124]) Ad esempio, l'AC IT ha ritenuto che il trattamento non fosse necessario all'esecuzione di un contratto (cfr. punto 39 della presente decisione vincolante) e che il test comparativo in relazione all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD spostava l'ago della bilancia a favore dell'interessato (cfr. punto 40 della presente decisione vincolante).

([125]) Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, pagg. 49-52. Per quanto riguarda le argomentazioni di Meta IE sull'assenza di conclusioni definitive nel progetto di decisione, l'EDPB fa riferimento al punto 51 della presente decisione vincolante. Meta IE ha sostenuto altresì, tra l'altro, che l'obiezione dell'AC IT in merito all'elemento della «*necessità*» in relazione all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD non era motivata in quanto «*è contraria*

svariate argomentazioni di fatto e di diritto a sostegno della modifica proposta della valutazione giuridica.

61. Infine, l'EDPB ritiene che l'obiezione dell'AC IT abbia dimostrato chiaramente l'importanza dei rischi che il progetto di decisione presenterebbe per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati stabilendo in che modo non vi sarebbero misure proporzionate e dissuasive in relazione alle violazioni e in che modo il progetto di decisione potrebbe essere interpretato costituire un'approvazione dell'approccio adottato dal titolare del trattamento dei dati personali dei minori, compromettendo in tal modo i diritti di questi ultimi ([126]).

62. Per quanto riguarda le parti pertinenti dell'obiezione dell'AC IT relative all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la possibile ulteriore violazione relativa all'affidamento fatto da parte di Meta IE sull'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f), RGPD, detta obiezione riguarda «*l'eventuale conformità rispetto al RGPD dell'azione prevista in relazione al titolare del trattamento*». L'obiezione è collegata all'obiezione dell'AC IT concernente le conclusioni del progetto di decisione in merito all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f), RGPD per quanto riguarda il trattamento delle informazioni di contatto. Esiste un nesso diretto con la sostanza del progetto di decisione e, laddove seguita, l'obiezione porterebbe a una conclusione diversa, di conseguenza è «pertinente». Tuttavia, l'EDPB ritiene che l'obiezione non abbia elaborato in misura sufficiente le argomentazioni di diritto o di fatto che giustificherebbero una modifica del progetto di decisione a tale riguardo volta ad aumentare in modo specifico il livello della sanzione pecuniaria. Analogamente, la rilevanza dei rischi per gli interessati connessi all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non è sufficientemente spiegata. Pertanto, l'obiezione dell'AC IT in merito all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la possibile ulteriore violazione non è «*motivata*».

63. L'EDPB ritiene pertanto che l'obiezione dell'AC IT, nella misura in cui riguarda l'ulteriore violazione relativa all'assenza di una base giuridica per il trattamento delle informazioni di contatto, sia «*pertinente*» e «*motivata*» e soddisfi la soglia stabilita dall'articolo 4, punto 24, RGPD. Mentre, nella misura in cui riguarda l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la possibile ulteriore violazione, l'obiezione dell'AC IT non è «*motivata*» e pertanto non soddisfa la soglia di cui all'articolo 4, punto 24, del RGPD.

***

64. Nella sua obiezione, l'**AC FI** ha contestato la conclusione dell'AC IE secondo la quale il trattamento delle informazioni di contatto soddisfaceva i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f), RGPD. Di conseguenza l'obiezione dell'AC FI riguarda la questione «*se sussista una violazione del RGPD*».

---

alla giurisprudenza della Corte e agli orientamenti applicabili (emessi anche dall'EDPB), dato che applica la norma giuridica errata» (Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, pag. 50). Per quanto concerne l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD, Meta IE ha sostenuto che l'AC IT non ha stabilito un nesso tra l'obiezione e una violazione specifica e ha omesso elementi pertinenti del fascicolo (Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, pagg. 51-52). L'EDPB non concorda con tali argomentazioni, in quanto l'AC IT ha fornito elementi fattuali e giuridici sufficienti a sostegno dell'obiezione e ha raggiunto conclusioni logiche. L'EDPB ricorda che il merito dell'obiezione è trattato separatamente dalla valutazione dell'eventualità che l'obiezione soddisfi o meno i requisiti di cui all'articolo 4, punto 24, RGPD.

([126]) Obiezione dell'AC IT, pag. 2 e seguenti. L'EDPB prende atto delle osservazioni di Meta IE a tale riguardo (Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, pagg. 50 e 52). Tuttavia, l'EDPB non concorda con Meta IE (cfr. punto 51).

L'obiezione dell'AC FI potrebbe comportare altresì ulteriori «*misure correttive appropriate*» ([127]). Avendo dimostrato un nesso diretto con la sostanza del progetto di decisione così come che, qualora seguita, l'obiezione porterebbe a una conclusione diversa, l'obiezione risulta essere *«pertinente»*. Per gli stessi motivi illustrati in precedenza per quanto concerne le altre obiezioni contenute nella presente sezione, l'EDPB non si è detto convinto dalle argomentazioni addotte da Meta IE in merito all'assenza di pertinenza di tale obiezione ([128]). Inoltre, l'EDPB ritiene che l'obiezione sia «*motivata*», in quanto l'AC FI ha presentato argomentazioni di diritto e di fatto che spiegano perché i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f), RGPD non sono soddisfatti nel caso di specie e ha spiegato perché l'AC IE non ha valutato correttamente l'applicazione dell'articolo 6 RGPD e, di conseguenza, occorre porre rimedio alla violazione ([129]).

65. Dopo aver esaminato le osservazioni di Meta IE secondo cui l'obiezione dell'AC FI «*si basa su affermazioni vaghe*» ([130]), l'EDPB ritiene che l'obiezione dell'AC FI dimostri in modo conclusivo la rilevanza dei rischi che il progetto di decisione comporta per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati ([131]).

66. Infine, contrariamente ai punti di vista dell'autorità capofila, l'EDPB ritiene che la qualifica dell'obiezione dell'AC FI come pertinente e motivata si applichi anche alla parte relativa alle misure correttive appropriate. A tale proposito, l'EDPB sottolinea che le argomentazioni addotte dall'AC FI, trattate nei precedenti punti 42 e 43, hanno dimostrato chiaramente il motivo per cui il progetto di decisione dovrebbe essere modificato al fine di includere una violazione riguardante l'assenza di una base giuridica per il trattamento delle informazioni di contatto e la conseguente necessità di garantire che tale trattamento sia conforme al RGPD, adottando «*misure correttive appropriate*». Analogamente, l'obiezione dell'AC FI ha indicato chiaramente la rilevanza dei rischi per gli interessati qualora il progetto di decisione rimanesse invariato e non si ponesse rimedio alla violazione.

***

([127]) Cfr. precedente punto 44. L'AC FI ha chiesto una modifica del progetto di decisione per quanto concerne la base giuridica per il trattamento delle informazioni di contatto e l'adozione di «*misure correttive appropriate*» a seguito di tale ulteriore violazione.

([128]) Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, allegato A, pagg. 53-55. Meta IE ha sostenuto che l'obiezione non fosse pertinente in quanto l'AC IE non aveva formulato una constatazione formale nel progetto di decisione in merito all'articolo 6 RGPD, ma aveva piuttosto formulato osservazioni preliminari. A tale riguardo, cfr. punto 51 della presente decisione vincolante.

([129]) Cfr. punti 42-43 della presente decisione vincolante. L'AC FI ha sostenuto, tra l'altro, che la valutazione della validità e della necessità del contratto è insufficiente e che le tre condizioni cumulative di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD non sono soddisfatte. A tale proposito, Meta IE ha sostenuto, tra l'altro, che l'AC FI si era limitata a concordare con l'obiezione formulata dall'AC NL senza fornire dettagli sufficienti in merito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD (Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, pag. 53). Per quanto concerne l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD, Meta IE ha sostenuto che la conclusione dell'obiezione relativa alla violazione è stata dissociata dalla logica che stabilisce (Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, pag. 55). L'EDPB non concorda con entrambe le argomentazioni, in quanto l'AC FI ha fornito elementi fattuali e giuridici sufficienti a sostegno dell'obiezione e ha raggiunto conclusioni logiche. L'EDPB ricorda che il merito dell'obiezione è trattato separatamente dalla valutazione dell'eventualità che l'obiezione soddisfi o meno i requisiti di cui all'articolo 4, punto 24, RGPD.

([130]) Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, allegato A, pagg. 54 e 55. A tale proposito, l'EDPB fa inoltre riferimento al punto 51 di cui sopra.

([131]) L'AC FI ha spiegato, tra l'altro, che il progetto di decisione comporterebbe una protezione insufficiente degli interessi dei minori, creando così un precedente pericoloso (obiezione dell'AC FI, punto 8). L'AC FI ha inoltre ritenuto che l'assenza di una base giuridica rappresenti un rischio elevato per gli interessati, tenuto conto dei rischi individuati nel progetto di decisione stesso (obiezione dell'AC FI, punti 8 e 18).

67. Come indicato nella sua obiezione, l'**AC FR** non ha concordato con le conclusioni dell'AC IE secondo le quali il trattamento delle informazioni di contatto poteva essere basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD e, in alternativa, sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD e ha asserito che l'AC IE aveva commesso un errore nella sua valutazione giuridica in quanto avrebbe dovuto giungere a una conclusione diversa ([132]). Pertanto, l'obiezione dell'AC FR riguarda anche la questione «*se sussista una violazione del RGPD*» e, laddove seguita, condurrebbe a una conclusione diversa per quanto concerne le conclusioni relative all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f), RGPD e le misure correttive suggerite al titolare del trattamento ([133]). Avendo dimostrato un nesso diretto con la sostanza del progetto di decisione, l'obiezione è «*pertinente*». Per gli stessi motivi illustrati in precedenza per quanto concerne le altre obiezioni contenute nella presente sezione, l'EDPB non si è detto convinto dalle argomentazioni addotte da Meta IE in merito all'assenza di pertinenza di tale obiezione ([134]).

68. L'EDPB ritiene inoltre che, nella misura in cui l'obiezione riguarda l'ulteriore violazione relativa all'assenza di una base giuridica per il trattamento delle informazioni di contatto e alla modifica dell'ordine a conformarsi, l'obiezione sia «*motivata*», in quanto l'AC FR ha espresso chiaramente un disaccordo in merito alle conclusioni cui è giunta l'AC IE nel progetto di decisione evidenziando le contraddizioni nelle analisi dell'AC IE stessa e ha presentato svariate argomentazioni di fatto e di diritto per la modifica proposta della valutazione giuridica, tra cui il motivo per cui il titolare del trattamento non poteva basarsi in maniera lecita sull'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f), RGPD nel caso di specie. L'EDPB ritiene, di conseguenza, che la violazione debba essere sanata ([135]). Pertanto, l'EDPB non si è detto convinto dall'argomentazione di Meta IE secondo la quale l'AC FR «*si limita a sollevare preoccupazioni astratte e di ampia portata (e non pertinenti)*» e «*non le collega a una conclusione in merito alla violazione*» ([136]).

69. L'EDPB ritiene che l'obiezione dell'AC FR abbia corroborato in maniera sufficiente i rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, in quanto ha spiegato chiaramente le conseguenze che il progetto di decisione avrebbe per tali diritti e libertà ([137]).

([132]) Obiezione dell'AC FR, pag. 3.

([133]) L'AC FR ha chiesto una modifica del progetto di decisione relativa alla violazione per quanto concerne la base giuridica per il trattamento delle informazioni di contatto, una modifica dell'ordine a conformarsi nonché l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria come conseguenza di tale ulteriore violazione.

([134]) Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, allegato A, pagg. 56 e 58. Meta IE ha sostenuto che l'obiezione non fosse pertinente in quanto l'AC IE non aveva formulato una constatazione formale nel progetto di decisione in merito all'articolo 6 RGPD, ma aveva piuttosto formulato osservazioni preliminari. A tale riguardo, cfr. punto 51 della presente decisione vincolante.

([135]) Cfr. punto 45 della presente decisione vincolante. L'AC FR ha ritenuto, tra l'altro, che le conclusioni dell'AC IE in merito alla necessità del trattamento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD siano contraddittorie rispetto alle conclusioni sulla violazione del principio della minimizzazione dei dati. L'AC FR ha sostenuto altresì che il test comparativo era in contraddizione con le conclusioni dell'AC IE in merito ai gravi rischi per gli utenti minorenni.

([136]) Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, allegato A, pag. 56. Cfr. anche osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, allegato A, pag. 59, in relazione all'obiezione dell'AC FR concernente l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD. Per quanto concerne i punti di vista di Meta IE secondo cui l'obiezione dell'AC FR sarebbe giuridicamente errata (Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, pagg. 57 e 59), l'EDPB ricorda che il merito dell'obiezione è trattato separatamente dalla valutazione dell'eventualità che l'obiezione soddisfi o meno i requisiti di cui all'articolo 4, punto 24, RGPD.

([137]) L'AC FR ha sostenuto che, consentendo l'affidamento sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) o f), il progetto di decisione esporrebbe i minori a un maggiore rischio di molestie e adescamenti e quindi non li proteggerebbe in modo efficace. Inoltre, ciò creerebbe un precedente per altre organizzazioni (obiezione dell'AC FR, punti 23-26). L'EDPB prende atto delle osservazioni di Meta IE a tale riguardo (Osservazioni di Meta IE ai fini

70. Per quanto riguarda le parti pertinenti dell'obiezione dell'AC FR relative all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la possibile ulteriore violazione relativa all'affidamento fatto da parte di Meta IE sull'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f), RGPD, detta obiezione riguarda «l'eventuale conformità rispetto al RGPD dell'azione prevista in relazione al titolare del trattamento» ([138]). L'obiezione è collegata all'obiezione dell'AC FR concernente le conclusioni in merito all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f), RGPD per quanto riguarda il trattamento delle informazioni di contatto. Dato che si tratta dell'imposizione di una misura correttiva per un'ulteriore violazione, che risulterebbe dall'inversione delle conclusioni di cui al progetto di decisione, esiste un nesso diretto con la sostanza del progetto di decisione e, laddove seguita, l'obiezione porterebbe a una conclusione diversa. Pertanto, l'obiezione deve essere considerata *«pertinente»*, come indicato al precedente punto 67. Tuttavia, l'EDPB ritiene che l'obiezione non elabori in misura sufficiente le argomentazioni di diritto o di fatto che giustificherebbero una modifica del progetto di decisione in merito all'imposizione di tale misura correttiva specifica. Pertanto, l'obiezione dell'AC FR non è *«motivata»* per quanto concerne l'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la possibile ulteriore violazione relativa alla base giuridica per il trattamento delle informazioni di contatto.

71. L'EDPB ritiene pertanto che l'obiezione dell'AC FR, nella misura in cui riguarda l'ulteriore violazione relativa all'assenza di una base giuridica per il trattamento delle informazioni di contatto, sia «*pertinente*» e «*motivata*» e soddisfi la soglia stabilita dall'articolo 4, punto 24, RGPD. Mentre, nella misura in cui riguarda l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la possibile ulteriore violazione, l'obiezione dell'AC FR non è «*motivata*» e pertanto non soddisfa la soglia di cui all'articolo 4, punto 24, del RGPD.

***

72. L'obiezione dell'**AC NO** ha espresso disaccordo in merito alla valutazione dell'AC IE di cui al progetto di decisione concernente l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) ed f), RGPD. Qualora le si desse seguito, l'obiezione dell'AC NO condurrebbe a una conclusione diversa per quanto riguarda le conclusioni relative all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f), RGPD e inciderebbe altresì sull'ordine a conformarsi indirizzato al titolare del trattamento. Di conseguenza, dato che ha dimostrato un nesso diretto con la sostanza del progetto di decisione, l'obiezione è «*pertinente*». Per gli stessi motivi illustrati in precedenza, l'EDPB non si è detto convinto dalle argomentazioni addotte da Meta IE in merito all'assenza di pertinenza di tale obiezione ([139]). L'obiezione è altresì «*motivata*» in quanto ha addotto svariate argomentazioni di fatto e di diritto a sostegno della modifica proposta della valutazione giuridica per quanto concerne il motivo per cui i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f), RGPD non sono soddisfatti nel caso di specie così come in merito al motivo per cui il titolare del trattamento non può invocare legittimamente tali disposizioni e, pertanto, occorre porre rimedio alla violazione ([140]).

---

dell'articolo 65, pagg. 57 e 59). Tuttavia, l'EDPB non concorda con Meta IE e ritiene che l'AC FR abbia individuato in modo chiaro ed esplicito la rilevanza dei rischi. L'EDPB fa inoltre riferimento al precedente punto 51.

([138]) Articolo 4, punto 24, RGPD.

([139]) Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, allegato A, pagg. 45 e 47. Meta IE ha sostenuto che l'obiezione non fosse pertinente in quanto l'AC IE non aveva formulato una constatazione formale nel progetto di decisione in merito all'articolo 6 RGPD, ma aveva piuttosto formulato osservazioni preliminari. A tale riguardo, cfr. punto 51 della presente decisione vincolante.

([140]) Cfr. punti 46-48 della presente decisione vincolante. La AC NO ha sostenuto, tra l'altro, che il trattamento non era necessario ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, RGPD, né in relazione alla sua lettera b) né alla sua

73. Per quanto riguarda l'obbligo di dimostrare la rilevanza dei rischi che il progetto di decisione comporta per i diritti e le libertà degli interessati, l'EDPB ritiene che l'obiezione dell'AC NO soddisfi i criteri di cui all'articolo 4, punto 24, RGPD ([141]). Pertanto, l'EDPB non si è detto convinto dalle argomentazioni di Meta IE in senso contrario ([142]).

74. Per quanto concerne l'obiezione dell'AC NO in merito alla sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare per le ulteriori violazioni relative all'assenza di una base giuridica per il trattamento delle informazioni di contatto, l'EDPB ritiene che riguardasse la questione «*se l'azione prevista in relazione al titolare del trattamento sia conforme al RGPD*» ([143]). L'obiezione è collegata all'obiezione dell'AC NO concernente le conclusioni in merito all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f), RGPD per quanto riguarda il trattamento delle informazioni di contatto. Dato che si tratta dell'imposizione di una misura correttiva per un'ulteriore violazione, che risulterebbe dall'inversione delle conclusioni di cui al progetto di decisione, esiste un nesso diretto con la sostanza del progetto di decisione e, laddove seguita, l'obiezione porterebbe a una conclusione diversa, di conseguenza è «*pertinente*». L'EDPB non si è detto convinto dalle argomentazioni addotte da Meta IE in merito all'assenza di pertinenza di tale obiezione ([144]), anche per quanto concerne l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per le conclusioni proposte in merito all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f), del RGPD. L'EDPB ritiene inoltre che l'obiezione sia «*motivata*», in quanto ha addotto svariate argomentazioni di fatto e di diritto a sostegno dell'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la presunta violazione ([145]). Per quanto concerne la rilevanza del rischio posto dal progetto di decisione per i diritti e le libertà degli interessati, l'obiezione ha dimostrato in maniera sufficiente quale sarebbe l'impatto negativo per gli interessati qualora non sia imposta una sanzione pecuniaria per la violazione del RGPD per quanto riguarda l'assenza di una base giuridica ([146]). Pertanto, l'EDPB ritiene che l'obiezione dell'AC NO soddisfi i criteri di cui all'articolo 4, punto 24, RGPD.

***

lettera f), e che il test comparativo evidenziava una prevalenza degli interessi dell'interessato. L'EDPB non si è pertanto detto convinto dalle argomentazioni di Meta IE secondo cui l'obiezione si baserebbe su errori fondamentali, sarebbe contraria al principio della certezza del diritto e non evidenzierebbe alcun errore nell'analisi dell'AC IE (osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, pagg. 46 e 47). L'EDPB ricorda che il merito dell'obiezione è trattato separatamente dalla valutazione dell'eventualità che l'obiezione soddisfi o meno i requisiti di cui all'articolo 4, punto 24, RGPD.

([141]) L'AC NO ha sostenuto che, consentendo il trattamento dei dati personali in assenza di una base giuridica, il progetto di decisione violerebbe il diritto fondamentale dell'interessato alla protezione dei dati e costituirebbe un precedente pericoloso (obiezione dell'AC NO, pagg. 6-7). Pertanto l'EDPB ritiene che l'obiezione dell'AC NO abbia indicato chiaramente la rilevanza dei rischi per gli interessati qualora il progetto di decisione rimanesse invariato e non si ponesse rimedio alla violazione.

([142]) Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, punto 44 e allegato A, pagg. 46 e 47. A tale proposito, l'EDPB fa riferimento al punto 51 di cui sopra.

([143]) Articolo 4, punto 24, RGPD.

([144]) Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, punto 44 e allegato A, pag. 48. Meta IE ha sostenuto che l'obiezione derivava da osservazioni non definitive dell'AC IE e, pertanto, non era pertinente. A tale proposito, cfr. punto 51 della presente decisione vincolante.

([145]) Obiezione dell'AC NO, pagg. 8-9.

([146]) La AC NO ha sostenuto che, se non fosse irrogata una sanzione pecuniaria, il progetto di decisione creerebbe un pericoloso precedente, in quanto non vi sarebbero incentivi sufficienti per Meta IE e altri titolari del trattamento a modificare il loro comportamento, con conseguente ripetizione di tali violazioni. Ciò inciderebbe sugli interessati, in quanto in pratica il livello di protezione stabilito dal RGPD sarebbe negato (obiezione dell'AC NO, pag. 9).

75. Sulla base delle considerazioni di cui sopra, l'EDPB ritiene che le obiezioni sollevate **dall'AC NL, dall'AC DE, dall'AC IT, dall'AC FI, dall'AC FR e dall'AC NO** in merito alle conclusioni contenute nel progetto di decisione in merito all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f), RGPD per quanto concerne il trattamento delle informazioni di contatto si qualifichino come obiezioni pertinenti e motivate ai sensi dell'articolo 4, punto 24, RGPD, anche per quanto riguarda le modifiche dell'ordine a conformarsi richieste nelle obiezioni dell'AC FR, dell'AC NL e dell'AC NO e le ulteriori misure correttive appropriate richieste dall'AC FI e dall'AC NL.

76. L'EDPB ritiene inoltre che l'obiezione dell'**AC NO** in merito all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per le conclusioni relative all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f), RGPD sia pertinente e motivata ai sensi dell'articolo 4, punto 24, RGPD. Al contrario, per quanto riguarda le parti pertinenti delle obiezioni **dell'AC FR e dell'AC IT** in merito all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la possibile ulteriore violazione connessa all'affidamento fatto da parte di Meta IE sull'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f), RGPD, l'EDPB ritiene che non siano sufficientemente motivate e, pertanto, non raggiungano la soglia di cui all'articolo 4, punto 24, RGPD.

5.4.2. Valutazione nel merito

77. Secondo l'EDPB, le obiezioni ritenute pertinenti e motivate in questa sottosezione ([147]) richiedono una valutazione dell'eventuale necessità di modificare il progetto di decisione per quanto riguarda la conclusione sulla conformità rispetto all'articolo 6, paragrafo 1, RGPD. Il merito dell'obiezione dell'AC NO, in relazione all'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la proposta ulteriore violazione, è valutata nella sezione 7.4 della presente decisione vincolante.

78. Nel valutare il merito delle obiezioni sollevate, l'EDPB tiene conto della posizione dell'AC IE sulle obiezioni e sulle osservazioni di Meta IE.

79. L'EDPB prende atto del fatto che per il trattamento delle informazioni di contatto Meta IE ha fatto affidamento sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD (ma soltanto nella misura in cui un utente minorenne disponeva della capacità di concludere un contratto avente efficacia giuridica) o, in alternativa, sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD (per quanto concerne gli utenti minorenni che non disponevano della capacità per concludere un contratto con Meta IE) ([148]).

5.4.2.1 In merito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD

80. L'EDPB ricorda che i dati personali possono essere trattati sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD quando: 1) il trattamento avviene nel contesto dell'esecuzione di un contratto concluso con l'interessato; e 2) il trattamento è necessario per l'esecuzione di tale particolare contratto concluso con l'interessato ([149]).

([147]) Tali obiezioni sono quelle dell'AC DE, dell'AC FI, dell'AC FR, dell'AC IT, dell'AC NL e dell'AC NO in merito all'affidamento fatto da Meta IE sulle basi giuridiche di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f), RGPD per il trattamento delle informazioni di contatto.
([148]) Progetto di decisione, punti 105 e 108. Cfr. anche: risposta di Meta IE alla richiesta di informazioni; osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, appendice 6, punti 17-19, nei quali Meta IE ha spiegato di basarsi su due basi giuridiche primarie al fine di fornire, personalizzare e migliorare i prodotti Facebook (compreso Instagram), tra cui la fornitura dell'account Instagram professionale e la visualizzazione di un'opzione di contatto in relazione a un tale account, laddove tali basi giuridiche erano l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD o, in alternativa, l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD.
([149]) Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD.

81. Per quanto concerne l'esistenza di un contratto, l'EDPB prende atto delle obiezioni sollevate dall'AC DE ([150]) e dall'AC FI ([151]), nonché dall'AC IT ([152]) e dall'AC FR ([153]), che hanno ipotizzato un'assenza di valutazione e di una deduzione di conclusioni da parte dell'AC IE in merito all'esistenza di un contratto valido tra Meta IE e gli utenti minorenni per quanto riguarda il trattamento delle informazioni di contatto. L'AC NL ha sostenuto che, innanzitutto, l'autorità capofila non ha valutato adeguatamente nel progetto di decisione se tra Meta IE e gli interessati fosse in vigore un contratto per la fornitura dell'account Instagram professionale e, in secondo luogo, l'AC NL ha sollevato dubbi circa la validità di tale contratto ([154]).

82. Nel progetto di decisione l'AC IE ha riscontrato che, registrandosi per la creazione di un account Instagram personale, un interessato accettava le Condizioni d'uso di Instagram ([155]). Alla luce delle osservazioni formulate da Meta IE, l'AC IE ha inoltre ritenuto che la base giuridica dell'esecuzione di un contratto poteva essere invocata da Meta IE in relazione al trattamento associato alla funzionalità dell'account professionale sulla base delle Condizioni d'uso ([156]).

83. Nelle sue osservazioni, Meta IE ha sostenuto che le autorità di controllo non sono competenti per valutare la validità dei contratti ([157]) e in ogni caso il progetto di decisione faceva chiaramente riferimento a una relazione contrattuale tra Meta IE e ciascun utente basata sulle Condizioni d'uso ([158]). Meta IE ha asserito altresì di non avere alcun obbligo giuridico ai sensi del RGPD di includere un riferimento specifico agli account professionali nelle Condizioni d'uso di Instagram e, di conseguenza, la mancanza di tale riferimento non incide in alcun modo sulla valutazione della necessità del trattamento per l'esecuzione di un contratto ([159]) e non è contraria all'articolo 12 RGPD ([160]).

84. Come ricordato in precedenza, uno dei presupposti affinché un titolare del trattamento possa basarsi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD quale base giuridica per il trattamento dei dati personali consiste nel fatto che il trattamento avvenga nel contesto dell'esecuzione di un contratto. Come indicato in precedenza dall'EDPB, tale condizione implica più specificamente che un titolare del trattamento, in linea con gli obblighi di responsabilizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, RGPD, deve essere in grado di dimostrare: a) l'esistenza di un contratto; e b) la validità del contratto ai sensi del diritto contrattuale nazionale applicabile ([161]).

85. Al fine di valutare se Meta IE avrebbe potuto invocare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD per il trattamento delle informazioni di contatto, nei paragrafi che seguono l'EDPB esamina se il trattamento in questione sia **necessario** ai fini dell'esecuzione del presunto contratto con gli interessati nel caso di specie.

([150]) Obiezione dell'AC DE, pagg. 3-4.
([151]) Obiezione dell'AC FI, punti 4-5.
([152]) Obiezione dell'AC IT, pag. 1.
([153]) Obiezione dell'AC FR, punto 11.
([154]) Obiezione dell'AC NL, punti 9-11.
([155]) Progetto di decisione, punto 114.
([156]) Progetto di decisione, punto 115.
([157]) Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, punti 50-51.
([158]) Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, punto 52.
([159]) Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, punti 53-54.
([160]) Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, punto 55.
([161]) Linee guida dell'EDPB 2/2019, punto 26.

86. Nelle sue osservazioni, Meta IE ha asserito che, per quanto riguarda la «necessità», le autorità interessate hanno ignorato i fatti e le considerazioni pertinenti nel periodo dell'offerta per la prima volta degli account professionali e hanno proceduto in maniera errata: 1) nell'applicare una visione eccessivamente restrittiva dell'elemento di necessità ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD; e 2) nel cercare impropriamente di individuare retroattivamente una violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD in virtù di una successiva modifica del prodotto, con implicazioni pericolose per i titolari del trattamento che cercano di sviluppare e fare evolvere i loro prodotti nel corso del tempo nel rispetto della vita privata e della sicurezza degli utenti ([162]). Secondo Meta IE, «*l'account professionale è stato creato per Instagram nel 2016 e, secondo quanto era pertinente all'epoca, è stato costruito intorno al concetto di impresa «tradizionale», che potrebbe aver utilizzato Instagram per sostenere la sua presenza esterna (ossia al di fuori di Instagram), come un sito web o uno stabilimento fisico. Per consentire la promozione al di fuori di Instagram e il contatto con l'impresa, la funzionalità dell'account professionale comprendeva un pulsante «Contatti» per consentire alla comunità di Instagram di comunicare con l'impresa attraverso un canale di contatto esterno a Instagram (ad esempio, un numero di telefono o un indirizzo di posta elettronica aziendale)*» e «*l'EDPB deve valutare l'elemento di necessità nel contesto del quadro concettuale corretto tenendo conto della finalità specifica del trattamento in questione all'epoca, in linea con i suoi orientamenti precedenti*» ([163]). Inoltre, secondo Meta IE, il rispetto dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD deve essere considerato separatamente, la conclusione dell'autorità capofila in merito all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), RGPD presentava un ambito di applicazione ristretto e, inoltre, l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD hanno significati distinti e separati, pertanto una constatazione di non conformità rispetto all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), RGPD non equivale e non può equivalere automaticamente a una constatazione di non conformità rispetto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD ([164]).

87. L'EDPB ricorda che la nozione di necessità ha un significato autonomo nel diritto dell'Unione, che deve rispecchiare gli obiettivi della normativa in materia di protezione dei dati ([165]). In particolare, come affermato dalla Corte: *«[p]er quanto concerne la condizione relativa alla necessità del trattamento dei dati, si deve ricordare che le deroghe alla tutela dei dati personali e le limitazioni della stessa devono avvenire nei limiti dello stretto necessario*» ([166]).

88. Nell'analizzare la base giuridica dell'esecuzione di un contratto, il requisito della necessità deve essere interpretato in maniera restrittiva. Come affermato in precedenza dal gruppo di lavoro Articolo 29 (in appresso: «**gruppo di lavoro**») ([167]), questa «*disposizione deve essere interpretata rigorosamente e*

([162]) Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, punto 58.
([163]) Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, punto 61.
([164]) Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, punti 67-72.
([165]) *Heinz Huber/Bundesrepublik Deutschland* (causa C-524/06, sentenza del 18 dicembre 2008, ECLI:EU:C:2008:724) (in appresso: «**C-524/06 *Huber***»), punto 52.
([166]) Sentenza *Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde/Rīgas pašvaldības SIA «Rīgas satiksme»* (causa C-13/16, sentenza del 4 maggio 2017, ECLI:EU:C:2017:336) (in appresso: «**C-13/16 *Rīgas***»), punto 30.
([167]) Il gruppo di lavoro, predecessore dell'EDPB, è stato istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (in appresso: «**direttiva 95/46/CE**») e ha svolto un ruolo, tra l'altro, nel contribuire all'applicazione uniforme delle norme nazionali adottate ai sensi della direttiva. Numerosi dei principi e delle disposizioni sostanziali del RGPD

non contempla le situazioni in cui il trattamento non è effettivamente necessario all'esecuzione di un contratto, bensì imposto unilateralmente all'interessato dal titolare del trattamento» ([168]).

89. L'EDPB ricorda che ai fini della valutazione della necessità nel quadro dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD, «*[è] importante stabilire la ratio esatta del contratto, ossia la sua sostanza e il suo obiettivo fondamentale, poiché sarà questa la base su cui si valuterà se il trattamento dei dati è necessario alla sua esecuzione*» ([169]). Come già affermato dall'EDPB, si dovrebbe tener conto dello scopo, della finalità o dell'obiettivo specifico/a del servizio e, ai fini dell'applicabilità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD, è necessario che il trattamento sia *oggettivamente necessario* per una finalità che è *parte integrante* della prestazione di tale servizio contrattuale all'interessato ([170]).

90. Inoltre l'EDPB osserva che il titolare del trattamento dovrebbe essere in grado di giustificare la necessità di tale trattamento avendo riguardo all'oggetto essenziale del contratto come inteso da entrambe le parti. A questo scopo si dovrà tenere conto non soltanto del punto di vista del titolare del trattamento, ma anche della ragionevole valutazione compiuta dall'interessato al momento della stipula del contratto ([171]). In tale contesto l'EDPB ricorda che i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali ([172]).

91. Per quanto concerne l'obiettivo e la finalità del contratto specifico, Meta IE ha sostenuto che, al momento della creazione dell'account professionale, quest'ultimo era stato concepito intorno al concetto di impresa «tradizionale» e mirava a consentire alla comunità di Instagram di comunicare con l'impresa attraverso un canale di contatto esterno a Instagram ([173]). L'AC IE ha constatato che «*la funzionalità dell'account professionale, sulla base del fatto che tale strumento del media sociale consente agli utenti di "creare, trovare, partecipare e condividere esperienze" con altre persone (come descritto nelle Condizioni d'uso), costituisce una parte centrale del servizio di Instagram così come offerto*» ([174]).

92. Sebbene l'EDPB concordi in merito al fatto che il trattamento può essere oggettivamente necessario anche se non espressamente menzionato nel contratto ([175]), dovrebbe essere possibile per un utente normale individuare l'oggetto essenziale del contratto «*come inteso da entrambe le parti*» sulla base delle informazioni presentate dal titolare del trattamento ([176]).

---

esistevano già nella direttiva 95/46/CE, pertanto gli orientamenti del WP29 al riguardo sono pertinenti ai fini dell'interpretazione del RGPD.

([168]) WP29, Parere 6/2014 sul concetto di interesse legittimo del responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 95/46/CE, WP 217, adottato il 9 aprile 2014 (in appresso: «**parere 06/2014 del WP29 sul concetto di interesse legittimo**»), pag. 20.

([169]) Parere 06/2014 del WP29 sul concetto di interesse legittimo, pag. 20.

([170]) Linee guida dell'EDPB 2/2019, punto 30.

([171]) Linee guida dell'EDPB 2/2019, punto 32.

([172]) Considerando 38, RGPD: «*[t]ale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare [...] la raccolta di dati personali relativi ai minori all'atto dell'utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore*».

([173]) Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, punto 61.

([174]) Progetto di decisione, punto 115.

([175]) Linee guida dell'EDPB 2/2019, punto 27.

([176]) Linee guida dell'EDPB 2/2019, punto 33.

93. Tenuto conto delle informazioni di alto livello fornite agli utenti minorenni in merito al servizio di Instagram nelle Condizioni d'uso ([177]) e del fatto che agli utenti minorenni non sono state fornite informazioni specifiche sulla funzionalità dell'account professionale ([178]), l'EDPB ritiene che tali utenti minorenni, nel contesto del loro utilizzo di Instagram, compresa la funzionalità dell'account aziendale, non avrebbero potuto ragionevolmente attendersi la pubblicazione dei dati di contatto sui loro profili. Inoltre, l'EDPB non concorda sul fatto che il trattamento delle informazioni di contatto, per quanto concerne gli utenti minorenni, possa essere considerato «*parte integrante*» o «*centrale*» del servizio di Instagram, compresa la funzionalità dell'account professionale. Inoltre, come rilevato correttamente dall'AC IE, è possibile gestire un profilo professionale senza pubblicare anche le informazioni di contatto ([179]).

94. Inoltre, l'EDPB ricorda che la valutazione di ciò che è necessario comporta una valutazione combinata e basata sui fatti del trattamento alla luce dell'obiettivo perseguito. Laddove esistano alternative realistiche e meno invasive, il trattamento non è necessario ([180]). A tale riguardo, dovrebbe essere preso in considerazione anche il principio di proporzionalità ([181]).

95. L'EDPB osserva che, se la pubblicazione dei dati di contatto era effettivamente destinata esclusivamente alle imprese tradizionali come sostenuto da Meta IE, era tecnicamente possibile distinguerle dagli utenti minorenni durante il processo di registrazione sulla base delle informazioni relative all'età ([182]). Sarebbe stato quindi possibile evitare di pubblicare le informazioni di contatto degli utenti minorenni, pur mantenendo l'opzione del pulsante di contatto per le imprese «*tradizionali*».

96. L'EDPB ritiene inoltre che, nel caso di specie, l'analisi della necessità dovrebbe essere corroborata dalla summenzionata analisi dell'esistenza di mezzi meno intrusivi. Tuttavia, l'AC IE non ha analizzato nel progetto di decisione se fossero disponibili altri mezzi meno intrusivi per conseguire efficacemente l'obiettivo perseguito. A tale riguardo, tale autorità avrebbe dovuto prendere in considerazione la possibilità esistente di contattare direttamente gli utenti attraverso messaggi diretti all'interno della piattaforma. Infatti, dal progetto di decisione emerge chiaramente che Meta IE era consapevole del fatto che taluni utenti degli account professionali preferivano comunicare con il loro pubblico mediante messaggi diretti su Instagram, piuttosto che tramite posta elettronica o telefono ([183]). Il progetto di decisione affermava chiaramente che «[*Meta IE*] *riconosce che la pubblicazione delle informazioni relative a contatti telefonici e di posta elettronica non costituiva sempre l'opzione preferita dal punto di vista degli utenti di account professionali*» perché, secondo Meta IE, «*[t]alune imprese hanno osservato altresì di preferire [...] comunicare con il loro pubblico o con i clienti attraverso messaggi diretti su Instagram piuttosto che con mezzi tradizionali (quali il telefono o la posta elettronica)*» ([184]). Ciò nonostante, l'AC IE non ha tenuto conto di tali circostanze nella sua valutazione

([177]) Come indicato dall'AC IE, l'aspetto pertinente del servizio (sezione 1, Condizioni d'uso di Instagram, versione del 19 aprile 2018) era presentato come segue: «*opportunità personalizzate per la creazione, connessione, comunicazione, scoperta e condivisione*», cfr. progetto di decisione, punto 114.
([178]) Progetto di decisione, punto 115.
([179]) Progetto di decisione, punto 353.
([180]) Linee guida dell'EDPB 2/2019, punto 25.
([181]) Sentenza *Volker und Markus Schecke ed Eifert* (cause riunite C-92/09 e C-93/09, sentenza del 9 novembre 2010, ECLI:EU:C:2010:662) (in appresso «**C-92/09 e C-93/09 *Schecke ed Eifert***»), punto 86.
([182]) Progetto di decisione, punto 435.
([183]) Progetto di decisione, punto 210.
([184]) Progetto di decisione, punti 210 e 238.

dei requisiti di necessità e ha erroneamente concluso che il trattamento delle informazioni di contatto era necessario all'esecuzione del contratto nel caso di specie.

97. L'EDPB ricorda che il «trattamento delle informazioni di contatto» comportava altresì un trattamento (effettuato per uno specifico periodo di tempo) che consisteva nella pubblicazione come testo normale delle informazioni di contatto nel codice sorgente HTML sul sito web di Instagram. Meta IE ha sottolineato che «*le informazioni di contatto professionali apparivano nel codice sorgente HTML per gli account professionali al fine di mettere a disposizione un pulsante «Contatti» nella versione web di Instagram*» dato che «*affinché un browser web visualizzi la pagina web di Instagram pertinente, il browser deve "parlare" su un server web Instagram*» ([185]). L'AC IE ha riscontrato una violazione (non contestata dalle obiezioni sollevate) del principio della minimizzazione dei dati limitata a questa «*pubblicazione obbligatoria (prima del 7 marzo 2019) delle informazioni di contatto nella versione web di Instagram (in HTML) per tutti gli utenti di account professionali*», in quanto ciò «*ha fatto sì che i dati personali in questione (ossia le informazioni di contatto di utenti minorenni sulle pagine web) non si limitassero a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali [Meta IE] trattava tali informazioni specifiche*» ([186]). Come sottolineato dall'AC IE, la pubblicazione in HTML delle informazioni di contatto non è stata ritenuta necessaria dal team di sicurezza di Facebook ed è stata successivamente interrotta ([187]). L'EDPB ritiene che l'analisi del principio della minimizzazione dei dati (articolo 5, paragrafo 1, lettera c), RGPD) sia pertinente ai fini della valutazione della necessità sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD ([188]). Di conseguenza, l'EDPB ritiene altresì che tale analisi avrebbe dovuto integrare la valutazione dell'autorità capofila sulla necessità del trattamento per l'esecuzione del contratto, con particolare riguardo alla pubblicazione delle informazioni di contatto nel codice sorgente HTML sul sito web di Instagram. L'EDPB ritiene che l'AC IE non avrebbe potuto concludere che la pubblicazione delle informazioni di contatto degli utenti minorenni nel codice sorgente HTML possa essere considerata necessaria ai fini dell'esecuzione del contratto tra Meta IE e gli utenti minorenni.

98. Inoltre, l'EDPB prende atto delle conclusioni del progetto di decisione secondo cui il trattamento delle informazioni di contatto potrebbe comportare gravi rischi per i diritti e le libertà degli utenti minorenni ([189]). L'esistenza di tali rischi avrebbe potuto essere presa in considerazione anche nel valutare se il trattamento delle informazioni di contatto degli utenti minorenni fosse necessario ai fini del contratto.

([185]) Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, punto 69.

([186]) Progetto di decisione, punto 429. Come ulteriormente specificato nel progetto di decisione, la conclusione 7 riguarda il periodo dal 25 maggio 2018 al novembre 2020, ma non comprende il periodo da luglio 2019 ad agosto 2020 (cfr. progetto di decisione, punto 525).

([187]) Progetto di decisione, punto 428. «*In particolare, quando ha abbandonato la pubblicazione in HTML delle informazioni di contatto nel marzo 2019, un rappresentante presso il team di sicurezza di Facebook ha dichiarato al sig. Stier: "dopo aver discusso questa funzionalità con il team di Instagram, abbiamo adottato misure per rimuovere le informazioni di contatto dall'HTML della pagina, non essendo necessario includerle nella loro forma corrente". Di conseguenza, l'affermazione di [Meta IE] secondo cui tale trattamento HTML era necessario è direttamente contraddetta dalle azioni e dalle affermazioni del team di sicurezza di Facebook. FB-I afferma che tale trattamento era necessario per fornire account professionali ad utenti minorenni, che non avrebbero altrimenti avuto la possibilità di promuovere la loro attività professionale su Instagram; mentre il team di sicurezza di Facebook ha dichiarato espressamente che tale trattamento non era necessario e ha interrotto tale pratica immediatamente quando è stata portata alla sua attenzione*».

([188]) Linee guida dell'EDPB 2/2019, punto 15.

([189]) Come indicato nella parte G.2 del progetto di decisione.

99. In considerazione di quanto precede ([190]) e alla luce delle circostanze specifiche del trattamento, l'EDPB ritiene che l'AC IE non avrebbe potuto concludere, al punto 115 del progetto di decisione, che il trattamento delle informazioni di contatto poteva essere considerato **necessario** all'esecuzione di un contratto concluso tra Meta IE e gli utenti minorenni.

100. Di conseguenza, l'EDPB ritiene che **Meta IE non poteva invocare l'articolo 6, paragrafo 1 lettera b), RGPD come base giuridica** per il trattamento delle informazioni di contatto.

5.4.2.2. In merito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD

101. L'EDPB ricorda che i dati personali possono essere trattati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD quando il trattamento è necessario per il perseguimento dei legittimi interessi del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che su detti interessi non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali degli interessati. A tale riguardo, occorre prestare particolare attenzione se l'interessato è un minore ([191]).

102. L'EDPB ricorda ([192]) che l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD è uno dei fondamenti giuridici che i titolari del trattamento possono invocare per il trattamento dei dati personali, purché siano soddisfatte le condizioni per avvalersene ([193]).

103. Come confermato dalla Corte, l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD stabilisce tre condizioni cumulative affinché il trattamento sia lecito: «*in primo luogo, il perseguimento dell'interesse legittimo del titolare del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, in secondo luogo, la necessità del trattamento dei dati personali per il perseguimento dell'interesse legittimo e, in terzo luogo, la condizione che non prevalgano l'interesse o i diritti e le libertà fondamentali dell[']interessato]*» ([194]).

a. Esistenza di un interesse legittimo

104. L'EDPB ricorda che un interesse legittimo può avere natura giuridica economica o immateriale, ma deve essere concreto ed effettivo ([195]), e non fittizio, per il soggetto in questione: come chiarito dalla giurisprudenza della Corte, il legittimo interesse deve essere esistente e attuale alla data del trattamento e non deve in quel momento presentare carattere ipotetico ([196]). L'EDPB ritiene altresì che l'interesse perseguito debba essere stabilito in maniera sufficientemente chiara e precisa: la determinazione e la portata dell'interesse legittimo perseguito devono essere individuati in maniera chiara al fine di garantire che sia adeguatamente equilibrato rispetto agli interessi o ai diritti e alle libertà fondamentali dell'interessato. Inoltre, anche l'interesse legittimo deve essere lecito (ossia conforme al diritto) ([197]). Come norma generale, gli interessi riconducibili al diritto (un atto legislativo o un principio giuridico) possono costituire un interesse «legittimo».

([190]) Punti 80-98 della presente decisione vincolante.
([191]) Articolo 6, paragrafo 1, e considerando 38, RGPD.
([192]) Linee guida 8/2020 dell'EDPB sul targeting degli utenti di social media, versione 2.0, adottate il 13 aprile 2021, punto 48.
([193]) Cfr. anche il parere 06/2014 del WP29 sul concetto di interesse legittimo, pagg. 12-13.
([194]) C-13/16 *Rīgas*, punto 28.
([195]) Linee guida 3/2019 dell'EDPB sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, versione 2.0, adottata il 29 gennaio 2020 (in appresso: «**linee guida 3/2019 dell'EDPB sui dispositivi video**»), punti 18 e 20.
([196]) *TK/Asociainia de Proprietari bloc M5A-ScaraA* (causa C-708/18, sentenza dell'11 dicembre 2019, ECLI:EU:C:2019:1064), punto 44.
([197]) A tale proposito, cfr. parere 06/2014 del WP29 sul concetto di interesse legittimo, pag. 30.

105. In via preliminare, l'EDPB osserva che l'AC DE ha ritenuto che non possa sussistere un interesse legittimo quando il titolare del trattamento lo invoca soltanto nel caso in cui l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD non sia applicabile ai minori sulla base del diritto nazionale. Secondo l'AC DE, accettare l'invocazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD in tale situazione costituirebbe un'«*elusione delle corrispondenti disposizioni in materia di protezione dei minori*» e «*sarebbe in contraddizione con la finalità di tali disposizioni*» ([198]). A tale riguardo, l'EDPB ricorda che, come affermato dal WP29, «*[u]na valutazione adeguata del bilanciamento degli interessi ai sensi [dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f)] [...], potrebbe in alcuni casi rappresentare una valida alternativa all'uso improprio, per esempio, del fondamento del "consenso" o del criterio della "necessità ai fini dell'esecuzione del contratto". Considerato in questo modo, [l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f)], presenta garanzie complementari rispetto agli altri criteri di liceità prestabiliti»* ([199]). Di conseguenza non sembra impossibile per un titolare del trattamento invocare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD se, in considerazione delle circostanze specifiche del trattamento, sono soddisfatti i requisiti sanciti dal RGPD. Al fine di stabilire se il trattamento dei dati personali possa basarsi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD, i titolari del trattamento devono valutare in modo dettagliato se le condizioni cumulative di cui sopra possano essere soddisfatte affinché il trattamento dei dati personali sia lecito.

106. Nel progetto di decisione, l'AC IE ha ritenuto che gli interessi legittimi perseguiti siano quelli di Meta IE e di altri utenti di Instagram, «*nella misura in cui la pubblicazione dei dati di contatto a favore del pubblico può costituire una modalità ragionevole e legittima per promuovere un'impresa professionale o un'altra iniziativa pubblica*» ([200]). L'AC IE non ha specificato se si riferiva a tutti gli utenti di Instagram o a un tipo specifico di utenti. Tenuto conto delle osservazioni del titolare del trattamento, cui fa riferimento il progetto di decisione di cui al punto 109, sembra che l'AC IE abbia seguito la prima interpretazione (ossia abbia esaminato gli interessi di tutti gli utenti di Instagram).

107. Nelle sue osservazioni, Meta IE ha affermato che *«la visualizzazione delle informazioni di contatto professionali serviva al legittimo interesse di [Meta IE] di creare, fornire, sostenere e mantenere prodotti e caratteristiche innovativi che consentano alle persone di età inferiore alla maggiore età di esprimersi, comunicare e interagire con le informazioni e le comunità pertinenti per i loro interessi e di costruire una comunità. La visualizzazione delle informazioni di contatto professionali su un account professionale serviva altresì l'interesse legittimo di altri utenti di Instagram che cercavano di entrare in contatto con tale account»* ([201]). Di conseguenza, secondo quanto sostenuto da Meta IE, gli interessi legittimi perseguiti sono connessi al diritto fondamentale alla libertà d'impresa e al diritto fondamentale alla libertà di espressione degli utenti di Instagram ([202]). L'AC IE sembra essere d'accordo con tale interpretazione ([203]), sebbene non abbia specificato in che modo sia giunta a tale conclusione.

108. L'AC NL e l'AC FI hanno sostenuto nelle loro obiezioni che l'AC IE non aveva valutato a sufficienza se gli interessi così come formulati da Meta IE fossero sufficientemente chiari, precisi, leciti (ossia conformi al diritto) ed effettivamente esistenti ([204]).

([198]) Obiezione dell'AC DE, pag. 5.
([199]) Parere 06/2014 del WP29 sul concetto di interesse legittimo, pagg. 12 e 58.
([200]) Progetto di decisione, punto 118.
([201]) Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, punto 77.
([202]) Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, appendice 5, sezione 2.a.
([203]) Progetto di decisione, punto 121.
([204]) Obiezione dell'AC NL, punto 28; obiezione dell'AC FI, punto 14.

109. Come descritto in precedenza, Meta IE ha descritto i diversi interessi che perseguiva con il trattamento dei dati personali in questione. Più specificamente, Meta IE ha perseguito:

> - l'interesse legittimo del titolare del trattamento di *«creare, fornire, sostenere e mantenere prodotti e caratteristiche innovativi che consentano alle persone di età inferiore alla maggiore età di esprimersi, comunicare e interagire con le informazioni e le comunità pertinenti per i loro interessi e di costruire una comunità»*, nonché
>
> - l'interesse legittimo di terzi (ossia di altri utenti di Instagram) di essere in grado di interagire con i titolari di account professionali.

110. Come indicato in precedenza, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento deve essere articolato in maniera sufficientemente chiara, concreto ed effettivo, nonché corrispondente alle attività in corso o ai benefici previsti nell'immediato futuro ([205]). I suddetti interessi che il titolare del trattamento sostiene di perseguire attraverso le attività di trattamento in questione sono stati individuati e descritti in modo vago. Ciò vale in particolare per il secondo interesse menzionato. Pertanto, l'EDPB dubita che l'interesse legittimo sostenuto da Meta IE soddisfi i requisiti di essere sufficientemente specifico, nonostante le affermazioni di Meta IE a sostegno del contrario ([206]). Pertanto, in ragione della mancanza di specificità, l'EDPB non può valutare se gli interessi asseriti siano concreti e leciti (ossia conformi al diritto). L'EDPB ritiene inoltre che la valutazione dell'esistenza degli interessi legittimi perseguiti avrebbe dovuto essere maggiormente motivata nel progetto di decisione.

111. In ogni caso, l'esistenza di un interesse legittimo è soltanto una delle tre condizioni cumulative che devono essere soddisfatte al fine di poter lecitamente invocare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD. L'EDPB esamina di seguito le altre due condizioni tenendo conto dei presunti interessi legittimi, quali descritti e individuati dal titolare del trattamento, qualora dovessero essere considerati sufficientemente chiari, precisi, concreti e leciti (ossia conformi al diritto).

b. La necessità del trattamento ai fini degli interessi legittimi

112. Come menzionato in precedenza, a nozione di necessità ha un significato autonomo nel diritto dell'Unione, che deve rispecchiare gli obiettivi della normativa in materia di protezione dei dati ([207]). La valutazione di ciò che è necessario comporta una valutazione combinata e basata sui fatti del trattamento alla luce dell'obiettivo perseguito. Laddove esistano alternative realistiche e meno invasive, il trattamento non può essere considerato necessario ([208]).

113. Per quanto concerne l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD, la necessità del trattamento richiede l'esistenza di un nesso tra il trattamento e gli interessi legittimi perseguiti e non dovrebbe portare a un'interpretazione indebitamente ampia di tale concetto ([209]). In tale contesto, l'EDPB ricorda che il principio della minimizzazione dei dati è pertinente ([210]). L'EDPB osserva che l'AC IE ha

([205]) Cfr. anche il parere 06/2014 del WP29 sul concetto di interesse legittimo, pag. 28-29.
([206]) Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, punto 77.
([207]) C-524/06 *Huber*, punto 52.
([208]) Linee guida dell'EDPB 2/2019, punto 25; nonché C-92/09 e C-93/09, *Schecke ed Eifert*, punto 86. L'EDPB ritiene che l'esistenza di altri mezzi meno invasivi nel contesto della valutazione della necessità sia in linea con la giurisprudenza della Corte e con il RGPD, in quanto tale valutazione tiene conto della possibilità di conseguire *efficacemente* gli obiettivi con altri mezzi. A tale riguardo, non vi è contraddizione tra le obiezioni (e la posizione dell'EDPB) e la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-524/06 *Huber*, contrariamente a quanto sostenuto da Meta IE (Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, punti 78-79).
([209]) Parere 06/2014 del WP29 sul concetto di interesse legittimo, pag. 34.
([210]) Linee guida 3/2019 dell'EDPB sui dispositivi video, punto 29.

riscontrato una violazione del principio della minimizzazione dei dati limitata alla «*pubblicazione obbligatoria (prima del 7 marzo 2019) delle informazioni di contatto nella versione web di Instagram (in HTML) per tutti gli utenti di account professionali*», in quanto ciò «*ha fatto sì che i dati personali in questione (ossia le informazioni di contatto di utenti minorenni sulle pagine web) non si limitassero a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali [Meta IE] trattava tali informazioni specifiche*» ([211]). L'EDPB ritiene che tale analisi avrebbe dovuto integrare la valutazione della necessità del trattamento, con particolare riferimento al trattamento delle pubblicazioni HTML, come menzionato in precedenza.

114. Inoltre, è importante sottolineare anche in tale contesto che, nel valutare la necessità di un determinato trattamento, si dovrebbe analizzare l'esistenza di mezzi meno intrusivi che contribuirebbero efficacemente al conseguimento degli interessi perseguiti. A tale riguardo, dovrebbe essere preso in considerazione anche il principio di proporzionalità ([212]). Tuttavia, l'AC IE non ha analizzato nel progetto di decisione se fossero disponibili altri mezzi meno intrusivi per conseguire efficacemente gli obiettivi perseguiti. A tale riguardo, tale autorità avrebbe dovuto prendere in considerazione la possibilità esistente di contattare direttamente gli utenti di account professionali attraverso messaggi diretti all'interno della piattaforma. Infatti, dal progetto di decisione emerge chiaramente che Meta IE era consapevole, prima del 4 settembre 2019, del fatto che taluni utenti degli account professionali preferivano comunicare con il loro pubblico mediante messaggi diretti su Instagram, piuttosto che tramite posta elettronica o telefono ([213]). L'AC IE ha affermato chiaramente che «*[Meta IE] riconosce che la pubblicazione delle informazioni relative a contatti telefonici e di posta elettronica non costituiva sempre l'opzione preferita dal punto di vista degli utenti di account professionali*» perché, secondo Meta IE, «*[t]alune imprese hanno osservato altresì di preferire [...] comunicare con il loro pubblico o con i clienti attraverso messaggi diretti su Instagram piuttosto che con mezzi tradizionali (quali il telefono o la posta elettronica)»* ([214]). L'AC IE ha inoltre ritenuto che *«è possibile gestire un profilo professionale senza pubblicare anche le informazioni di contatto»* ([215]). Ciò nonostante, l'AC IE non ha tenuto conto di tali circostanze ai fini della valutazione della necessità del trattamento delle informazioni di contatto.

115. Infine, l'EDPB osserva che l'AC IE ha ritenuto che, in determinate circostanze, la pubblicazione dei dati di contatto dei minori possa essere stata necessaria in alcuni casi, in particolare per quanto concerne gli utenti di account professionali che desideravano essere pubblicamente contattabili tramite posta elettronica o telefono in relazione alle loro attività professionali ([216]).

116. L'EDPB ritiene che l'approccio adottato dall'AC IE nel valutare la necessità del trattamento sia sostanzialmente errato. Come indicato in precedenza, l'invocazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD richiede che il trattamento sia necessario ai fini del conseguimento degli interessi legittimi perseguiti, che, nel caso di specie, Meta IE ritiene essere l'interesse di condurre la propria attività e l'interesse degli utenti di Instagram di contattare i titolari di account professionali e di interagire con loro ([217]). I benefici che tale trattamento può apportare all'interessato (ossia, nel caso di specie, i titolari minorenni di un account professionale) non sono un elemento pertinente per la valutazione della necessità del trattamento. L'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD è chiaro quando

([211]) Progetto di decisione, punto 429.
([212]) C-92/09 e C-93/09, *Schecke ed Eifert*, punto 86.
([213]) Progetto di decisione, punto 210.
([214]) Progetto di decisione, punti 210 e 238.
([215]) Progetto di decisione, punto 353.
([216]) Progetto di decisione, punto 119.
([217]) Cfr. punto 109 della presente decisione vincolante.

afferma che gli interessi legittimi sono quelli del titolare del trattamento o di terzi (e non quelli dell'interessato). Di conseguenza, nel valutare la necessità del trattamento, gli interessi legittimi in questione devono essere presi in considerazione in relazione al titolare del trattamento e, se del caso, a terzi interessati (ossia Meta IE e tutti gli utenti di Instagram, nel caso di specie).

117. In ragione dell'approccio adottato dall'AC IE, quest'ultima non ha giustificato nel progetto di decisione il motivo per cui riteneva che la pubblicazione dei dati di contatto fosse necessaria ai fini del conseguimento degli interessi legittimi di Meta IE e di altri utenti di Instagram. In effetti, dal progetto di decisione risulta evidente che gli utenti di Instagram disponevano di altri mezzi di comunicazione con gli utenti di account professionali che non riducevano in modo significativo la possibilità di interazione con tali account. La disponibilità di altri mezzi di comunicazione con gli utenti di account professionali è dimostrata anche dal fatto che alcuni utenti di account professionali hanno persino preferito comunicare con il loro pubblico attraverso messaggi diretti all'interno della piattaforma e non hanno voluto che le loro informazioni fossero pubbliche. Come riconosciuto dall'AC IE «*[è] altresì evidente che numerosi utenti di account professionali non hanno richiesto la pubblicazione di informazioni di contatto personali al fine di perseguire le loro finalità professionali su Instagram*» ([218]) e che «*l'obbligo di pubblicare le informazioni di contatto non era chiaramente "appropriato" a partire dal maggio 2018*» ([219]). Ciò dimostra con notevole certezza che gli utenti di Instagram avrebbero potuto conseguire il presunto interesse legittimo di interagire con i titolari di account professionali anche se i loro dati di contatto non fossero stati pubblici e, pertanto, anche Meta IE avrebbe potuto comunque conseguire il suo presunto interesse legittimo a creare, fornire, sostenere e mantenere prodotti innovativi che consentano ai minori di esprimersi, comunicare e interagire con gli altri.

118. Pertanto, secondo l'EDPB, l'AC IE non ha tenuto conto degli interessi legittimi pertinenti in sede di valutazione della necessità del trattamento e, pertanto, non avrebbe dovuto concludere ([220]) che il trattamento poteva essere stato necessario in determinate circostanze.

119. Per i motivi di cui sopra, l'EDPB ritiene che vi siano elementi sufficienti per sollevare dubbi significativi circa la necessità di pubblicare le informazioni di contatto di utenti minorenni ai fini dell'interesse legittimo perseguito.

120. In ogni caso, anche se la necessità del trattamento potrebbe essere constatata in determinate circostanze, al fine di fare lecitamente affidamento sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD come base giuridica del trattamento, è necessario garantire che gli interessi nonché i diritti e le libertà fondamentali degli interessati non prevalgano sugli interessi legittimi perseguiti.

c. Il test comparativo

121. Quando un titolare del trattamento intende invocare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD, valutare i rischi di interferenza nei diritti dell'interessato. A tale riguardo, il criterio decisivo è l'intensità dell'intervento rispetto ai diritti e alle libertà dell'individuo ([221]). L'EDPB ha già affermato che l'intensità può essere definita, tra l'altro, dal tipo di informazioni raccolte, dalla portata, dal numero di interessati coinvolti, dalla situazione specifica, dagli interessi effettivi del gruppo di interessati, dalla disponibilità di mezzi alternativi nonché dalla natura e dalla portata della valutazione dei dati ([222]). Occorre considerare anche le ragionevoli aspettative dell'interessato al momento e nel contesto del

([218]) Progetto di decisione, punto 429.
([219]) Progetto di decisione, punto 433.
([220]) Progetto di decisione, punto 119.
([221]) Linee guida 3/2019 dell'EDPB sui dispositivi video, punto 32.
([222]) Linee guida 3/2019 dell'EDPB sui dispositivi video, punto 33.

trattamento ([223]). A tale riguardo, l'EDPB ricorda che l'età dell'interessato può essere uno dei fattori da prendere in considerazione nel contesto della ponderazione (bilanciamento) degli interessi ([224]).

122. L'obiettivo della ponderazione degli interessi è comprendere l'impatto del trattamento sugli interessati, al fine di stabilire correttamente se i loro interessi o i loro diritti e le loro libertà fondamentali prevalgano sugli interessi legittimi del titolare del trattamento. Lo scopo non è quello di evitare *qualsiasi* impatto negativo sull'interessato, bensì di evitare un impatto *sproporzionato* ([225]). Tale impatto contempla i vari modi in cui il trattamento potrebbe incidere, positivamente o negativamente, su un interessato e dovrebbe affrontare tutte le possibili (potenziali o effettive) conseguenze positive e negative di tale trattamento ([226]). Tali conseguenze possono comprendere decisioni o azioni potenziali o future di terzi o la paura e l'ansia che può provare un interessato che non abbia più il controllo dei suoi dati personali, per esempio mediante l'esposizione su Internet ([227]). Gli elementi fondamentali ai fini della valutazione dell'impatto sono la probabilità che il rischio si concretizzi, da una parte, e la gravità delle conseguenze, dall'altra ([228]). L'EDPB sottolinea che le garanzie svolgono un ruolo particolare nel ridurre qualsiasi impatto indebito sull'interessato. Al fine di garantire che gli interessi nonché i diritti e le libertà fondamentali degli interessati non prevalgano sugli interessi legittimi perseguiti, le garanzie in questione devono essere adeguate e sufficienti e devono indiscutibilmente e significativamente ridurre l'impatto sugli interessati ([229]).

123. La valutazione dovrebbe inoltre tenere conto delle misure adottate dal titolare del trattamento per assolvere gli obblighi generali che è tenuto a rispettare, anche in termini di proporzionalità e trasparenza ([230]). La relazione tra il test comparativo, la trasparenza e il principio di responsabilità è già stata sottolineata dal WP29, che la ha ritenuta «fondamentale» nel contesto dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD ([231]). A tale riguardo, l'EDPB ricorda che, se il titolare del trattamento occulta informazioni importanti all'interessato, non soddisferà i requisiti in termini di ragionevoli aspettative dell'interessato e di un bilanciamento degli interessi complessivamente accettabile ([232]).

124. Nel progetto di decisione, l'AC IE ha espresso disaccordo con l'analisi di Meta IE sull'adeguatezza delle informazioni fornite agli utenti minorenni e sulle misure di protezione e sicurezza attuate, che, secondo l'AC IE, non hanno attenuato tutti i rischi pertinenti per gli utenti minorenni ([233]). In effetti, l'insufficienza delle misure ha portato l'AC IE a concludere che «*esistono rischi possibili e gravi associati alle due forme di trattamento oggetto della presente indagine; tali rischi sono principalmente legati alla possibile comunicazione tra utenti minorenni e soggetti pericolosi, tanto all'interno quanto all'esterno della piattaforma di Instagram [...]. Sono inoltre convinto che le misure e le garanzie attuate da [Meta IE] (sotto forma di opzioni, strumenti e informazioni in materia di account) non fossero adeguate per quanto riguarda i trattamenti specifici in questione*», in quanto «*non hanno attenuato adeguatamente il rischio di comunicazione tra soggetti pericolosi e utenti minorenni. Di conseguenza, non condivido il punto di vista di [Meta IE] secondo cui il trattamento in*

([223]) Linee guida 3/2019 dell'EDPB sui dispositivi video, punto 36.
([224]) C-13/16 *Rīgas*, punto 33; e parere 06/2014 del WP29 sul concetto di interesse legittimo, pag. 48.
([225]) Parere 06/2014 del WP29 sul concetto di interesse legittimo, pag. 48.
([226]) Parere 06/2014 del WP29 sul concetto di interesse legittimo, pag. 44.
([227]) Parere 06/2014 del WP29 sul concetto di interesse legittimo, pag. 44.
([228]) Parere 06/2014 del WP29 sul concetto di interesse legittimo, pag. 45.
([229]) Parere 06/2014 del WP29 sul concetto di interesse legittimo, pag. 36.
([230]) Parere 06/2014 del WP29 sul concetto di interesse legittimo, pagg. 39 e 48.
([231]) Parere 06/2014 del WP29 sul concetto di interesse legittimo, pag. 51.
([232]) Cfr. parere 06/2014 del WP29 sul concetto di interesse legittimo, pag. 52.
([233]) Progetto di decisione, punto 120.

questione non comportava rischi elevati per i diritti e le libertà degli utenti minorenni» ([234]). L'AC IE ha inoltre ritenuto che le modifiche apportate al trattamento nel luglio e nel settembre 2019 abbiano «*ridotto, ma non attenuato in maniera adeguata, i rischi per gli utenti minorenni in relazione al trattamento*» ([235]). Meta IE ha sostenuto che né le autorità interessate né l'AC IE hanno «*tenuto in debita considerazione l'altra metà del test comparativo concernente l'attenuazione e/o l'annullamento*» dei rischi per gli interessati ([236]). Di conseguenza l'EDPB non concorda con il punto di vista di Meta IE e ritiene che l'AC IE sia accurata per quanto concerne la valutazione dei rischi. L'EDPB sottolinea altresì che è possibile soddisfare l'obiettivo di ridurre efficacemente il rischio per i minori, garantendo nel contempo il loro diritto alla libertà di espressione, attuando garanzie e misure adeguate ([237]).

125. L'AC IE ha affrontato altresì l'assenza di trasparenza per quanto concerne le informazioni sulla pubblicazione dei dati di contatto. A tale riguardo, nel progetto di decisione l'AC IE ha affermato che «*[Meta IE] ha facilitato la pubblicazione delle informazioni di contatto sotto forma di numeri telefonici e indirizzi di posta elettronica per i minori fino a 13 anni, utilizzando una procedura semplificata di trasferimento dell'account che completava automaticamente determinate informazioni per conto dell'utente, senza avvertire gli utenti minorenni che la pubblicazione dei loro dati personali di contatto avrebbe potuto comportare rischi elevati per i loro diritti e le loro libertà*» ([238]). Di conseguenza, tenendo conto tanto della valutazione dei rischi quanto delle misure di attenuazione, nonché dell'assenza di informazioni fornite, l'AC IE ha concluso che «*il trattamento delle informazioni di contatto da parte di [Meta IE] (tanto prima quanto dopo il settembre 2019) genera rischi elevati per i diritti e le libertà degli utenti minorenni, ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1, RGPD*» ([239]).

126. Come indicato in precedenza, la trasparenza delle informazioni fornite incide sulle aspettative ragionevoli degli interessati. Analogamente, garanzie supplementari adeguate e sufficienti sono quelle che riducono indiscutibilmente e in modo significativo l'impatto sugli interessati. Si tratta di elementi importanti da prendere in considerazione nella valutazione della ponderazione degli interessi. Tuttavia, pur riconoscendo la mancanza di misure e informazioni adeguate e i gravi rischi che ciò comporta per gli utenti minorenni, nell'analizzare il test comparativo al fine di verificare se Meta IE poteva invocare dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD, l'AC IE si è limitata a concludere che, in determinate circostanze, è possibile che gli interessi legittimi non prevalgano sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali degli utenti minorenni ([240]). Inoltre, nonostante l'assenza di informazioni adeguate, l'AC IE ha concluso che gli utenti alfabetizzati in materia tecnica avrebbero potuto attendersi la pubblicazione, indipendentemente dalla loro età ([241]). L'EDPB ritiene particolarmente problematico che, nonostante i rischi posti dal trattamento, riconosciuti dalla stessa Meta IE ([242]), la pubblicazione dei dati di contatto degli utenti minorenni fosse obbligatoria fino al 4 settembre 2019. Di fatto, gli utenti minorenni non sono stati neppure informati di tale pubblicazione, poiché la schermata di opzione si limitava ad affermare quanto segue: «*tali opzioni di contatto saranno collegate al tuo profilo*

([234]) Progetto di decisione, punto 356.
([235]) Progetto di decisione, punto 389.
([236]) Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, punto 10.
([237]) Progetto di decisione, punto 353.
([238]) Progetto di decisione, punto 389 (sottolineatura aggiunta).
([239]) Progetto di decisione, punto 389 (sottolineatura aggiunta).
([240]) Progetto di decisione, punto 123. In particolare, l'AC IE ha fatto riferimento a situazioni «*nelle quali il trattamento è avvenuto nel contesto di attività professionali ben ponderate*».
([241]) Progetto di decisione, punto 122.
([242]) Progetto di decisione, punto 381; osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, appendice 5, sezioni 4.2.a e 4.2.b.

professionale» ([243]). Sebbene comprendesse alla fine una nota in cui si affermava che «*le persone saranno in grado di inviare e-mail e telefonare alla tua impresa nonché ottenere indicazioni dalla stessa [...]»,* tale schermata non specificava che ciò era dovuto alla pubblicazione delle informazioni. Secondo l'EDPB, non è ragionevole attendersi che un utente normale, e ancor meno un minore, anche se alfabetizzato in materia tecnica, possa dedurre da una dichiarazione così vaga che la pubblicazione delle sue informazioni avrebbe avuto luogo e che ciò avrebbe consentito a qualsiasi tipo di persona (comprese le persone con le quali non aveva avuto alcun contatto o legame) di contattarlo direttamente. In effetti, come osservato dall'AC IE, il termine «sarà in grado» può essere stato inteso dagli utenti minorenni come un'indicazione subordinata al fatto che l'utente avrebbe potuto attuare in via facoltativa una funzionalità aggiuntiva di pubblicazione dei contatti ([244]).

127. In considerazione di quanto precede, l'EDPB ritiene che l'AC IE non abbia valutato adeguatamente l'impatto del trattamento nello svolgimento del test comparativo. In effetti, l'AC IE ha preso in considerazione solo le conseguenze positive del trattamento ([245]), mentre non ha riconosciuto adeguata importanza a tutti gli altri elementi pertinenti e i rischi che essa stessa aveva individuato.

128. Di conseguenza, l'EDPB ritiene che, per quanto concerne la pubblicazione delle informazioni di contatto degli utenti minorenni **prima del 4 settembre 2019**, gli interessi nonché i diritti e le libertà fondamentali degli utenti minorenni prevalessero sugli interessi legittimi perseguiti. L'EDPB giunge a tale conclusione alla luce dei gravi rischi individuati dall'AC IE, della mancanza di misure appropriate per affrontare tali rischi, della mancanza di informazioni appropriate agli interessati in merito alla pubblicazione e alle sue conseguenze nonché dell'impossibilità di revocare (*opt-out*) la pubblicazione. Tutti questi elementi, combinati, spostano l'ago della bilancia a favore degli interessi nonché dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.

129. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali degli utenti minorenni **dopo il 4 settembre 2019**, l'EDPB osserva che la schermata di opzione affermava che le informazioni di contatto sarebbero state visualizzate pubblicamente nel profilo degli utenti «*affinché le persone possano contattarti*» ([246]). Tale modifica nella formulazione poteva consentire agli utenti minorenni di comprendere che qualsiasi persona avrebbe potuto contattarli in quanto i loro dati sarebbero stati accessibili al pubblico ([247]). Inoltre, agli utenti minorenni è stata concessa la possibilità di revocare la pubblicazione dei loro dati di contatto. La disponibilità di un'opzione di revoca adeguatamente strutturata senza la necessità di una giustificazione per esercitarla e la relazione tra il test comparativo e la trasparenza sono fondamentali ai fini dell'esercizio di bilanciamento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD. Di fatto, nei casi in cui è difficile bilanciare gli interessi e i diritti in gioco, un meccanismo di revoca adeguatamente strutturato ed efficace potrebbe svolgere un ruolo importante nella salvaguardia dei diritti e degli interessi degli interessati ([248]). A tale riguardo, è importante tenere presente la conclusione dell'AC IE contenuta nel progetto di decisione secondo cui le informazioni fornite a utenti minorenni da Meta IE dopo il 4 settembre 2019 nel corso della procedura di passaggio all'account professionale erano conformi all'articolo 12, paragrafo 1, articolo 13, paragrafo 1, lettere c) ed e), RGPD (conclusione 3 del progetto di decisione) ([249]).

([243]) Progetto di decisione, punto 42, figura 1.
([244]) Progetto di decisione, punti 184 e 185.
([245]) Cfr. progetto di decisione, punto 121, in cui l'AC IE ha valutato le potenziali conseguenze negative in caso di mancato trattamento.
([246]) Progetto di decisione, punto 42, figura 2.
([247]) Cfr. anche progetto di decisione, punto 206.
([248]) Parere 06/2014 del WP29 sul concetto di interesse legittimo, pag. 53.
([249]) Progetto di decisione, punto 206.

130. Ciò premesso, l'EDPB ritiene che tali elementi non siano sufficienti a modificare l'esito del test comparativo alla luce delle considerazioni di cui sopra. Ciò vale in particolare in ragione dell'elevato rischio derivante dalla pubblicazione dei dati di contatto, come spiegato al punto 124, così come del fatto che i minori non sono stati avvertiti di tali rischi. Tali circostanze non sono state influenzate dalle modifiche introdotte a partire dal 4 settembre 2019 e pertanto tali modifiche non sono state sufficienti a variare l'esito del test comparativo.

131. Sulla base di quanto precede, la pubblicazione delle informazioni di contatto degli utenti minorenni prima e dopo il 4 settembre 2019 non soddisfaceva i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD, in quanto gli interessi nonché i diritti e le libertà fondamentali degli interessati prevalevano sui presunti interessi legittimi perseguiti.

132. Tenuto conto della sua conclusione di cui ai punti 118-119 e, in particolare, al punto 131, l'EDPB è del parere che Meta IE **non possa invocare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD per il trattamento delle informazioni di contatto, in quanto il trattamento non era necessario o, laddove ritenuto necessario, non superava il test comparativo.**

5.4.2.3. Conclusione in merito all'assenza di base giuridica

133. In considerazione delle conclusioni di cui ai punti 100 e 132 della presente decisione vincolante, ossia la constatazione che Meta IE non poteva invocare né l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD, né l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD per il trattamento delle informazioni di contatto, nonché tenendo presente che Meta IE ha fatto affidamento in alternativa su tali due basi giuridiche per il trattamento in questione ([250]), l'EDPB ritiene che Meta IE abbia trattato i dati personali illecitamente ([251]). Di conseguenza, in tale misura, Meta IE **ha violato l'articolo 6, paragrafo 1, RGPD**. Pertanto l'EDPB incarica l'AC IE di modificare il suo progetto di decisione al fine di constatare la violazione pertinente.

134. Tenuto conto della natura e della gravità della violazione, nonché del numero di interessati coinvolti, l'EDPB incarica inoltre l'AC IE di riesaminare la sua azione prevista conformemente alle conclusioni cui è giunto il comitato al fine di considerare l'ulteriore violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, RGPD. A tale proposito, l'ulteriore violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, RGPD va presa in considerazione nell'ordine a conformarsi, nella misura in cui il trattamento è in corso, al fine di garantire che gli obblighi di Meta IE di cui all'articolo 6, paragrafo 1, RGPD siano pienamente efficaci.

135. Per quanto concerne l'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, RGPD, per la sua valutazione l'EDPB fa riferimento alla sezione 7.4.2.4 della presente decisione vincolante.

6 POTENZIALI VIOLAZIONI ULTERIORI (O ALTERNATIVE) INDIVIDUATE DALLE AUTORITÀ INTERESSATE

6.1. Sulle potenziali violazioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 7 e dell'articolo 8, paragrafo 1, RGPD per quanto concerne il trattamento delle informazioni di contatto

([250]) Progetto di decisione, punti 105 e 108; osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, appendice 6 (risposta Meta IE alla richiesta di informazioni), punti 17-19.
([251]) Articolo 6, paragrafo 1, RGPD: *Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: [...]*».

6.1.1. Analisi dell'autorità capofila nel progetto di decisione

136. Nella sua indagine e nel progetto di decisione, per quanto concerne la base giuridica per il trattamento delle informazioni di contatto, l'AC IE ha tenuto conto unicamente dell'eventualità o meno che Meta IE potesse invocare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e, in alternativa, l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD come base giuridica ([252]) (come riepilogato ai punti 25-31 della presente decisione vincolante).

6.1.2. Sintesi delle obiezioni sollevate dalle autorità interessate

137. L'**AC DE** ha sollevato un'obiezione secondo cui l'unica base giuridica applicabile per il trattamento delle informazioni di contatto è il consenso ai sensi dell'**articolo 6, paragrafo 1, lettera a)**, RGPD. Secondo l'AC DE, Meta IE avrebbe dovuto ottenere il consenso dei genitori anche per gli utenti minorenni di età inferiore a 16 anni, fatto salvo il caso in cui il legislatore nazionale abbia disciplinato la questione diversamente ([253]). L'AC DE ha inoltre contestato all'autorità capofila di non aver riscontrato violazioni dell'articolo 7 e dell'articolo 8, paragrafo 1, RGPD per quanto concerne il trattamento delle informazioni di contatto a seguito della violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), RGPD. Secondo l'AC DE, Meta IE avrebbe dovuto rispettare i requisiti per il consenso di cui all'articolo 7 RGPD e le condizioni applicabili al consenso di un minore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, RGPD. Tuttavia, Meta IE non aveva soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 7 RGPD, né aveva ottenuto il consenso dei genitori per quanto riguarda i minori di età inferiore ai 16 anni, come richiesto dall'articolo 8 RGPD ([254]). L'AC DE ha inoltre chiesto all'autorità capofila di adottare ulteriori misure correttive specifiche a seguito delle possibili violazioni ([255]).

6.1.3. Posizione dell'autorità capofila in merito alle obiezioni

138. L'AC IE ha confermato di non proporre di «*dare seguito*» alle obiezioni sollevate dalle autorità interessate e/o di non ritenere che le obiezioni siano pertinenti e motivate ([256]).

6.1.4. Analisi dell'EDPB

139. L'EDPB osserva che nel progetto di decisione l'AC IE ha esaminato se Meta IE poteva basarsi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e, in alternativa, sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD per il trattamento delle informazioni di contatto. L'EDPB rileva che le autorità interessate possono sollevare un'obiezione pertinente e motivata in merito a ulteriori violazioni in relazione alle conclusioni da trarre dalle risultanze dell'indagine ([257]) o al fatto che l'autorità capofila abbia esaminato a sufficienza le pertinenti violazioni del RGPD ([258]). L'obiezione dell'AC DE chiede all'autorità capofila di constatare violazioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), RGPD e, di conseguenza, dell'articolo 7 e dell'articolo 8, paragrafo 1, RGPD. A tale riguardo, le potenziali violazioni dell'articolo 7 e dell'articolo 8, paragrafo 1, RGPD sono una conseguenza della potenziale violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), RGPD. Tuttavia, innanzitutto, l'EDPB ritiene che l'obiezione relativa alla violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), RGPD non stabilisca un nesso diretto con lo specifico contenuto giuridico e fattuale del progetto di decisione e sia quindi priva di pertinenza. Poiché l'EDPB

([252]) Progetto di decisione, punti 100-125.
([253]) Obiezione dell'AC DE, pagg. 8-9.
([254]) Obiezione dell'AC DE, pagg. 8-10.
([255]) Obiezione dell'AC DE, pag. 10.
([256]) Lettera dell'AC IE al segretariato dell'EDPB del 12 maggio 2022.
([257]) Linee guida dell'EDPB sull'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), punti 73-76, e linee guida sull'obiezione pertinente e motivata, punti 26-28.
([258]) Linee guida dell'EDPB sull'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), punti 77-81.

ritiene che l'obiezione dell'AC DE, nella misura in cui riguarda il rispetto da parte di Meta IE dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), RGPD, non sia pertinente, ciò incide anche sulla pertinenza dell'obiezione dell'AC DE, nella misura in cui riguarda il rispetto da parte di Meta IE dell'articolo 7 e dell'articolo 8, paragrafo 1, RGPD. Di conseguenza, l'EDPB ritiene che l'obiezione dell'AC DE in merito alle potenziali violazioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 7 e dell'articolo 8, paragrafo 1, RGPD non sia «*pertinente*».

140. L'EDPB osserva inoltre che l'obiezione dell'AC DE non chiarisce se, nel caso di specie, le violazioni dell'articolo 7 e dell'articolo 8, paragrafo 1, RGPD possano essere accertate sulla base delle conclusioni del progetto di decisione o dell'indagine dell'autorità capofila. Inoltre, l'EDPB ritiene che l'obiezione dell'AC DE in relazione all'articolo 7 e all'articolo 8, paragrafo 1, RGPD non fornisca un ragionamento giuridico sufficientemente preciso e dettagliato in merito alla violazione di ciascuna disposizione specifica in questione. Inoltre, l'obiezione non adduce argomentazioni sufficienti a dimostrare la rilevanza del rischio posto dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati oppure alla libera circolazione dei dati all'interno dell'UE. Di conseguenza, l'obiezione non è sufficientemente «*motivata*» alla luce delle linee guida sull'obiezione pertinente e motivata ([259]).

141. In considerazione di quanto precede, l'EDPB ritiene che l'obiezione dell'AC DE, nella misura in cui riguarda l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 7 e l'articolo 8, paragrafo 1, RGPD, non soddisfi la soglia di cui all'articolo 4, punto 24, RGPD. Per quanto concerne la potenziale violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), RGPD, l'obiezione dell'AC DE non è «*pertinente*» e, per quanto concerne l'articolo 7 e l'articolo 8, paragrafo 1, RGPD, l'obiezione dell'AC DE non è né «*pertinente*» né «*motivata*». Di conseguenza, non è necessario che l'EDPB analizzi ulteriormente tale obiezione nel merito.

6.2. Sulle potenziali violazioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), RGPD per quanto concerne il trattamento delle informazioni di contatto

6.2.1. Analisi dell'autorità capofila nel progetto di decisione

142. Nel suo progetto di decisione, l'AC IE ha esaminato se Meta IE poteva invocare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD o, in alternativa, l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD per il trattamento delle informazioni di contatto ([260]) (come riepilogato ai punti 25-31 della presente decisione vincolante).

6.2.2. Sintesi delle obiezioni sollevate dalle autorità interessate

143. L'**AC DE** ha contestato all'AC IE il fatto di non aver constatato la sussistenza di una violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), RGPD. Secondo l'AC DE, l'AC IE avrebbe dovuto constatare una violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), RGPD derivante dall'assenza di una base giuridica per il trattamento da parte di Meta IE ([261]).

([259]) Linee guida dell'EDPB sull'obiezione pertinente e motivata, punti 19 e 25 e 35-48.
([260]) Progetto di decisione, punti 100-125.
([261]) Obiezione dell'AC DE, pag. 10. L'EDPB osserva che, sebbene a pagina 2 della sua obiezione l'AC DE abbia fatto riferimento all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c), a pagina 10 della sua obiezione l'AC DE ha fatto riferimento all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), di conseguenza l'EDPB ha ritenuto che l'AC DE abbia sollevato un'obiezione in relazione all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), RGPD.

144. L'AC DE ha asserito che, in conseguenza del fatto che Meta IE non si basava validamente su nessuna delle basi giuridiche di cui all'articolo 6, paragrafo 1, RGPD, Meta IE aveva violato il principio di liceità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD. Inoltre, non considerando i requisiti speciali per il consenso di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, paragrafo 1, RGPD suggeriti dall'AC DE (cfr. sezione 6.1 della presente decisione vincolante), Meta IE avrebbe trattato i dati personali in modo illecito in violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD ([262]).

145. Nel contesto dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), RGPD, l'AC DE ha sostenuto che la mancanza di base giuridica per il trattamento pregiudicava il principio della limitazione delle finalità. L'AC DE ha sostenuto che Meta IE non aveva definito le finalità specifiche del trattamento per tutti i gruppi di minori, ma ha piuttosto invocato l'esecuzione di un contratto come una finalità comune per tutti i trattamenti. Poiché la finalità del trattamento era l'esecuzione di un contratto, Meta IE non poteva allo stesso tempo sostenere che la finalità per determinati gruppi di minori fosse un interesse legittimo, in quanto ciò sarebbe stato contrario al dovere del titolare del trattamento di raccogliere dati personali per finalità determinate, esplicite e legittime ([263]).

6.2.3. Posizione dell'autorità capofila in merito alle obiezioni

146. L'AC IE ha confermato di non proporre di «*dare seguito*» alle obiezioni sollevate dalle autorità interessate e/o di non ritenere che le obiezioni siano pertinenti e motivate ([264]).

6.2.4. Analisi dell'EDPB

147. L'EDPB osserva che nel progetto di decisione l'autorità capofila ha esaminato se Meta IE poteva basarsi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e, in alternativa, sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD per il trattamento delle informazioni di contatto. Come osservato in precedenza, le autorità interessate possono sollevare un'obiezione pertinente e motivata in merito a ulteriori violazioni in relazione alle conclusioni da trarre dalle risultanze dell'indagine ([265]) o al fatto che l'autorità capofila abbia esaminato a sufficienza le pertinenti violazioni del RGPD ([266]). Tuttavia, l'EDPB ritiene che in questo caso specifico l'obiezione dell'AC DE, nella misura in cui richiede all'AC IE di constatare violazioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), RGPD, non stabilisca un nesso diretto con lo specifico contenuto giuridico e fattuale del progetto di decisione. Di conseguenza, l'EDPB ritiene che l'obiezione dell'AC DE, nella misura in cui riguarda le potenziali violazioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), RGPD, non sia «*pertinente*».

148. L'EDPB ritiene inoltre che l'obiezione dell'AC DE non adduca un ragionamento giuridico sufficientemente preciso e dettagliato, né un ragionamento fattuale in relazione alla violazione di ciascuna specifica disposizione in questione. Inoltre, l'obiezione non fornisce argomentazioni sufficienti a dimostrare la rilevanza del rischio posto dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati oppure alla libera circolazione dei dati all'interno dell'UE. Di conseguenza, l'obiezione non è sufficientemente «*motivata*» alla luce delle linee guida sull'obiezione pertinente e motivata ([267]).

([262]) Obiezione dell'AC DE, pag. 9.
([263]) Obiezione dell'AC DE, pag. 9.
([264]) Lettera dell'AC IE al segretariato dell'EDPB del 12 maggio 2022.
([265]) Linee guida dell'EDPB sull'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), punti 73-76, e linee guida sull'obiezione pertinente e motivata, punti 26-28.
([266]) Linee guida dell'EDPB sull'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), punti 77-81.
([267]) Linee guida dell'EDPB sull'obiezione pertinente e motivata, punti 19 e 25 e 35-48.

149. In considerazione di quanto precede, l'EDPB ritiene che l'obiezione dell'AC DE concernente le violazioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), RGPD, non soddisfi la soglia di cui all'articolo 4, punto 24, RGPD e non sia né «*pertinente*», né «*motivata*». Di conseguenza, non è necessario che l'EDPB analizzi ulteriormente tale obiezione nel merito.

6.3. Sulla base giuridica per quanto concerne il trattamento pubblico per impostazione predefinita

6.3.1. Analisi dell'autorità capofila nel progetto di decisione

150. Nel suo progetto di decisione, l'AC IE ha esaminato se le impostazioni predefinite dell'account per gli utenti minorenni applicate da Meta IE fossero contrarie al RGPD, in particolare all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, RGPD. Come spiegato dall'AC IE nel suo progetto di decisione ([268]), con «trattamento pubblico per impostazione predefinita» si intende il fatto che Instagram prevedeva un'impostazione predefinita che consentiva la visualizzazione del contenuto del media sociale di un account Instagram da parte di qualsiasi utente di Instagram o di qualsiasi persona non registrata come un utente di Instagram se queste ultime persone accedevano alla versione per browser web di Instagram (in appresso: «**trattamento pubblico per impostazione predefinita**»). Al contrario, se un account utente veniva impostato come privato, i contenuti pubblicati su tale account potevano essere accessibili soltanto da parte degli utenti approvati personalmente dal titolare dell'account ([269]). Per rendere privato un account utente, il titolare dell'account doveva modificare le impostazioni predefinite dopo la registrazione come utente di Instagram ([270]).

151. L'AC IE ha rilevato che Meta IE aveva due finalità distinte per il trattamento dei dati personali dei suoi utenti di Instagram in relazione all'impostazione «pubblico per impostazione predefinita». Nel caso di un profilo pubblico, Meta IE trattava dati personali per finalità di condivisione di contenuti di media sociali con chiunque, comprese persone che non si erano registrate come utenti di Instagram. Nel caso di un profilo privato, la finalità del trattamento era condividere i contenuti soltanto con gli utenti di Instagram che erano stati approvati dal titolare dell'account ([271]).

152. Meta IE ha informato i suoi utenti minorenni delle impostazioni dell'account come pubblico per impostazione predefinita nelle sue Normative sui dati del 2018 e del 2020 in una sezione intitolata «*Condivisione sui Prodotti di Meta*», in cui si affermava che «*[q]uando l'utente condivide contenuti e comunica usando i nostri Prodotti, può scegliere il pubblico per gli elementi che condivide*». Tale sezione precisava inoltre quanto segue ([272]):

> «*[l]e informazioni pubbliche possono essere viste da tutti, all'interno e all'esterno dei nostri Prodotti, anche se non si dispone di un account. Ciò comprende nome utente di Instagram, informazioni condivise pubblicamente, informazioni nel profilo pubblico su Facebook e contenuti condivisi su una Pagina Facebook, un account Instagram pubblico o su qualsiasi altro forum pubblico, come Marketplace di Facebook*».

([268]) Il trattamento specifico come descritto nel progetto di decisione, punto 43.
([269]) Progetto di decisione, punto 43.
([270]) Progetto di decisione, punto 44.
([271]) Progetto di decisione, punto 153.
([272]) Progetto di decisione, punto 132.

153. La Normativa sui dati conteneva un collegamento ipertestuale a una sezione intitolata «*Come faccio a rendere il mio account Instagram* privato *in modo che solo i follower approvati possano vedere i contenuti che condivido?*», inclusa nella pagina web di assistenza di Instagram. Tale sezione precisava quanto segue ([273]):

> *«[p]er impostazione predefinita, chiunque può visualizzare il tuo profilo e i tuoi post su Instagram. Puoi rendere privato il tuo account, in modo che solo i follower approvati possano vedere ciò che condividi. Se il tuo account è impostato su privato, soltanto i tuoi follower approvati vedranno le foto o i video con hashtag o le pagine delle sedi».*

154. Le istruzioni su come passare dall'account pubblico a quello privato erano inserite in una sezione della pagina web di assistenza intitolata «*Come faccio a rendere il mio account Instagram privato in modo che solo i follower approvati possano vedere i contenuti che condivido?*» e nelle risorse informative aggiuntive create da Meta IE per gli utenti minorenni e i loro genitori. Oltre ai contenuti di cui sopra, la Normativa sui dati del 2018 comprendeva un altro collegamento ipertestuale a una pagina web di assistenza intitolata «*Controllo della visibilità*». Tale pagina web conteneva informazioni su come passare a un account privato ([274]).

155. Per quanto concerne la compatibilità con l'**articolo 12, paragrafo 1**, RGPD, l'AC IE ha concluso che Meta IE ha violato tale disposizione in quanto non ha informato gli utenti minorenni di Instagram delle finalità del trattamento pubblico per impostazione predefinita in modo chiaro e trasparente ([275]).

156. Nel valutare il trattamento pubblico per impostazione predefinita nel contesto dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 25, paragrafo 2, RGPD, l'AC IE ha osservato che tale trattamento non era necessario o proporzionato rispetto alle due finalità individuate dall'AC IE. In particolare, l'AC IE ha ritenuto che gli utenti minorenni possano avere una capacità ridotta di modificare le impostazioni relative alla vita privata del loro account. Inoltre, il trattamento pubblico per impostazione predefinita aveva una portata mondiale ([276]). L'AC IE ha constatato che Meta IE non aveva attuato misure tecniche ed organizzative tali da garantire che, per impostazione predefinita, fossero raccolti soltanto i dati personali necessari per la pertinente finalità del trattamento. Considerando in particolare che gli account degli utenti minorenni sono stati automaticamente resi visibili a un numero indefinito di persone fisiche, l'AC IE ha constatato che il trattamento aveva violato l'**articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e l'articolo 25, paragrafo 2**, RGPD ([277]).

157. L'AC IE ha inoltre concluso che Meta IE ha violato l'**articolo 25, paragrafo 1**, RGPD non mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per attuare i principi di protezione dei dati in modo efficace e integrare le garanzie necessarie per proteggere gli utenti minorenni dai gravi rischi che il trattamento pubblico per impostazione predefinita comporta ([278]).

158. Inoltre, l'AC IE ha constatato che le garanzie e le misure attuate da Meta IE non tenevano adeguatamente conto dei rischi specifici per i diritti e le libertà degli utenti minorenni ([279]). L'AC IE ha concluso che Meta IE ha violato l'**articolo 24, paragrafo 1**, RGPD ([280]).

([273]) Progetto di decisione, punto 132.
([274]) Progetto di decisione, punto 132.
([275]) Progetto di decisione, conclusione 1.
([276]) Progetto di decisione, punto 450.
([277]) Progetto di decisione, conclusione 10.
([278]) Progetto di decisione, conclusione 11.
([279]) Progetto di decisione, punto 456.
([280]) Progetto di decisione, conclusione 12.

159. Le conclusioni dell'AC IE contenute nel progetto di decisione in merito all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 1 e all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, RGPD in relazione al trattamento pubblico per impostazione predefinita non sono oggetto della presente controversia.

6.3.2. Sintesi delle obiezioni sollevate dalle autorità interessate

160. L'**AC NO** ha ritenuto innanzitutto che le conclusioni e la valutazione dell'AC IE di cui al progetto di decisione portassero logicamente alla conclusione che il requisito della necessità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f), RGPD non era soddisfatto ([281]). L'AC NO ha osservato che l'AC IE aveva constatato che Meta IE aveva effettuato un trattamento che andava oltre quanto necessario ai fini del trattamento, come da punto 450 del progetto di decisione, e aveva individuato rischi notevoli per gli utenti minorenni. Sulla base di tali risultanze, l'AC NO ha concluso che Meta IE non soddisfaceva il requisito di necessità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f), RGPD ([282]). L'AC NO ha suggerito che l'AC IE avrebbe dovuto effettuare un'analisi giuridica del trattamento per verificare se poteva basarsi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f) ([283]). L'AC NO ha suggerito che l'ambito di applicazione dell'indagine consentiva di verificare se gli obblighi di liceità di cui all'articolo 6 RGPD erano stati rispettati. Tale affermazione si basava sul fatto che il progetto di decisione includeva una valutazione dell'articolo 6 RGPD e conclusioni pertinenti per la valutazione della liceità ([284]).

161. Per quanto concerne specificamente il trattamento pubblico per impostazione predefinita, l'AC NO ha affermato che il fatto che l'AC IE abbia ritenuto che tale trattamento non fosse necessario o proporzionato per diversi motivi suggeriva l'esistenza di una violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, RGPD. Tali motivi riguardavano il fatto che gli utenti minorenni di Meta IE potevano disporre di ridotte capacità per l'applicazione delle impostazioni relative alla vita privata di Instagram, il fatto che il trattamento degli account pubblici era globale e che il trattamento non era necessario per gli utenti minorenni che non desideravano che il loro account Instagram fosse pubblico. L'AC NO ha concluso che il trattamento pubblico per impostazione predefinita non era necessario per l'esecuzione di un contratto o ai fini degli interessi legittimi perseguiti dal titolare del trattamento ([285]).

162. Infine, l'AC NO ha chiesto all'AC IE di concludere che le basi giuridiche di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f), RGPD non erano applicabili al trattamento pubblico per impostazione predefinita e di esercitare i poteri correttivi di cui all'articolo 58, paragrafo 2, RGPD: 1) ordinare al titolare del trattamento di individuare una base giuridica valida per il trattamento in questione oppure di astenersi, da questo momento in poi, da tali attività di trattamento; e 2) irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria per trattamento illecito di dati personali, basato erroneamente sull'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f), RGPD ([286]).

6.3.3. Posizione dell'autorità capofila in merito alle obiezioni

163. L'AC IE ha confermato di non proporre di «*dare seguito*» alle obiezioni sollevate dalle autorità interessate e/o di non ritenere che le obiezioni siano pertinenti e motivate ([287]).

([281]) Obiezione dell'AC NO, pag. 2.
([282]) Obiezione dell'AC NO, pag. 3.
([283]) Obiezione dell'AC NO, pag. 3.
([284]) Obiezione dell'AC NO, pag. 2.
([285]) Obiezione dell'AC NO, pag. 4.
([286]) Obiezione dell'AC NO, pag. 7.
([287]) Lettera dell'AC IE al segretariato dell'EDPB del 12 maggio 2022.

6.3.4. Analisi dell'EDPB

164. L'EDPB rileva che, sebbene il trattamento pubblico per impostazione predefinita sia stato esaminato dall'AC IE nel progetto di decisione ([288]), la questione della conformità di tale trattamento rispetto all'articolo 6 RGPD non rientrava nell'ambito di applicazione dell'indagine dell'AC IE, né era stata affrontata dall'AC IE nel progetto di decisione. Allo stesso tempo l'EDPB ricorda che le autorità interessate possono sollevare un'obiezione pertinente e motivata in merito a ulteriori violazioni in relazione alle conclusioni da trarre dalle risultanze dell'indagine ([289]) o al fatto che l'autorità capofila abbia esaminato a sufficienza le pertinenti violazioni del RGPD ([290]). Tuttavia, l'EDPB ritiene che, nel presente caso specifico, l'obiezione dell'AC NO non riesca a stabilire un nesso diretto con lo specifico contenuto giuridico e fattuale del progetto di decisione e pertanto non è «*pertinente*».

165. Inoltre l'EDPB ritiene che, dati gli elementi giuridici e fattuali disponibili nel progetto di decisione e le argomentazioni formulate dall'AC NO, l'obiezione non spieghi in modo sufficientemente chiaro, né dimostri in modo sufficientemente dettagliato in che modo si possa giungere, su tale base, alla conclusione relativa al rispetto da parte di Meta IE dell'articolo 6 RGPD in relazione al trattamento pubblico per impostazione predefinita. Di conseguenza, l'EDPB constata che tale obiezione di AC NO non è «*motivata*».

166. In considerazione di quanto sopra, l'EDPB ritiene che l'obiezione dell'AC NO in merito al trattamento pubblico per impostazione predefinita non raggiunga la soglia di cui all'articolo 4, punto 24, RGPD e che, di conseguenza, non sia necessario che il comitato analizzi ulteriormente il merito di tale obiezione.

7 SULLA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

7.1. Analisi dell'autorità capofila nel progetto di decisione

167. Nel progetto di decisione l'AC IE ha analizzato i criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 2, RGPD, nel decidere se irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria e nel determinarne l'importo ([291]). L'AC IE ha inoltre precisato che «*la decisione di irrogare o meno una sanzione amministrativa pecuniaria per ciascuna violazione e la definizione dell'importo di tale sanzione, se del caso, sono aspetti indipendenti e specifici rispetto alle circostanze di ciascuna specifica violazione*» ([292]). Per quanto concerne il calcolo della sanzione pecuniaria, nel progetto di decisione l'AC IE ha tenuto conto **della natura, della gravità e della durata della violazione**, ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera a), RGPD ([293]). In termini di natura, le violazioni dell'articolo 12, paragrafo 1, RGPD per quanto riguarda tanto il trattamento pubblico per impostazione predefinita quanto il trattamento delle informazioni di contatto sono risultate essere quelle di natura più grave ([294]). L'AC IE ha ritenuto che

([288]) Cfr. sezione 6.3.1 della presente decisione vincolante per una sintesi delle principali conclusioni pertinenti di cui al progetto di decisione.
([289]) Linee guida dell'EDPB sull'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), punti 73-76, e linee guida sull'obiezione pertinente e motivata, punti 26-28.
([290]) Linee guida dell'EDPB sull'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), punti 77-81.
([291]) Progetto di decisione, punti 485-564.
([292]) Progetto di decisione, punto 486.
([293]) Progetto di decisione, punti 487-526.
([294]) Progetto di decisione, punti 503-504.

la violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD per quanto concerne il trattamento delle informazioni di contatto fosse di natura grave ([295]) e che le violazioni dell'articolo 35, paragrafo 1, dell'articolo 24, paragrafo 1, dell'articolo 25, paragrafo 1 ([296]), dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 25, paragrafo 2, RGPD ([297]) fossero di natura grave per quanto riguarda tanto il trattamento pubblico per impostazione predefinita quanto il trattamento delle informazioni di contatto. In termini di gravità, l'autorità capofila ha ritenuto che la gravità delle violazioni dell'articolo 12, paragrafo 1, RGPD per quanto riguarda tanto il trattamento pubblico per impostazione predefinita quanto il trattamento delle informazioni di contatto fosse estremamente grave ([298]). L'AC IE ha constatato che la gravità della violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD per quanto concerne il trattamento delle informazioni di contatto era grave ([299]) e che le violazioni dell'articolo 35, paragrafo 1, dell'articolo 24, paragrafo 1, dell'articolo 25, paragrafo 1 ([300]), dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 25, paragrafo 2, RGPD ([301]) per quanto riguarda tanto il trattamento pubblico per impostazione predefinita quanto il trattamento delle informazioni di contatto erano gravi. In termini di durata della violazione, l'AC IE ha ritenuto che il periodo di violazione fosse il periodo compreso tra l'entrata in vigore del RGPD il 25 maggio 2018 e l'avvio dell'indagine il 21 settembre 2020 ([302]). L'AC IE ha ritenuto che il suddetto periodo costituisse la durata delle violazioni, fatta eccezione per la violazione dell'articolo 12, paragrafo 1, RGPD per quanto concerne il trattamento delle informazioni di contatto, che l'AC IE ha considerato concluso il 4 settembre 2019, per la violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD, relativa al trattamento delle informazioni di contatto, che l'AC IE ha constatato essere iniziato a decorrere dal 4 settembre 2019, e per la violazione dell'articolo 35, paragrafo 1, RGPD per quanto concerne tanto le informazioni di contatto quanto il trattamento pubblico per impostazione predefinita, che l'autorità capofila ha riscontrato essere iniziata il 25 luglio 2018. Inoltre, l'autorità capofila ha constatato che la durata della violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 25, paragrafo 2, RGPD per quanto riguarda il trattamento delle informazioni di contatto è terminata nel novembre del 2020 e non comprende il periodo compreso tra luglio 2019 e agosto 2020 ([303]).

168. Per quanto riguarda il **carattere doloso o colposo** delle violazioni, ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera b), RGPD, l'AC IE ha concluso che determinate violazioni da parte di Meta IE erano dolose e altre colpose ([304]). L'autorità capofila ha constatato che le violazioni dell'articolo 12, paragrafo 1, RGPD concernenti tanto il trattamento pubblico per impostazione predefinita quanto il trattamento delle informazioni di contatto erano colpose e che le violazioni dell'articolo 24, paragrafo 1 e dell'articolo 25, paragrafo 1, RGPD per quanto concerne tanto il trattamento pubblico per impostazione predefinita quanto il trattamento delle informazioni di contatto erano estremamente colpose ([305]). Per quanto concerne le altre violazioni, l'autorità capofila ha constatato che le violazioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD per quanto concerne il trattamento delle informazioni di contatto e dell'articolo 35, paragrafo 1, dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e

([295]) Progetto di decisione, punto 505.
([296]) Progetto di decisione, punto 506.
([297]) Progetto di decisione, punti 507-508.
([298]) Progetto di decisione, punti 511-512.
([299]) Progetto di decisione, punto 513.
([300]) Progetto di decisione, punto 514.
([301]) Progetto di decisione, punti 515-516.
([302]) Progetto di decisione, punto 526.
([303]) Progetto di decisione, punti 518-525.
([304]) Progetto di decisione, punti 527-544.
([305]) Progetto di decisione, punti 531-534 e 537.

dell'articolo 25, paragrafo 2, RGPD per quanto riguarda tanto il trattamento pubblico per impostazione predefinita quanto il trattamento delle informazioni di contatto erano dolose ([306]).

169. Per quanto riguarda **altri fattori aggravanti o attenuanti**, ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera k), RGPD, il progetto di decisione ha valutato il **vantaggio finanziario** ottenuto da Meta IE in ragione delle violazioni. L'AC IE ha concluso che la violazione dell'articolo 12, paragrafo 1, RGPD ha comportato un vantaggio finanziario per Meta IE e ha ritenuto che tale circostanza costituisse un fattore aggravante ([307]). Per quanto concerne la violazione dell'**articolo 24 RGPD**, l'AC IE ha dichiarato che tale violazione era stata considerata separatamente rispetto ad altre violazioni e non era stata considerata un fattore aggravante rispetto alle altre violazioni in questione, né una questione pertinente per il calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ([308]).

170. La valutazione dell'AC IE in merito ai criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 2, lettere a), e da c) a j), RGPD, non è oggetto della presente controversia.

171. Nel progetto di decisione, l'AC IE ha considerato cumulativamente i criteri di cui all'articolo 82, paragrafo 2, lettere da a) a k), RGPD per ciascuna violazione, nel decidere in merito all'eventualità o meno di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria così come all'importo di ciascuna di tali sanzioni ([309]). L'AC IE ha concluso che una sanzione amministrativa pecuniaria per ciascuna violazione era appropriata e necessaria per dissuadere la non conformità nel caso di specie e casi futuri analoghi da parte di Meta IE e di altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento che svolgono attività di trattamento analoghe. Nel caso di specie, l'AC IE ha tenuto conto della gravità delle violazioni in termini di natura e gravità, della proporzionalità delle sanzioni pecuniarie rispetto alla natura, alla gravità e alla durata delle violazioni, del carattere doloso o colposo delle violazioni, del fatto che le violazioni riguardassero dati personali di minori, del vantaggio finanziario ottenuto dal trattamento pubblico per impostazione predefinita e dell'assenza di precedenti violazioni pertinenti da parte di Meta IE ([310]). Sulla base di tali circostanze, l'AC IE ha stabilito un intervallo di valori per ciascuna sanzione pecuniaria ritenuto dalla stessa **effettivo, proporzionato e dissuasivo** ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, RGPD ([311]).

172. Nel progetto di decisione l'AC IE ha proposto di irrogare nove sanzioni amministrative pecuniarie con un intervallo di valori totale che oscilla tra 202 milioni di EUR e 405 milioni di EUR ([312]).

([306]) Progetto di decisione, punti 535-536 e 538-539.
([307]) Progetto di decisione, punto 564.
([308]) Progetto di decisione, punti 486 e 568.
([309]) Progetto di decisione, punto 565.
([310]) Progetto di decisione, punto 567.
([311]) Progetto di decisione, punti 570-572.
([312]) Progetto di decisione, punti 569 e 627, sottopunto 3. In particolare, sulla base delle conclusioni dell'autorità capofila contenute nel progetto di decisione, sono stati previsti i seguenti intervalli di importo in relazione alle violazioni in questione:

1) per la violazione dell'articolo 12, paragrafo 1, RGPD per quanto concerne il trattamento pubblico per impostazione predefinita (conclusione 1), una sanzione pecuniaria compresa tra 55 milioni di EUR e 100 milioni di EUR;
2) per la violazione dell'articolo 12, paragrafo 1, RGPD per quanto concerne il trattamento delle informazioni di contatto (conclusione 2), una sanzione pecuniaria compresa tra 46 milioni di EUR e 75 milioni di EUR;
3) per la violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD per quanto concerne il trattamento delle informazioni di contatto (conclusione 4), una sanzione pecuniaria compresa tra 9 milioni di EUR e 28 milioni di EUR;

7.2. Sintesi delle obiezioni sollevate dalle autorità interessate

173. L'**AC DE** ha contestato l'ammontare e il calcolo della sanzione amministrativa pecuniaria che l'autorità capofila ha proposto di irrogare nel progetto di decisione. Secondo l'AC DE, il progetto di decisione dell'autorità capofila non ha garantito un'applicazione coerente delle sanzioni amministrative pecuniarie e l'importo previsto di tali sanzioni pecuniarie non sarebbe effettivo, proporzionato o dissuasivo ([313]). L'AC DE ha asserito che le sanzioni pecuniarie potrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive soltanto se, nel loro calcolo, si tenesse conto della redditività dell'impresa. Tale affermazione si basava sull'argomentazione secondo cui la sensibilità dell'impresa alle sanzioni amministrative pecuniarie era influenzata in modo significativo dalla redditività e non soltanto dal fatturato. Secondo l'AC DE, l'autorità capofila non ha spiegato nel suo progetto di decisione in che modo l'elemento della redditività era stato preso in considerazione nel calcolo della sanzione pecuniaria ([314]). L'AC DE ha inoltre constatato che l'importo previsto delle sanzioni pecuniarie era troppo basso per creare un effetto preventivo speciale e generale e per essere effettivo ([315]). Secondo l'AC DE, tenuto conto della natura, della gravità e della durata della violazione e del numero di interessati coinvolti, era necessario infliggere una sanzione pecuniaria che incidesse in modo significativo sull'impresa. Su tale base, l'AC DE ha suggerito che, al fine di creare un effetto preventivo e imporre una sanzione pecuniaria effettiva, l'importo di tale sanzione dovrebbe produrre un impatto pari a circa l'1 % dell'utile annuo di Meta IE ([316]). Inoltre, per quanto concerne il progetto di decisione, l'AC DE ha dichiarato che: «*la sanzione pecuniaria prevista non sarebbe in grado di avere un effetto preventivo generale. Piuttosto, avrà probabilmente l'effetto opposto*» ([317]).

174. L'AC DE ha espresso inoltre il parere secondo cui l'autorità capofila non avrebbe considerato adeguatamente il vantaggio finanziario che Meta IE ha tratto dalla violazione. Sulla base dei dati accessibili al pubblico, l'AC DE ha proposto una stima del vantaggio finanziario ottenuto da Meta IE in

4) per la violazione dell'articolo 35, paragrafo 1, RGPD per quanto concerne il trattamento delle informazioni di contatto (conclusione 5), una sanzione pecuniaria compresa tra 28 milioni di EUR e 45 milioni di EUR;
5) per la violazione dell'articolo 35, paragrafo 1, RGPD per quanto concerne il trattamento pubblico per impostazione predefinita (conclusione 6), una sanzione pecuniaria compresa tra 28 milioni di EUR e 45 milioni di EUR;
6) per la violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 25, paragrafo 2, RGPD per quanto concerne il trattamento delle informazioni di contatto (conclusione 7), una sanzione pecuniaria compresa tra 9 milioni di EUR e 28 milioni di EUR;
7) per la violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, RGPD per quanto concerne il trattamento delle informazioni di contatto (conclusione 8), una sanzione pecuniaria compresa tra 9 milioni di EUR e 28 milioni di EUR;
8) per la violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 25, paragrafo 2, RGPD per quanto concerne il trattamento pubblico per impostazione predefinita (conclusione 10), una sanzione pecuniaria compresa tra 9 milioni di EUR e 28 milioni di EUR;
9) per la violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, RGPD per quanto concerne il trattamento pubblico per impostazione predefinita (conclusione 11), una sanzione pecuniaria compresa tra 9 milioni di EUR e 28 milioni di EUR.

([313]) Obiezione dell'AC DE, pag. 15.
([314]) Obiezione dell'AC DE, pagg. 16-17.
([315]) Obiezione dell'AC DE, pagg. 17-18.
([316]) Obiezione dell'AC DE, pag. 17.
([317]) Obiezione dell'AC DE, pag. 18.

relazione al trattamento pubblico per impostazione predefinita e ha sostenuto che tale vantaggio dovrebbe essere ulteriormente preso in considerazione nel calcolo della sanzione pecuniaria ([318]).

175. Per quanto concerne i criteri di calcolo di cui all'articolo 83, paragrafo 2, RGPD, l'AC DE ha sostenuto che i fatti individuati dall'AC IE erano indice di un comportamento doloso e non colposo e detta autorità non era pertanto d'accordo con la valutazione dell'AC IE contenuta nel progetto di decisione al riguardo. Secondo l'AC DE, Meta IE ha operato una decisione deliberata per quanto concerne il contenuto del processo di trasformazione dell'account e della sua Normativa sui dati ed ha utilizzato intenzionalmente un linguaggio eccessivamente generico che ha reso difficile per i minori comprendere le conseguenze della loro scelta; inoltre, Meta IE come società globale di trattamento di dati disponeva di risorse sufficienti per essere a conoscenza del problema preventivamente ([319]).

176. Per quanto riguarda i fattori aggravanti, l'AC DE ha affermato che l'autorità capofila avrebbe dovuto considerare la violazione dell'articolo 24 RGPD un fattore aggravante rispetto alle altre violazioni ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera k), RGPD. Secondo l'AC DE, sebbene la violazione dell'articolo 24 RGPD non sia di per sé soggetta a una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del RGPD, la sua sussistenza deve riflettersi nelle decisioni delle autorità di controllo, dato che l'ambito di applicazione dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera k), RGPD, che è necessariamente aperto, dovrebbe comprendere tutte le considerazioni motivate, inclusa la violazione dell'articolo 24, paragrafo 1, RGPD ([320]).

177. Inoltre, secondo l'AC DE, i criteri di calcolo di cui all'articolo 83, paragrafo 2, RGPD sono stati ponderati in maniera erronea, dando luogo a una sanzione pecuniaria troppo bassa. L'AC DE ha dichiarato che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, tra cui della natura e della gravità delle violazioni, nonché della sensibilità degli interessati coinvolti, ci si attenderebbe una sanzione pecuniaria nella fascia superiore del possibile livello del 4 % del fatturato. Tuttavia, le sanzioni pecuniarie previste nel progetto di decisione, che ammontano a circa lo 0,58 % del fatturato, sono notevolmente inferiori ([321]).

178. Inoltre, l'AC DE ha affermato che l'AC IE avrebbe dovuto utilizzare il fatturato del 2021 anziché quello del 2020 ([322]).

179. Infine, l'AC DE ha approfondito i rischi posti dal progetto di decisione per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati: dato che il progetto di decisione non ha favorito un'applicazione coerente delle sanzioni amministrative pecuniarie, ciò comporterebbe un rischio significativo per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, dal momento che l'impresa e altri titolari del trattamento potrebbero orientare il proprio rispetto della normativa in materia di protezione dei dati su una sanzione pecuniaria a malapena percettibile ([323]); la somma delle sanzioni pecuniarie proposte per le violazioni non sarebbe in grado di creare un effetto deterrente e comporterebbe quindi una minore protezione dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati; inoltre l'applicazione efficace del RGPD, che è il presupposto per la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, non sarebbe assicurata ([324]).

([318]) Obiezione dell'AC DE, pag. 18.
([319]) Obiezione dell'AC DE, pagg. 19-20.
([320]) Obiezione dell'AC DE, pagg. 20-21.
([321]) Obiezione dell'AC DE, pag. 21.
([322]) Obiezione dell'AC DE, pagg. 21-22.
([323]) Obiezione dell'AC DE, pagg. 18, 20 e 22.
([324]) Obiezione dell'AC DE, pag. 22.

***

180. Come già menzionato nella sezione 5.2 della presente decisione vincolante, l'**AC NO**, nella sua obiezione, ha chiesto all'AC IE di modificare l'esercizio dei suoi poteri correttivi al fine di imporre una sanzione amministrativa pecuniaria per l'ulteriore violazione relativa all'assenza di una base giuridica per il trattamento delle informazioni di contatto. L'AC IT e l'AC FR hanno inoltre chiesto specificamente una misura correttiva supplementare in termini di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'ulteriore violazione ([325]).

7.3. Posizione dell'autorità capofila in merito alle obiezioni

181. L'AC IE ha confermato di non proporre di «*dare seguito*» alle obiezioni sollevate dalle autorità interessate e/o di non ritenere che le obiezioni siano pertinenti e motivate ([326]).

182. L'AC IE non concorda con il punto di vista dell'AC DE secondo cui Meta IE avrebbe agito con cognizione di causa e deliberatamente tenendo conto degli elementi oggettivi di condotta raccolti dai fatti dell'indagine, fatta eccezione per le parti del progetto di decisione nelle quali l'AC IE ha constatato che Meta IE ha agito in modo doloso. Inoltre, l'AC IE ha espresso disaccordo sul fatto che l'articolo 24 RGPD debba essere preso in considerazione quale fattore aggravante ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera k), RGPD ([327]).

183. L'AC IE ha osservato altresì che il progetto di decisione ha concluso adeguatamente che la violazione aveva comportato un vantaggio finanziario per Meta IE, circostanza questa che è stata considerata un fattore aggravante ai fini dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera k), RGPD. L'AC IE ha inoltre ribadito che il progetto di decisione ha tenuto conto del fatturato dell'impresa nel contesto dell'articolo 83 RGPD, come descritto ai punti 624 e 625 del progetto di decisione ([328]).

184. Secondo l'AC IE, il punto 569 del progetto di decisione presentava una formulazione accurata, dettagliata e specifica dell'importo di ciascuna delle nove sanzioni pecuniarie, che consente alle autorità interessate di valutare adeguatamente se tali sanzioni siano effettive, dissuasive e proporzionate. Secondo l'AC IE, l'intervallo complessivo di valori per le sanzioni pecuniarie rispecchiava una serie di sanzioni pecuniarie proposte di dimensioni inferiori e maggiori, calcolate in base all'interpretazione data dall'EDPB all'articolo 83, paragrafo 3, RGPD nella decisione vincolante 1/2021 ([329]); inoltre, detta autorità ritiene che, se si considera ciascuna delle sanzioni pecuniarie proposte su base individuale, gli intervalli proposti sono sufficientemente chiari per stabilire se siano efficaci, dissuasivi e proporzionati ([330]).

185. Infine, per quanto concerne la determinazione dell'anno del fatturato, l'AC IE si è detta concorde con l'AC DE in merito al fatto che l'anno in questione è l'anno immediatamente precedente la data della decisione finale e ha confermato che ciò sarà preso in considerazione nella decisione finale ([331]).

([325]) Cfr. sezione 5.2 della presente decisione vincolante, in particolare i punti 41, 45 e 48. Soltanto l'obiezione dell'AC NO al riguardo è considerata pertinente e motivata (cfr. punto 76 della presente decisione vincolante).
([326]) Lettera dell'AC IE al segretariato dell'EDPB del 12 maggio 2022.
([327]) Risposta composita, pag. 4.
([328]) Risposta composita, pag. 4.
([329]) EDPB, Decisione vincolante 1/2021, adottata il 28 luglio 2021 (in appresso «**decisione vincolante 1/2021**»).
([330]) Risposta composita, pag. 3.
([331]) Risposta composita, pag. 5.

7.4. Analisi dell'EDPB

7.4.1. Valutazione della pertinenza e della motivazione delle obiezioni

186. Nella sua obiezione sul calcolo proposto per la sanzione pecuniaria, l'**AC DE** ha ritenuto che la sanzione pecuniaria proposta nel progetto di decisione fosse inefficace, sproporzionata e non dissuasiva ed ha illustrato diverse argomentazioni in merito alla motivazione di tale disaccordo rispetto al progetto di decisione a tale riguardo ([332]). L'EDPB ritiene che l'obiezione dell'AC DE riguardi il contenuto del progetto di decisione ([333]) e includa una motivazione sufficiente ([334]) in merito al motivo per cui, laddove accolta, porterebbe a una conclusione diversa. L'EDPB rileva che tale obiezione riguardava «*la conformità al RGPD della misura prevista nel progetto di decisione*» ([335]). Pertanto, l'EDPB ritiene che l'obiezione sia «*pertinente*».

187. Nella sua obiezione, l'AC DE ha esposto argomentazioni di diritto e di fatto in relazione a ciascun elemento sollevato nell'obiezione, in particolare il ragionamento sul modo in cui il progetto di decisione dovrebbe valutare i criteri di cui all'articolo 83, paragrafi 1 e 2, RGPD tenendo conto dei fatti del caso specifico e del modo in cui ciò condurrebbe a una conclusione diversa nel progetto di decisione ([336]). L'AC DE ha fornito una motivazione dettagliata a sostegno dell'asserzione che dovrebbe essere irrogata una sanzione pecuniaria più elevata, tenuto conto della redditività e del fatturato globale dell'impresa ([337]). Inoltre, l'AC DE ha ritenuto che, in assenza di modifiche, il progetto di decisione costituirebbe un pericoloso precedente in materia di dissuasione e ha dimostrato chiaramente il proprio punto di vista sulla rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione ([338]). Pertanto, l'EDPB ritiene che l'obiezione sia «*motivata*».

188. L'EDPB non si è detto convinto dalle osservazioni di Meta IE secondo cui l'obiezione in questione non sarebbe né pertinente né motivata. A tale riguardo, Meta IE non ha spiegato perché la soglia di cui all'articolo 4, punto 24, RGPD non sia rispettata in relazione a tale obiezione specifica ([339]). L'EDPB ricorda inoltre che la valutazione del merito ([340]) dell'obiezione è effettuata separatamente, una volta accertato che l'obiezione soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, punto 24, RGPD ([341]).

([332]) Obiezione dell'AC DE, pagg. 15-22.
([333]) In particolare, le sezioni M e N del progetto di decisione (punti 481-627).
([334]) Cfr. sezione 7.2 della presente decisione vincolante, punti 173-179.
([335]) Linee guida dell'EDPB sull'obiezione pertinente e motivata, punto 32.
([336]) Obiezione dell'AC DE, pagg. 16-22.
([337]) Obiezione dell'AC DE, pagg. 16-17.
([338]) Obiezione dell'AC DE, pagg. 15-22, in particolare pag. 22. L'AC DE ha ritenuto, tra l'altro, che l'assenza di un effetto deterrente in ragione dell'esigua sanzione pecuniaria comporterebbe un rischio significativo per i diritti e le libertà degli interessati, in quanto il titolare del trattamento e altre imprese non sarebbero dissuasi dal rispettare la normativa in materia di protezione dei dati.
([339]) Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, punti 8-10, 95-102 e allegato A, pagg. 43-45.
([340]) Sebbene Meta IE abbia dichiarato che tale obiezione dell'AC DE non soddisfa la soglia di cui all'articolo 4, punto 24, RGPD (Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, allegato A, pag. 43) e abbia affermato che l'AC DE non abbia dimostrato la rilevanza del rischio (Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, allegato A, pag. 45, «sesto» comma), nelle osservazioni formulate da Meta IE non sono state fornite ulteriori argomentazioni al riguardo. L'EDPB osserva che il ragionamento di Meta IE di cui nelle osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65 (punti 8-10, 95-102 e allegato A, pagg. 43-45) in merito all'obiezione dell'AC DE di cui alla sottosezione «Obiezioni in relazione al calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie» riguardava principalmente il merito dell'obiezione, ossia se le sanzioni pecuniarie proposte fossero o meno conformi all'articolo 83, paragrafi 1 e 2, RGPD.
([341]) Linee guida dell'EDPB sull'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), punto 63.

189. In considerazione di quanto precede, l'EDPB ritiene che l'obiezione dell'AC DE, nella misura in cui riguarda la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, sia un'obiezione «*pertinente e motivata*» ai sensi dell'articolo 4, punto 24, RGPD.

***

190. Per quanto concerne l'obiezione dell'**AC NO** sull'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria in relazione alle conclusioni concernenti l'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f), RGPD sul trattamento delle informazioni di contatto, l'EDPB ricorda che è «*pertinente e motivata*» ai sensi dell'articolo 4, punto 24, RGPD ([342]). Al contrario, le parti pertinenti delle obiezioni dell'AC IT e dell'AC FR sulla questione specifica di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'ulteriore violazione non raggiungono la soglia di cui all'articolo 4, punto 24, RGPD, come analizzato dall'EDPB nella sezione 5.4.1 della presente decisione vincolante ([343]).

7.4.2. Valutazione nel merito

191. L'EDPB ricorda che il meccanismo di coerenza può essere utilizzato anche per favorire un'applicazione coerente delle sanzioni amministrative pecuniarie ([344]): qualora un'obiezione pertinente e motivata contesti gli elementi su cui l'autorità capofila si è basata per quantificare l'importo della sanzione pecuniaria, quest'ultima può essere incaricata dall'EDPB di procedere a un ricalcolo della sanzione pecuniaria proposta, eliminando le carenze nella determinazione dei nessi causali tra i fatti in questione e il modo in cui la sanzione pecuniaria proposta è stata quantificata sulla base dei criteri di cui all'articolo 83, RGPD, e delle norme comuni stabilite dall'EDPB ([345]). Una sanzione pecuniaria dovrebbe essere effettiva, proporzionata e dissuasiva, come richiesto dall'articolo 83, paragrafo 1, RGPD, tenendo conto delle circostanze del caso ([346]). Inoltre, nel decidere l'importo della sanzione pecuniaria, l'autorità capofila deve tenere conto dei criteri elencati all'articolo 83, paragrafo 2, RGPD.

7.4.2.1. Questioni preliminari: l'anno di riferimento per il fatturato

192. L'AC DE ha contestato il fatturato indicato nel progetto di decisione. Sebbene l'AC IE abbia ritenuto l'obiezione non pertinente e/o non motivata, nella risposta composita l'AC IE ha concordato con l'AC DE in merito alla determinazione dell'anno del fatturato al momento del calcolo della sanzione amministrativa pecuniaria ([347]).

193. Per quanto concerne la nozione di «esercizio precedente», l'EDPB ricorda la decisione adottata nella sua decisione vincolante 1/2021 ([348]) e prende atto dell'intenzione dell'AC IE ([349]) di adottare il medesimo approccio nel caso di specie.

194. L'EDPB concorda con l'approccio seguito dall'AC IE per il caso in esame di includere nel progetto di decisione un fatturato provvisorio basato sulle informazioni finanziarie più aggiornate disponibili al momento della comunicazione alle autorità interessate a norma dell'articolo 60,

([342]) Punto 74 della presente decisione vincolante.
([343]) Punti 62-63 e 70-71 della presente decisione vincolante.
([344]) Considerando 150 RGPD.
([345]) Linee guida dell'EDPB sull'obiezione pertinente e motivata, punto 34.
([346]) Gruppo di lavoro, Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679, WP 253, adottate il 3 ottobre 2017 e approvate dall'EDPB il 25 maggio 2018 (in appresso: «**linee guida del WP29 sulle sanzioni amministrative pecuniarie**»), pag. 6.
([347]) Risposta composita, pag. 5.
([348]) Decisione vincolante 1/2021 dell'EDPB, punto 298.
([349]) Inoltre, come indicato nel progetto di decisione, punto 625.

paragrafo 3, RGPD. L'EDPB ricorsa che nell'emettere la sua decisione definitiva a norma dell'articolo 65, paragrafo 6, RGPD, l'AC IE deve tenere conto del fatturato annuale dell'impresa corrispondente all'esercizio finanziario precedente la data della sua decisione definitiva, ossia il fatturato di Meta Platforms Inc. nel 2021.

7.4.2.2. Applicazione dei criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 2, RGPD

a. Il carattere doloso o colposo della violazione (articolo 83, paragrafo 2, lettera b), RGPD)

195. L'articolo 83, paragrafo 2, RGPD considera, tra i fattori rilevanti nel decidere l'irrogazione e l'importo di una sanzione amministrativa pecuniaria, «*il carattere doloso o colposo della violazione*». Nello stesso senso, il considerando 148, RGPD, stabilisce che «*[p]er rafforzare il rispetto delle norme del presente regolamento dovrebbero essere imposte sanzioni, comprese sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del regolamento [...]. Si dovrebbe prestare tuttavia debita attenzione alla natura, alla gravità e alla durata della violazione, al carattere doloso della violazione e alle misure adottate per attenuare il danno subito, al grado di responsabilità [...]»* (sottolineatura aggiunta).

196. La qualificazione della violazione come dolosa o colposa può quindi avere un impatto diretto sull'importo della sanzione pecuniaria proposta. I principali elementi da prendere in considerazione al riguardo erano già stati stabiliti nelle linee guida del WP29 sulle sanzioni amministrative pecuniarie, approvate dall'EDPB. Le linee guida dell'EDPB sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del RGPD ([350]) si basano in larga misura, a tale riguardo, sulle linee guida del WP29 sulle sanzioni amministrative pecuniarie.

197. Come ricorda l'EDPB nelle linee guida sulle sanzioni amministrative pecuniarie, «*le violazioni dolose, da cui emerge il disprezzo per le disposizioni di legge, sono più gravi di quelle colpose*» ([351]) e pertanto è probabile che l'autorità di controllo attribuisca una certa ponderazione a tale circostanza. È probabile che ciò giustifichi l'applicazione di una sanzione pecuniaria (più elevata).

198. Come ha rilevato dall'AC IE nel progetto di decisione, «*il RGPD non individua i fattori che devono essere presenti affinché la violazione possa essere classificata come "dolosa" o "colposa"*» ([352]). Le linee guida dell'EDPB sulle sanzioni amministrative pecuniarie, citando le linee guida del WP29 sulle sanzioni amministrative pecuniarie, fanno riferimento al fatto che, «*in generale, **il "dolo" comprende sia la consapevolezza che l'intenzionalità in relazione alle caratteristiche di un reato**, mentre per "colposo" si intende che non vi era l'intenzione di causare la violazione nonostante il titolare/responsabile del trattamento abbia violato l'obbligo di diligenza previsto per legge»* ([353]). In altre parole, le linee guida dell'EDPB sulle sanzioni amministrative pecuniarie confermano che esistono due elementi cumulativi in base ai quali una violazione può essere considerata dolosa: la consapevolezza della stessa e l'intenzionalità in relazione a tale atto. D'altro canto, una violazione è «*involontaria*» in caso di mancato rispetto del dovere di diligenza, senza che sia stata causata

([350]) Linee guida 04/2022 dell'EDPB sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del RGPD, versione 1.0, adottata il 12 maggio 2022 (in appresso: «**linee guida dell'EDPB sulle sanzioni amministrative pecuniarie**»).

([351]) Linee guida dell'EDPB sulle sanzioni amministrative pecuniarie, punto 57 e linee guida del WP29 sulle sanzioni amministrative pecuniarie, pag. 12.

([352]) Progetto di decisione, punto 527.

([353]) Linee guida dell'EDPB sulle sanzioni amministrative pecuniarie, punto 56 e linee guida del WP29 sulle sanzioni amministrative pecuniarie, pagg. 11-12 (grassetto aggiunto).

intenzionalmente. L'EDPB prende atto della posizione di Meta IE secondo cui quest'ultima non avrebbe agito intenzionalmente al fine di violare il RGPD ([354]).

199. La qualificazione di una violazione come dolosa o colposa è effettuata sulla base di elementi oggettivi di condotta rilevati dalle circostanze del caso[355]. Le linee guida dell'EDPB sulle sanzioni amministrative pecuniarie forniscono alcuni esempi di comportamenti che possono dimostrare l'esistenza di dolo e colpa[356]. Vale la pena ricordare l'approccio più ampio seguito per quanto riguarda la nozione di colpa, in quanto comprende anche le situazioni in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento non hanno adottato le politiche previste, il che presuppone un certo grado di consapevolezza di una potenziale violazione ([357]).

200. Nel caso di specie, l'AC IE ha ritenuto che le violazioni dell'articolo 12, paragrafo 1, RGPD per quanto concerne il trattamento delle informazioni di contatto e il trattamento pubblico per impostazione predefinita fossero colpose in quanto «*non conformi alla norma richiesta*» ([358]). Per quanto concerne il trattamento pubblico per impostazione predefinita, l'AC IE ha tenuto conto del fatto che, all'epoca dei fatti, le informazioni secondo cui gli account erano pubblici per impostazione predefinita e quelle sulle modalità di passaggio a un account privato erano disponibili in diverse fonti e collegate tramite collegamenti ipertestuali alla Normativa sui dati. L'AC IE ha ritenuto che tali elementi oggettivi suggerissero l'intenzione di fornire le informazioni con chiarezza e trasparenza ([359]). In considerazione di ciò, l'AC IE ha concluso che la violazione non era dolosa, anche se Meta IE avrebbe dovuto essere consapevole del fatto che le informazioni fornite non erano sufficientemente chiare e trasparenti. Di conseguenza, l'IE ha ritenuto che Meta IE abbia assunto un comportamento colposo ([360]). Analogamente, per quanto concerne il trattamento delle informazioni di contatto, l'AC IE ha ritenuto che il linguaggio utilizzato non suggerisse un tentativo deliberato da parte di Meta IE di eludere i suoi obblighi di trasparenza ([361]). In considerazione di ciò, l'AC IE ha concluso che la violazione non era dolosa, ma l'ha ritenuta colposa, dato che Meta IE avrebbe dovuto essere consapevole del fatto che il modo in cui le informazioni erano state fornite non era conforme alle norme ([362]).

201. Da quanto precede risulta che Meta IE era (o avrebbe dovuto) essere consapevole della violazione dell'articolo 12, paragrafo 1, RGPD. Tuttavia, questo mero elemento non è sufficiente per considerare una violazione dolosa, come indicato in precedenza, poiché occorre dimostrare lo «*scopo*» o l'«*intenzionalità*» dell'azione. A tale riguardo, l'AC IE non ha constatato che Meta IE avesse violato deliberatamente i suoi obblighi.

([354]) Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, punto 100 e allegato A, pag. 44.

([355]) Linee guida dell'EDPB sulle sanzioni amministrative pecuniarie, punto 57 e linee guida del WP29 sulle sanzioni amministrative pecuniarie, pag. 12.

([356]) Linee guida dell'EDPB sulle sanzioni amministrative pecuniarie, punto 56 (esempio 4). Cfr. anche linee guida del WP29 sulle sanzioni amministrative pecuniarie, pag. 12.

([357]) Le linee guida dell'EDPB sulle sanzioni amministrative pecuniarie, punto 56 (esempio 4), citano le linee guida del WP29 sulle sanzioni amministrative pecuniarie, che menzionano, tra le circostanze sintomo di negligenza, «*la mancata adozione delle politiche (piuttosto che la semplice mancata applicazione [delle stesse])*». Ciò indica che il non rispetto in situazioni in cui il titolare o il responsabile del trattamento avrebbero dovuto essere a conoscenza della potenziale violazione (nell'esempio fornito, a causa della mancanza delle necessarie politiche) può essere considerato negligenza.

([358]) Progetto di decisione, punti 531 e 533.

([359]) Progetto di decisione, punto 531.

([360]) Progetto di decisione, punto 532.

([361]) Progetto di decisione, punto 533.

([362]) Progetto di decisione, punti 533 e 534.

202. A tale proposito, l'AC DE ha sostenuto che Meta IE disponeva di risorse sufficienti per individuare preventivamente il problema e che aveva deciso deliberatamente in merito al contenuto del processo di trasformazione di account, utilizzando un linguaggio eccessivamente generico ([363]). L'AC DE ha ritenuto che Meta IE fosse effettivamente a conoscenza del problema, dato che le informazioni erano fornite presso il centro di assistenza di Instagram e in altre fonti ausiliarie. Di conseguenza, l'AC DE è del parere che Meta IE abbia agito quanto meno con «*sconsiderata imprudenza in merito alla violazione*» ([364]). L'AC DE ha inoltre sostenuto che il livello di diligenza richiesto deve essere determinato tenendo conto delle dimensioni, delle attività economiche e dei processi di trattamento dei dati dell'impresa ([365]).

203. L'EDPB ricorda che essere a conoscenza di una questione specifica non implica necessariamente la «*volontà*» di raggiungere un risultato specifico. Questo è infatti l'approccio seguito nelle linee guida del dell'EDPB e del WP29 sulle sanzioni amministrative pecuniarie, in cui la conoscenza e l'«*intenzionalità*» sono considerate due elementi distintivi del dolo ([366]). Sebbene possa risultare difficile *dimostrare* un elemento soggettivo come la «*volontà*» di agire in un certo modo, è necessario che vi siano alcuni elementi oggettivi che *evidenzino* l'esistenza di tale intenzionalità ([367]).

204. L'EDPB ricorda che la Corte ha stabilito una soglia elevata al fine di considerare un atto intenzionale. Infatti, anche nei procedimenti penali la Corte ha riconosciuto l'esistenza di una «*negligenza grave*» piuttosto che di «*dolo*» quando «*il responsabile viola, in maniera qualificata, l'obbligo di diligenza che avrebbe dovuto e potuto rispettare alla luce delle sue qualità, conoscenze, capacità nonché della sua situazione soggettiva*» ([368]). A tale riguardo, l'EDPB conferma che una società per la quale il trattamento dei dati personali è al centro delle attività commerciali dovrebbe disporre di procedure sufficienti per la salvaguardia dei dati personali ([369]): ciò, tuttavia, non modifica di per sé la natura della violazione da colposa a dolosa.

205. Occorre sottolineare che, nel contesto della valutazione dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera c), RGPD, l'AC IE ha rilevato che la fornitura delle informazioni nel centro di assistenza di Instagram e in altre fonti ausiliarie, collegate tramite collegamenti ipertestuali nella Normativa sui dati, suggeriva che Meta IE non intendeva intenzionalmente *«impedire agli utenti minorenni di Instagram di comprendere le finalità del trattamento»* ([370]), per quanto concerne il trattamento pubblico per impostazione predefinita. Per quanto riguarda il trattamento delle informazioni di contatto, l'AC IE ha ritenuto che «*gli utenti più anziani di Instagram potevano aver compreso le conseguenze della fornitura delle loro informazioni di contatto*» e che il linguaggio utilizzato «*non suggerisce un tentativo deliberato da parte di Meta IE di sottrarsi ai suoi obblighi*» ([371]). L'EDPB osserva che, per quanto concerne il trattamento delle informazioni di contatto, la valutazione effettuata dall'AC IE è generale e avrebbe potuto essere maggiormente specifica e dettagliata. Tuttavia l'EDPB concorda con l'AC IE in merito al fatto che gli elementi oggettivi menzionati del caso indicherebbero l'assenza di intenzionalità di agire in violazione

([363]) Obiezione dell'AC DE, pag. 19.
([364]) Obiezione dell'AC DE, pag. 20.
([365]) Obiezione dell'AC DE, pag. 20.
([366]) Linee guida dell'EDPB sulle sanzioni amministrative pecuniarie, punto 56 e linee guida del WP29 sulle sanzioni amministrative pecuniarie, pag. 11.
([367]) Cfr. linee guida dell'EDPB sulle sanzioni amministrative pecuniarie, punti 56-57 e linee guida del WP29 sulle sanzioni amministrative pecuniarie, pag. 12.
([368]) *The Queen, su istanza di International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko) e a./Secretary of State for Transport* (causa C-308/06, sentenza del 3 giugno 2008, ECLI:EU:C:2008:312), punto 77.
([369]) Decisione vincolante 01/2020 dell'EDPB, adottata il 9 novembre 2020, punto 195.
([370]) Progetto di decisione, punto 531.
([371]) Progetto di decisione, punto 533.

della legge per quanto riguarda le violazioni dell'articolo 12, paragrafo 1, RGPD. Di conseguenza, sulla base delle informazioni disponibili, l'EDPB non è in grado di individuare una volontà di Meta IE di agire in violazione della legge, in quanto non si può concludere che Meta IE abbia agito intenzionalmente per eludere i suoi obblighi giuridici.

206. Pertanto, l'EDPB ritiene che le argomentazioni addotte dall'AC DE non forniscano elementi oggettivi che palesino l'intenzionalità del comportamento di Meta IE. Di conseguenza, l'EDPB è del parere che il progetto di decisione non debba essere modificato per quanto riguarda le conclusioni sulla natura delle violazioni dell'articolo 12, paragrafo 1, RGPD.

b. Altri fattori aggravanti - rilevanza della violazione dell'articolo 24, paragrafo 1, RGPD

207. L'articolo 83, paragrafo 2, lettera k), RGPD consente all'autorità di controllo una certa flessibilità per tenere conto di eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, al fine di garantire che la sanzione applicata sia effettiva, proporzionata e dissuasiva in ogni singolo caso ([372]). La disposizione è aperta e implica che si tenga conto dei contesti socioeconomici, giuridici e di mercato in cui opera il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ([373]).

208. A tale proposito l'AC DE ha ritenuto che, sebbene la violazione dell'articolo 24 RGPD non sia soggetta alla possibilità di imporre una sanzione amministrativa pecuniaria, in quanto non figura nell'elenco di cui all'articolo 83, paragrafi da 4 a 6, RGPD, tale violazione avrebbe dovuto essere considerata un fattore aggravante ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera k), RGPD, in quanto rientra nella valutazione del contesto giuridico in cui opera Meta IE ([374]).

209. Innanzitutto, l'EDPB prende atto del riferimento ad altre violazioni di cui all'articolo 83, paragrafo 2, lettera e), RGPD, il quale stabilisce che, nel valutare se imporre una sanzione pecuniaria e il suo importo, si dovrebbe tenere debitamente conto di «*eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*». Tuttavia, la disposizione riguarda violazioni precedenti, ma non fa alcun riferimento ad altre violazioni attuali come fattori aggravanti.

210. A tale proposito, l'AC IE ha espresso disaccordo rispetto all'AC DE e ha ritenuto che l'articolo 83, paragrafo 2, lettera k), RGPD non miri a «*considerare tutte le disposizioni*», quanto piuttosto a imporre all'autorità capofila di «*tenere conto di eventuali perdite o danni speciali derivanti dal comportamento (o dall'omissione di azione) del titolare del trattamento*» ([375]).

211. L'EDPB non concorda con l'AC IE sulla natura dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera k), RGPD e sottolinea che tale disposizione aperta mira a garantire che si tenga conto delle considerazioni relative al contesto (socioeconomico, giuridico o di mercato) in cui opera il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento, in modo da irrogare una sanzione pecuniaria effettiva, proporzionata e dissuasiva. Allo stesso tempo, l'EDPB concorda con l'AC IE quando afferma che la violazione dell'articolo 24 RGPD non può essere considerata un fattore aggravante ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera k), RGPD. A tale riguardo, l'EDPB osserva che sembra essere una scelta consapevole del legislatore di non assoggettare le violazioni di tale disposizione a sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del RGPD ([376]). Se si tenesse conto di tali violazioni ai sensi

([372]) Linee guida dell'EDPB sulle sanzioni amministrative pecuniarie, punto 107.
([373]) Linee guida dell'EDPB sulle sanzioni amministrative pecuniarie, punto 109.
([374]) Obiezione dell'AC DE, pagg. 20-21.
([375]) Risposta composita, sezione 2.f.iiiii.
([376]) Le precedenti versioni del progetto di RGPD includevano l'articolo 24 RGPD tra le disposizioni soggette a sanzioni amministrative pecuniarie, ma tale disposizione è stata infine eliminata nella versione del regolamento approvata dai colegislatori.

dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera k), RGPD, le violazioni dell'articolo 24 RGPD sarebbero indirettamente soggette a una sanzione amministrativa pecuniaria, nonostante il fatto che i colegislatori non abbiano previsto la possibilità di sanzionare tale violazione mediante una sanzione amministrativa pecuniaria.

212. L'EDPB osserva altresì che, sebbene non siano soggette a una sanzione amministrativa pecuniaria, le violazioni dell'articolo 24 RGPD possono essere soggette ad altri poteri correttivi dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, RGPD o ad altre sanzioni, come stabilito all'articolo 84 RGPD.

213. Infine, l'EDPB sottolinea che l'articolo 24 RGPD è un'espressione del principio di responsabilizzazione sancito dall'articolo 5, paragrafo 2, RGPD. A tale riguardo, la responsabilizzazione del titolare del trattamento è presa in considerazione dalle autorità di controllo al momento della decisione relativa all'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e al suo importo, dato che l'articolo 83, paragrafo 2, RGPD contiene diverse disposizioni a tale proposito ([377]).

7.4.2.3. L'efficacia, la proporzionalità e la dissuasività della sanzione amministrativa pecuniaria

a. Ponderazione del vantaggio economico ottenuto dalla violazione

214. Come esplicitamente indicato all'articolo 83, paragrafo 2, lettera k), RGPD, i benefici finanziari ottenuti direttamente o indirettamente dalla violazione possono essere considerati un elemento aggravante ai fini del calcolo della sanzione pecuniaria. L'EDPB ritiene che tale disposizione «*sia di fondamentale importanza per adeguare l'importo della sanzione pecuniaria al caso specifico*» e che «*dovrebbe essere interpretata come un esempio del principio di correttezza e giustizia applicato al singolo caso*» ([378]).

215. L'ambito di applicazione dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera k), RGPD dovrebbe comprendere tutte le considerazioni motivate relative al contesto socioeconomico, giuridico e di mercato in cui opera il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ([379]). Nel tener conto di tali considerazioni, le autorità di controllo devono «*valutare tutte le circostanze del caso in maniera coerente e oggettivamente giustificata*» ([380]). Pertanto, i vantaggi finanziari derivanti dalla violazione potrebbero costituire una circostanza aggravante se il caso fornisce informazioni sul profitto ottenuto a seguito della violazione del RGPD ([381]).

216. L'articolo 83, paragrafo 2, lettera k), mira a garantire che la sanzione applicata sia effettiva, proporzionata e dissuasiva in ogni singolo caso ([382]). Per quanto concerne i vantaggi finanziari ottenuti dalla violazione, l'EDPB ritiene che, in presenza di un vantaggio, la sanzione dovrebbe mirare a «*controbilanciare i profitti derivanti dalla violazione*» mantenendo nel contempo una sanzione pecuniaria effettiva, dissuasiva e proporzionata ([383]).

217. Il vantaggio finanziario ottenuto da Meta IE è stato preso in considerazione dall'AC IE nel progetto di decisione per quanto concerne la constatazione 1 (ossia la violazione dell'articolo 12,

([377]) Cfr., ad esempio, articolo 83, paragrafo 2, lettere d) e j), RGPD.
([378]) Linee guida dell'EDPB sulle sanzioni amministrative pecuniarie, punto 108.
([379]) Linee guida dell'EDPB sulle sanzioni amministrative pecuniarie, punto 109.
([380]) Linee guida del WP29 sulle sanzioni amministrative pecuniarie, pag. 6 (sottolineatura aggiunta), citate nella decisione vincolante 1/2021, punto 403.
([381]) Linee guida dell'EDPB sulle sanzioni amministrative pecuniarie, punto 110.
([382]) Linee guida dell'EDPB sulle sanzioni amministrative pecuniarie, punto 107.
([383]) Linee guida dell'EDPB sulle sanzioni amministrative pecuniarie, esempi 7c e 7d.

paragrafo 1, RGPD per il trattamento pubblico per impostazione predefinita ([384])). In particolare, l'AC IE ha ritenuto che *«l'obiettivo di trasferire gli account nuovi alla versione "pubblica" fosse chiaramente inteso anche a stimolare la creazione di un maggior numero di contenuti generati dagli utenti pubblici per il consumo, aumentando il coinvolgimento e creando condizioni commerciali favorevoli per la vendita di pubblicità mirata da parte di [Meta IE]»* ([385]) e, pertanto, l'AC IE ha concluso che Meta IE ha beneficiato della violazione e ha considerato tale circostanza un fattore aggravante ([386]).

218. A tale proposito, l'AC DE ha ritenuto che l'AC IE non abbia adeguatamente ponderato questo fattore, in quanto la sanzione pecuniaria proposta nel progetto di decisione per la violazione dell'articolo 12, paragrafo 1, RGPD era inferiore alla stima, effettuata dall'AC DE, del vantaggio finanziario ottenuto dalla violazione. L'AC DE ha effettuato un calcolo molto dettagliato per giustificare la stima del vantaggio, pur riconoscendo che tale calcolo si basava su ipotesi ([387]).

219. La rilevanza del vantaggio finanziario ottenuto dalla violazione ai fini del calcolo dell'importo della sanzione pecuniaria è stata affrontata dalla Corte nel contesto di cause concernenti il diritto in materia di concorrenza. In effetti, la Corte ha affermato che i benefici ottenuti dalla violazione rientrano tra i fattori che possono essere presi in considerazione ai fini della determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria, ma non esiste alcun obbligo di assicurarsi che tale importo sia direttamente proporzionale ai vantaggi ottenuti da tale impresa o «*che non superi detti utili*» ([388]). Tuttavia, la Corte ha chiarito che l'importo della sanzione pecuniaria deve essere proporzionato alla «*durata dell'infrazione e agli altri fattori che possono entrare nella valutazione della gravità di quest'ultima, tra i quali rientra il profitto che l'impresa interessata ha potuto trarre dalle proprie pratiche*» ([389]). In effetti, la Corte ha ammesso chiaramente che l'importo della sanzione pecuniaria può essere aumentato sulla base del vantaggio economico ottenuto dalla violazione, al fine di rafforzare l'effetto deterrente di tale sanzione pecuniaria ([390]). È prassi consolidata nel diritto in materia di concorrenza dell'UE aumentare l'importo della sanzione pecuniaria per superare l'importo degli utili realizzati tramite la violazione, qualora la stima di tale importo sia possibile. ([391]).

220. In considerazione della necessità di disporre di sanzioni pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive, così come della prassi comunemente accettata nel settore del diritto in materia di concorrenza dell'UE, che ha ispirato il quadro sanzionatorio ai sensi del RGPD, l'EDPB è del parere che, nel calcolare la sanzione amministrativa pecuniaria, l'autorità di controllo potrebbe tenere conto dei vantaggi finanziari ottenuti dalla violazione, al fine di imporre una sanzione pecuniaria superiore a tale importo.

221. Nel caso di specie, l'AC IE ha esplicitamente considerato i vantaggi finanziari ottenuti dalla violazione come un fattore aggravante. Tuttavia, l'AC IE non ha fornito alcuna stima dell'importo ottenuto da Meta IE in ragione della specifica violazione e anche il calcolo dell'AC DE si basa comunque

([384]) Progetto di decisione, punto 563.
([385]) Progetto di decisione, punto 563.
([386]) Progetto di decisione, punto 564.
([387]) Obiezione dell'AC DE, pagg. 17-18.
([388]) *Marine Harvest AG/Commissione europea* (causa T-406/09, sentenza del 14 maggio 2014, ECLI:EU:T:2014:254), punto 258.
([389]) Ibidem, punto 257. Cfr. anche *KME Germany AG e altri/Commissione europea* (causa C-272/09 P, sentenza dell'8 dicembre 2011, ECLI:EU:C:2011:810), punto 96 e giurisprudenza ivi citata.
([390]) *SA Musique Diffusion française e altri/Commissione delle Comunità europee* (cause riunite 100-103/80, sentenza del 7 giugno 1983, ECLI:EU:C:1983:158) (in appresso: «**cause riunite 100-103/80, *Musique Diffusion***»), punto 108.
([391]) Commissione europea, Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 21 dell'1.9.2006, pag. 2), punto 31.

ampiamente su ipotesi. Di conseguenza, l'EDPB non dispone di informazioni sufficientemente precise per valutare la ponderazione specifica del vantaggio finanziario ottenuto dalla violazione.

222. L'EDPB ritiene pertanto di non disporre di elementi oggettivi per concludere se la sanzione pecuniaria prevista in relazione alla constatazione 1 tenga sufficientemente conto del vantaggio finanziario ottenuto dalla violazione e abbia, pertanto, un effetto deterrente.

223. Tuttavia, l'EDPB riconosce la necessità di evitare che le sanzioni pecuniarie abbiano un effetto esiguo o nullo se sono sproporzionatamente basse rispetto ai vantaggi ottenuti dalla violazione. L'EDPB ritiene che l'AC IE avrebbe dovuto elaborare in modo più dettagliato la ponderazione attribuita a questo elemento ai punti 563, 564 e 567 del suo progetto di decisione. Di conseguenza, l'EDPB chiede all'AC IE di approfondire ulteriormente il suo ragionamento in merito a questo aspetto e, qualora nel caso di specie sia possibile un'ulteriore stima del vantaggio finanziario derivante dalla violazione e tale stima comporti la necessità di aumentare l'importo della sanzione pecuniaria proposta, l'EDPB chiede all'AC IE di aumentare l'importo della sanzione pecuniaria proposta.

b. Ponderazione di altri criteri ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, RGPD e valutazione della sanzione pecuniaria alla luce dell'articolo 83, paragrafo 1, RGPD

224. Nella sua obiezione, l'AC DE ha sostenuto che gli elementi di cui all'articolo 83, paragrafo 2, RGPD non sono stati correttamente ponderati dall'autorità capofila nel calcolo delle sanzioni amministrative nel caso di specie, alla luce dei requisiti di cui all'articolo 83, paragrafo 1, RGPD. L'AC DE ha sostenuto che le circostanze attenuanti erano poche, per cui ci si aspetterebbe una sanzione pecuniaria nella fascia superiore dell'intervallo possibile di valori. Inoltre, secondo l'AC DE, l'importo delle sanzioni pecuniarie proposte non rispecchiava la natura e la gravità delle violazioni, in particolare per quanto concerne la gravità delle violazioni, alla luce del numero e della sensibilità degli interessati (minori) coinvolti ([392]). Inoltre, l'AC DE ha sostenuto che le sanzioni pecuniarie proposte erano non effettive, sproporzionate e non dissuasive e non prevedevano né un effetto speciale né un effetto preventivo generale, in particolare considerando l'utile totale e il fatturato totale dell'impresa specifica ([393]).

225. A tale riguardo, l'EDPB osserva che il progetto di decisione conteneva una valutazione dell'AC IE in merito ai diversi elementi in relazione a ciascuna violazione ([394]). L'EDPB osserva inoltre che nel progetto di decisione l'AC IE ha illustrato i motivi per cui riteneva che le sanzioni pecuniarie proposte fossero effettive, proporzionate e dissuasive in relazione a ciascuna violazione, tenendo conto di tutte le circostanze dell'indagine condotta da tale autorità di controllo ([395]). Infine, l'EDPB osserva le differenze nel livello degli intervalli di valori delle sanzioni pecuniarie previste dall'AC IE, nell'ambito delle quali gli intervalli più elevati sono previsti per le violazioni dell'articolo 12, paragrafo 1, RGPD per quanto concerne tanto il trattamento pubblico per impostazione predefinita quanto il trattamento delle informazioni di contatto, nonché per le violazioni dell'articolo 35, paragrafo 1, RGPD per quanto concerne tanto il trattamento pubblico per impostazione predefinita quanto il trattamento delle informazioni di contatto rispetto alle sanzioni pecuniarie previste per le restanti violazioni ([396]).

226. L'EDPB prende atto della posizione di Meta IE secondo cui le sanzioni pecuniarie stabilite nel progetto di decisione sono eccessive e sproporzionate e pertanto qualsiasi obiezione volta ad

([392]) Obiezione dell'AC DE, pag. 21.
([393]) Obiezione dell'AC DE, pagg. 16-17.
([394]) Progetto di decisione, punto 567.
([395]) Progetto di decisione, punti 570-576.
([396]) Progetto di decisione, punto 627, sottopunto 3.

aumentare il quantum di tali sanzioni pecuniarie non sarebbe compatibile con l'articolo 83 RGPD ([397]). Secondo Meta IE, qualsiasi invito contenuto nelle obiezioni ad aumentare ulteriormente le sanzioni pecuniarie proposte dovrebbe essere suffragato da prove convincenti di una violazione grave e dolosa e di un conseguente danno; tuttavia, tali prove non sono mai state fornite dall'autorità capofila o dalle autorità interessate ([398]). Inoltre, secondo Meta IE, l'articolo 83, paragrafo 2, RGPD non individua l'utile annuo come un fattore di cui l'autorità capofila dovrebbe tener conto nel calcolare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria e quindi selezionare l'1 % dell'utile annuo sarebbe arbitrario, punitivo e pregiudicherebbe la discrezionalità e l'indipendenza dell'autorità capofila nello svolgimento della sua valutazione della sanzione pecuniaria ([399]). Meta IE ritiene altresì che il RGPD non contenga alcun fondamento per concludere che l'importo della sanzione pecuniaria debba avere un effetto preventivo generale ([400]).

227. L'EDPB ribadisce che spetta alle autorità di controllo verificare se l'importo delle sanzioni pecuniarie previste soddisfi o meno i requisiti di efficacia, proporzionalità e dissuasività oppure se siano necessari ulteriori adeguamenti dell'importo, tenendo conto della totalità della sanzione pecuniaria imposta e di tutte le circostanze del caso, tra cui, ad esempio, l'accumulo di molteplici violazioni, aumenti e diminuzioni in ragione di circostanze aggravanti e attenuanti e circostanze finanziarie/socioeconomiche ([401]). L'EDPB ricorda altresì che la determinazione di una sanzione pecuniaria non è un esercizio aritmetico preciso ([402]) e che le autorità di controllo dispongono di un certo potere discrezionale al riguardo ([403]).

228. L'EDPB ricorda che, nel determinare se una sanzione pecuniaria soddisfi i requisiti di cui all'articolo 83, paragrafo 1, RGPD, occorre tenere debitamente conto degli elementi individuati sulla base dell'articolo 83, paragrafo 2, RGPD ([404]). Nel caso di specie, l'EDPB osserva che, nel progetto di decisione, l'autorità capofila ha ritenuto che tutte le violazioni fossero gravi in termini di natura ([405]) e che la gravità delle violazioni dell'articolo 12, paragrafo 1, RGPD per quanto concerne tanto il trattamento pubblico per impostazione predefinita quanto il trattamento delle informazioni di contatto era molto grave, che la gravità della violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD per quanto concerne il trattamento delle informazioni di contatto era grave e che la gravità delle violazioni dell'articolo 35, paragrafo 1, dell'articolo 24, paragrafo 1, dell'articolo 25, paragrafo 1, dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 25, paragrafo 2, RGPD per quanto riguarda tanto il trattamento pubblico per impostazione predefinita quanto il trattamento delle informazioni di contatto era grave ([406]). Inoltre, l'EDPB sottolinea che, come stabilito dall'AC IE, ciascuna violazione

([397]) Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, punti 95-97, nonché allegato A, pagg. 43-44.
([398]) Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, punto 101.
([399]) Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, allegato A, pag. 43.
([400]) Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, allegato A, pagg. 43-44.
([401]) Linee guida dell'EDPB sulle sanzioni amministrative pecuniarie, punto 132 e linee guida del WP29 sulle sanzioni amministrative pecuniarie, pag. 6, che specificano che «*le sanzioni amministrative pecuniarie dovrebbero rispondere adeguatamente alla natura, alla gravità e alle conseguenze della violazione, e le autorità di controllo devono valutare tutte le circostanze del caso in maniera coerente e oggettivamente giustificata*».
([402]) Cfr. *Altice Europe NV/Commissione* (causa T-425/18, sentenza del 22 settembre 2021, ECLI:EU:T:2021:607), punto 362; *Romana Tabacchi/Commissione* (causa T-11/06, sentenza del 5 ottobre 2011, ECLI:EU:T:2011:560), punto 266.
([403]) Cfr. inter alia *Caffaro Srl/Commissione* (causa T-192/06, sentenza del 16 giugno 2011, ECLI:EU:T:2011:278), punto 38. Cfr. altresì linee guida dell'EDPB sulle sanzioni amministrative pecuniarie, pag. 2.
([404]) Decisione vincolante 1/2021 dell'EDPB, punto 416.
([405]) Progetto di decisione, punti 501-509 e punto 567, sottopunto 1.
([406]) Progetto di decisione, punti 510-517 e punto 567, sottopunti 1 e 2.

riguardava il trattamento dei dati personali di un numero significativo di persone vulnerabili (minori) e riguardava danni significativi a tali persone vulnerabili ([407]). L'EDPB osserva altresì che ogni violazione aveva un carattere doloso o colposo ([408]). Inoltre, l'AC IE non aveva attribuito un peso significativo ad alcun fattore attenuante ([409]).

229. L'EDPB ricorda che tutti questi elementi devono essere tenuti in debita considerazione nel determinare la proporzionalità della sanzione pecuniaria. In altri termini, una sanzione deve riflettere la gravità della violazione, tenendo conto di tutti gli elementi che possono comportare un aumento (fattori aggravanti) o una diminuzione dell'importo (fattori attenuanti). Nei punti che seguono l'EDPB valuta inoltre se le sanzioni pecuniarie previste nel progetto di decisione soddisfano il requisito di essere effettive, proporzionate e dissuasive ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, RGPD.

230. Nella sua obiezione, l'AC DE ha sostenuto che le sanzioni pecuniarie proposte, che erano decisamente inferiori al massimale previsto ai sensi dell'articolo 83 RGPD, sarebbero irrilevanti per Meta IE, considerando il fatturato globale dell'impresa, e non sarebbero né effettive né sufficientemente dissuasive ([410]).

231. L'EDPB prende atto del fatto che, nella sua obiezione, l'AC DE ha chiesto altresì all'AC IE di prendere in considerazione anche l'utile annuo dell'impresa in questione nella sua valutazione ai sensi dell'articolo 83 RGPD ([411]). Per quanto concerne tale questione specifica, l'EDPB ricorda che, per quanto riguarda la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 83 RGPD, tale determinazione deve basarsi sul fatturato totale annuo a livello mondiale dell'impresa, che «*costituisce un'indicazione, anche se approssimativa ed imperfetta, delle dimensioni [dell'impresa] e della sua potenza economica*» ([412]). L'EDPB non ritiene pertanto che, nel caso di specie, l'autorità capofila debba essere invitata a modificare il suo progetto di decisione per prendere in considerazione anche l'utile annuo dell'impresa. Al tempo stesso, l'EDPB ribadisce che l'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria adeguata non può essere il risultato di un semplice calcolo basato sul fatturato complessivo ([413]) e che, come indicato in precedenza, tutte le circostanze del caso specifico devono essere prese in considerazione al fine di valutare se la sanzione amministrativa pecuniaria sia effettiva, proporzionata e dissuasiva, come richiesto dall'articolo 83, paragrafo 1, RGPD.

232. Per quanto concerne l'efficacia delle sanzioni pecuniarie, l'EDPB ricorda che l'obiettivo perseguito dalla misura correttiva prescelta può essere quello di ripristinare la conformità alle norme oppure di punire un comportamento illecito (o entrambi) ([414]). Inoltre l'EDPB rileva che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, una sanzione dissuasiva è una sanzione che ha un reale effetto deterrente. A tale riguardo, si può distinguere tra dissuasione generale (scoraggiare altri dal commettere la stessa violazione in futuro) e dissuasione specifica (dissuadere il destinatario della sanzione pecuniaria dal commettere nuovamente la stessa violazione) ([415]). Di conseguenza, al fine di

([407]) Progetto di decisione, punti 487-500 e punto 567, sottopunti 2 e 4.
([408]) Progetto di decisione, punti 527-544 e punto 567, sottopunto 3.
([409]) Progetto di decisione, punto 567, sottopunto 6.
([410]) Obiezione dell'AC DE, pag. 17, compresi i calcoli concreti ivi presentati.
([411]) Obiezione dell'AC DE, pagg. 16-17.
([412]) Cause riunite 100-103/80, *Musique Diffusion*, punto 121.
([413]) Cfr., inter alia, *Altice Europe NV/Commissione* (causa T-425/18, sentenza del 22 settembre 2021, ECLI:EU:T:2021:607), punto 362; *Romana Tabacchi/ Commissione* (causa T-11/06, sentenza del 5 ottobre 2011, ECLI:EU:T:2011:560), punto 266.
([414]) Linee guida del WP29 sulle sanzioni amministrative pecuniarie, pag. 6.
([415]) Cfr., inter alia, *Versalis SpA/Commissione europea* (causa C-511/11, sentenza del 13 giugno 2013, ECLI:EU:C:2013:386), punto 94.

garantire la dissuasione, la sanzione pecuniaria deve essere fissata a un livello tale da dissuadere sia il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento interessati, sia altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento che effettuano trattamenti analoghi dal ripetere un comportamento illecito identico o analogo, pur senza spingersi oltre il limite di quanto è necessario per il raggiungimento del suddetto obiettivo ([416]). A tale proposito, l'EDPB non concorda con i punti di vista di Meta IE secondo cui non vi è alcun fondamento per concludere che l'importo della sanzione debba avere un effetto preventivo generale ([417]).

233. Inoltre, le dimensioni dell'impresa interessata e la sua capacità finanziaria ([418]) costituiscono uno degli elementi che dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo della sanzione pecuniaria al fine di garantirne il carattere dissuasivo ([419]). La presa in considerazione delle dimensioni e delle risorse globali dell'impresa di cui trattasi è giustificata dall'impatto perseguito sull'impresa interessata, al fine di garantire un sufficiente effetto dissuasivo della sanzione pecuniaria, dato che quest'ultima non deve essere trascurabile, tenuto conto, in particolare, della sua capacità finanziaria ([420]). L'EDPB ricorda che una sanzione pecuniaria da irrogare a un'impresa può dover essere aumentata per tenere conto di un fatturato particolarmente elevato dell'impresa, affinché tale sanzione sia sufficientemente dissuasiva ([421]). A tale proposito, l'EDPB osserva inoltre che, al fine di garantire un effetto sufficientemente dissuasivo, il fatturato globale dell'impresa può essere considerato anche alla luce della capacità dell'impresa di mobilizzare i fondi necessari per il pagamento della sanzione inflittale ([422]).

234. L'EDPB prende atto della determinazione da parte dell'AC IE in merito alle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di specie ([423]) e degli importi proposti per tali sanzioni nel progetto di decisione ([424]). Sebbene, nella presente decisione vincolante, non affronti in quanto tale l'uso di intervalli di valori nelle sanzioni pecuniarie nei progetti di decisione, l'EDPB rileva che gli intervalli proposti nel progetto di decisione nel caso di specie sono ampi ([425]).

([416]) *MT/Landespolizeidirektion Steiermark* (C-231/20, sentenza del 14 ottobre 2021, ECLI:EU:C:2021:845), punto 45 («*la severità delle sanzioni comminate [deve essere] adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono, garantendo, in particolare, un effetto realmente dissuasivo, pur senza spingersi oltre il limite di quanto è necessario per il raggiungimento del suddetto obiettivo*»).

([417]) Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, allegato A, pag. 43.

([418]) *Lafarge/Commissione europea* (causa C-413/08 P, sentenza del 17 giugno 2010, ECLI:EU:C:2010:346) (in appresso: «**C-413/08 P *Lafarge***»), punto 104.

([419]) Decisione vincolante 1/2021, punti 408-412.

([420]) *YKK e a./Commissione* (causa C-408/12 P, sentenza del 4 settembre 2014, ECLI:EU:C:2014:2153), punto 85; C-413/08 P *Lafarge*, punto 104. Inoltre, l'EDPB ricorda che in talune circostanze l'imposizione di un moltiplicatore di dissuasione può essere giustificata e che la capacità finanziaria eccezionale di un'impresa può essere una di tali circostanze (cfr. linee guida dell'EDPB sulle sanzioni amministrative pecuniarie, punto 144; e *Showa Denko/Commissione* (causa C-289/04 P, sentenza del 29 giugno 2006, ECLI:EU:C:2006:431), punti 29 e 36-38).

([421]) Il medesimo approccio è suggerito negli orientamenti della Commissione europea per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 21 dell'1.9.2006, pag. 2), punto 30.

([422]) C-413/08 P, *Lafarge*, punto 105.

([423]) Cfr. sezione 7.1 della presente decisione vincolante.

([424]) Progetto di decisione, punti 569 e 627.

([425]) Progetto di decisione, punto 627, sottopunto 3. In particolare, sulla base delle conclusioni dell'autorità capofila contenute nel progetto di decisione, sono stati previsti i seguenti intervalli di importo in relazione alle violazioni in questione:

235. In considerazione della natura grave e della gravità delle violazioni, della loro durata e del fatto che ciascuna violazione riguardava specificamente dati personali di minori, nonché del potere economico e delle risorse globali dell'impresa, l'EDPB ritiene che, nel caso di specie, ciascuna sanzione pecuniaria dovrebbe rientrare nel segmento più elevato degli intervalli di importi previsti per le sanzioni pecuniarie, al fine di essere sufficientemente effettiva e dissuasiva ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, RGPD.

236. L'EDPB chiede pertanto all'AC IE di garantire che l'importo finale delle sanzioni amministrative nella decisione finale dell'AC IE soddisfi i requisiti di cui all'articolo 83, paragrafo 1, RGPD.

7.4.2.4. Sanzione amministrativa pecuniaria per l'ulteriore violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, RGPD

237. L'EDPB ricorda la sua conclusione nella presente decisione vincolante in merito all'ulteriore violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, RGPD per quanto concerne il trattamento delle informazioni di contatto ([426]). L'EDPB ricorda altresì che l'AC NO ha chiesto all'AC IE di imporre una sanzione amministrativa pecuniaria per tale ulteriore violazione ([427]).

238. L'EDPB prende atto dei punti di vista di Meta IE secondo cui, anche qualora si constati una violazione, non sarebbe giustificata alcuna sanzione pecuniaria aggiuntiva, data la rilevanza delle altre sanzioni amministrative pecuniarie già imposte per il medesimo trattamento. Inoltre, Meta IE ha sostenuto che qualsiasi sanzione pecuniaria aggiuntiva non terrebbe conto degli sforzi di cooperazione

1) per la violazione dell'articolo 12, paragrafo 1, RGPD per quanto concerne il trattamento pubblico per impostazione predefinita (conclusione 1), una sanzione pecuniaria compresa tra 55 milioni di EUR e 100 milioni di EUR;
2) per la violazione dell'articolo 12, paragrafo 1, RGPD per quanto concerne il trattamento delle informazioni di contatto (conclusione 2), una sanzione pecuniaria compresa tra 46 milioni di EUR e 75 milioni di EUR;
3) per la violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD per quanto concerne il trattamento delle informazioni di contatto (conclusione 4), una sanzione pecuniaria compresa tra 9 milioni di EUR e 28 milioni di EUR;
4) per la violazione dell'articolo 35, paragrafo 1, RGPD per quanto concerne il trattamento delle informazioni di contatto (conclusione 5), una sanzione pecuniaria compresa tra 28 milioni di EUR e 45 milioni di EUR;
5) per la violazione dell'articolo 35, paragrafo 1, RGPD per quanto concerne il trattamento pubblico per impostazione predefinita (conclusione 6), una sanzione pecuniaria compresa tra 28 milioni di EUR e 45 milioni di EUR;
6) per la violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 25, paragrafo 2, RGPD per quanto concerne il trattamento delle informazioni di contatto (conclusione 7), una sanzione pecuniaria compresa tra 9 milioni di EUR e 28 milioni di EUR;
7) per la violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, RGPD per quanto concerne il trattamento delle informazioni di contatto (conclusione 8), una sanzione pecuniaria compresa tra 9 milioni di EUR e 28 milioni di EUR;
8) per la violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 25, paragrafo 2, RGPD per quanto concerne il trattamento delle informazioni di contatto (conclusione 10), una sanzione pecuniaria compresa tra 9 milioni di EUR e 28 milioni di EUR;
9) per la violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, RGPD per quanto concerne il trattamento pubblico per impostazione predefinita (conclusione 11), una sanzione pecuniaria compresa tra 9 milioni di EUR e 28 milioni di EUR.

([426]) Sezione 5.4.2.3 della presente decisione vincolante.

([427]) Punti 48 e 180 della presente decisione vincolante. L'EDPB ha riscontrato che, a tale riguardo, l'obiezione dell'AC NO è pertinente e motivata (cfr. punto 74 della presente decisione vincolante).

e di attenuazione dell'impresa e renderebbe ulteriormente sproporzionata e punitiva la totalità delle sanzioni amministrative pecuniarie ([428]).

239. L'EDPB concorda tuttavia con il ragionamento addotto dall'AC NO nella sua obiezione ([429]). L'EDPB ribadisce che la liceità del trattamento è uno dei pilastri fondamentali della normativa in materia di protezione dei dati e ritiene che il trattamento dei dati personali in assenza di una base giuridica costituisca una violazione evidente del diritto fondamentale degli interessati alla protezione dei dati ([430]). In considerazione della natura e della gravità della violazione conformemente all'articolo 83, paragrafo 2, RGPD, l'EDPB ritiene che per tale violazione debba essere imposta una sanzione amministrativa pecuniaria. A tale riguardo, l'EDPB ricorda che la violazione in questione riguarda il trattamento dei dati personali di un numero significativo ([431]) di minori e che il livello del danno che li riguarda ([432]) deve essere preso in considerazione. Inoltre, l'EDPB osserva che la violazione individuata è durata almeno dal 25 maggio 2018 fino all'avvio dell'indagine dell'AC IE nel caso di specie in data 21 settembre 2020 ([433]). Infine, l'EDPB prende atto della posizione dell'AC IE nel progetto di decisione secondo cui le sanzioni amministrative per ciascuna delle altre violazioni previste nel progetto di decisione, relative al trattamento delle informazioni di contatto, sono appropriate, necessarie e proporzionate al fine di garantire il rispetto del RGPD ([434]).

240. Di conseguenza, l'EDPB incarica l'AC IE di prendere in considerazione la violazione individuata dell'articolo 6, paragrafo 1, RGPD nella sua determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, irrogando una sanzione per l'ulteriore aggiuntiva, che sia effettiva, proporzionata e dissuasiva in conformità dell'articolo 83, paragrafi 1 e 2, RGPD.

8 DECISIONE VINCOLANTE

241. Alla luce di quanto sopra e in conformità con il compito dell'EDPB ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera t), RGPD, di adottare decisioni vincolanti ai sensi dell'articolo 65, RGPD, l'EDPB adotta la seguente decisione vincolante ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD.

242. <u>In merito alle obiezioni relative alla base giuridica per il trattamento delle informazioni di contatto</u>

1. L'EDPB decide che le obiezioni dell'AC DE, dell'AC FI, dell'AC FR, dell'AC IT, dell'AC NL e dell'AC NO in merito all'invocazione da parte di Meta IE all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD e, in alternativa, dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD, soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4, punto 24, RGPD.

2. L'EDPB ritiene che l'obiezione dell'AC NO in merito all'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'ulteriore violazione proposta soddisfi i requisiti di cui all'articolo 4, punto 24, RGPD. Al contrario, l'EDPB decide che le parti pertinenti delle obiezioni dell'AC FR e dell'AC IT concernenti la questione specifica relativa a una sanzione amministrativa pecuniaria per l'ulteriore violazione non soddisfano la soglia di cui all'articolo 4, punto 24, RGPD.

([428]) Osservazioni di Meta IE ai fini dell'articolo 65, punto 98 e allegato A, pag. 48.
([429]) Obiezione dell'AC NO, pag. 8.
([430]) Articolo 8, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
([431]) Progetto di decisione, punto 489.
([432]) Progetto di decisione, punti 499-500.
([433]) Progetto di decisione, punto 39.
([434]) Progetto di decisione, punto 565.

3. L'EDPB incarica l'AC IE di constatare nella sua decisione finale l'esistenza di una violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, RGPD, sulla base della conclusione raggiunta dall'EDPB nella presente decisione vincolante.

4. L'EDPB incarica l'AC IE di considerare l'ulteriore violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, RGPD nell'ordine a conformarsi, nella misura in cui il trattamento è in corso, al fine di garantire che gli obblighi di Meta IE di cui all'articolo 6, paragrafo 1, RGPD siano pienamente efficaci.

243. <u>In merito alle obiezioni relative alle possibili violazioni ulteriori (o alternative) del RGPD individuate dalle autorità interessate</u>

5. Per quanto concerne l'obiezione formulata dall'AC DE in merito alle possibili ulteriori violazioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 7 e dell'articolo 8, paragrafo 1, RGPD in relazione al trattamento delle informazioni di contatto, l'EDPB decide che tale obiezione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, punto 24, RGPD e, pertanto, l'AC IE non è tenuta a modificare il suo progetto di decisione al riguardo.

6. Per quanto concerne l'obiezione formulata dall'AC DE in merito alle possibili ulteriori violazioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c), RGPD in relazione al trattamento delle informazioni di contatto, l'EDPB decide che tale obiezione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, punto 24, RGPD e, pertanto, l'AC IE non è tenuta a modificare il suo progetto di decisione al riguardo.

7. Per quanto concerne l'obiezione formulata dall'AC NO in merito alla base giuridica per il trattamento pubblico per impostazione predefinita, l'EDPB decide che tale obiezione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, punto 24, RGPD e, pertanto, l'AC IE non è tenuta a modificare il suo progetto di decisione al riguardo.

244. <u>In merito alle obiezioni relative alla sanzione amministrativa pecuniaria</u>

8. L'EDPB decide che l'obiezione dell'AC DE in merito al calcolo della sanzione amministrativa pecuniaria soddisfa il requisito di cui all'articolo 4, punto 24, RGPD.

9. Per quanto riguarda l'esame della violazione dell'articolo 24 RGPD a norma dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera k), RGPD, come proposto nell'obiezione dell'AC DE, l'EDPB non ritiene che la violazione dell'articolo 24 RGPD possa essere considerata un fattore aggravante ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera k), RGPD e, pertanto, l'AC IE non è tenuta a modificare il suo progetto di decisione al riguardo.

10. In relazione all'intenzionalità nel quadro dell'articolo 83, paragrafo 2, RGPD, l'EDPB ritiene che le argomentazioni addotte dall'AC DE nella sua obiezione non forniscano elementi oggettivi che palesino l'intenzionalità del comportamento di Meta IE. Di conseguenza, l'AC IE non è tenuta a modificare il proprio progetto di decisione per quanto riguarda le conclusioni sulla natura delle violazioni dell'articolo 12, paragrafo 1, RGPD.

11. Per quanto concerne la rilevanza del profitto dell'impresa, come sostenuto nell'obiezione dell'AC DE, l'EDPB ritiene che, nel caso di specie, l'AC IE non debba modificare il suo progetto di decisione per prendere in considerazione anche l'utile annuo dell'impresa ai sensi dell'articolo 83 RGPD.

12. L'EDPB incarica l'AC IE di riesaminare la misura correttiva prevista in termini di sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all'articolo 83, paragrafi 1 e 2, RGPD, ossia:

    12.1. di approfondire ulteriormente il suo ragionamento in merito alla ponderazione riconosciuta al vantaggio finanziario ottenuto da Meta IE in relazione alla violazione di

cui alla conclusione 1 del progetto di decisione e, qualora nel caso di specie sia possibile un'ulteriore stima del vantaggio finanziario derivante dalla violazione e tale stima comporti la necessità di aumentare l'importo della sanzione pecuniaria proposta, l'EDPB chiede all'AC IE di aumentare l'importo della sanzione pecuniaria proposta;

12.2. di garantire che gli importi finali delle sanzioni amministrative pecuniarie siano effettivi, proporzionati e dissuasivi;

12.3. di prendere in considerazione la violazione individuata dell'articolo 6, paragrafo 1, RGPD nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'AC IE e di imporre una sanzione amministrativa pecuniaria per l'ulteriore violazione, che sia effettiva, proporzionata e dissuasiva.

9 OSSERVAZIONI FINALI

245. La presente decisione vincolante è destinata all'AC IE e alle autorità interessate. L'AC IE adotta la decisione definitiva sulla base della presente decisione vincolante ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 6, RGPD.

246. Per quanto riguarda le obiezioni ritenute non conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, punto 24, RGPD, l'EDPB non prende posizione sul merito di eventuali questioni sostanziali sollevate da tali obiezioni. L'EDPB ribadisce che la propria attuale decisione non pregiudica le valutazioni che il comitato può essere chiamato a effettuare in altri casi, anche con le stesse parti, tenendo conto del contenuto del progetto di decisione in questione e delle obiezioni sollevate dalle autorità interessate.

247. Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 6, RGPD, l'AC IE comunica la decisione definitiva al presidente dell'EDPB entro un mese dal ricevimento della presente decisione vincolante.

248. Una volta effettuata tale comunicazione da parte dell'AC IE, la presente decisione vincolante sarà resa pubblica ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 5, RGPD.

249. Ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera y), RGPD, l'AC IE comunica la decisione definitiva all'EDPB affinché sia inserita nel registro delle decisioni soggette al meccanismo di coerenza.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)